

Documento contenente le informazioni chiave

Scopo

Il presente documento fornisce informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento assicurativo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto: Helvetia MultiAction 2.0 (Tariffa 1409)

Nome ideatore del PRIIP: Helvetia Vita S.p.A., facente parte del Gruppo Helvetia Italia

Sito web dell'ideatore di PRIIP:
www.helvetia.it

Numero di telefono: per maggiori informazioni chiamare lo 02.5351.1 (dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 18.00 ed il venerdì dalle 9.00 alle 13.00).

Data di realizzazione: 03/07/2023

Consob è responsabile della vigilanza di Helvetia Vita S.p.A. in relazione al presente documento contenente le informazioni chiave.

Stare per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questo prodotto?

Tipo: prodotto d'investimento assicurativo di tipo multiramo a premio unico, con possibilità di effettuare versamenti aggiuntivi e versamenti aggiuntivi programmati.

Termine: Il prodotto è a vita intera pertanto la sua durata coincide con la vita dell'Assicurato. La Compagnia non è autorizzata ad estinguere unilateralmente il contratto. Il prodotto si estingue in caso di recesso, riscatto anticipato e decesso dell'Assicurato.

Obiettivi: Helvetia MultiAction 2.0 è un'assicurazione sulla vita che grazie alla sua struttura di tipo multiramo rende disponibile contemporaneamente una linea di investimento di tipo unit-linked, che consente di investire in quote di un unico Fondo Interno (**Componente Unit Linked**) selezionabile tra quelli messi a disposizione dalla Compagnia (Fondo Conservative, Fondo Bond Mix, Fondo Balanced e Fondo Global Equity) e una linea di investimento di tipo rivalutabile, che consente di investire nella Gestione Separata Remunerata più (**Componente Gestione Separata**).

Il premio unico versato, al netto dei costi, viene investito secondo una **combinazione fissa, predeterminata e non modificabile** nel corso della durata del contratto pari rispettivamente al 50% nella Componente Gestione Separata e al 50% nella Componente Unit Linked.

Per la descrizione degli obiettivi di investimento, che variano in funzione dell'opzione di investimento selezionata, si rimanda quindi a quanto riportato nell'Allegato.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: pubblico indistinto di investitori con residenza o sede legale in Italia (retail almeno di età pari a 18 anni compiuti e non superiori a 85 anni assicurativi al momento della sottoscrizione e professionali) con conoscenza ed esperienza almeno buona dei principali strumenti finanziari e dei prodotti assicurativi e che abbia un'esigenza di investimento assicurativo con possibile diversificazione del rischio in un orizzonte temporale di investimento di medio-lungo periodo. Con riferimento all'obiettivo, alla tolleranza al rischio ed alla capacità di sopportare le perdite si rimanda - per ciascuna opzione di investimento prevista - a quanto riportato nel rispettivo Allegato.

Investitori al dettaglio cui non si intende commercializzare il prodotto: investitori che intendano riscattare il contratto entro 12 mesi dalla data di sottoscrizione e/o investitori che non abbiano un'esigenza assicurativa di medio-lungo periodo e/o che abbiano una conoscenza di base dei principali strumenti finanziari e dei prodotti assicurativi.

Prestazioni assicurative: in caso di decesso dell'Assicurato il contratto prevede il riconoscimento, ai Beneficiari designati, di un importo pari alla somma del Capitale della Componente Gestione Separata e del Capitale della Componente Unit Linked, quali calcolati rispettivamente in base alla data dell'evento e della richiesta completa pervenuta in Compagnia.

Il capitale della Componente Unit-Linked viene maggiorato di un importo che varia in funzione dell'età dell'Assicurato al momento del decesso e degli anni interamente trascorsi dalla data di decorrenza.

Il premio per il rischio biometrico è finanziato mediante l'impiego di una quota parte dell'importo complessivo delle commissioni di gestione del Fondo Interno selezionato. L'impatto del premio per il rischio biometrico sul rendimento dell'investimento è pari allo 0,07% su base 10 anni.

Trascorso almeno 1 anno dalla data di decorrenza del contratto il Contraente può esercitare il diritto di riscatto (totale o parziale). Si rimanda alla sezione "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?" per ulteriori dettagli.


Il valore delle suddette prestazioni è riportato nella sezione "Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento".

È previsto il versamento di un premio unico di importo prescelto dal Contraente che in ogni caso deve essere almeno pari a 1.200,00 Euro e non può essere superiore a 250.000,00 Euro. Trascorso almeno 1 mese dalla data di decorrenza è possibile effettuare versamenti aggiuntivi di importo compreso tra 1.200,00 Euro e 250.000,00 Euro (inteso come cumulo tra il premio unico versato e tutti gli eventuali versamenti aggiuntivi effettuati).

In aggiunta al premio unico ed ai versamenti aggiuntivi, è possibile attivare un piano di versamenti aggiuntivi programmati. Tali versamenti possono essere attivati successivamente alla sottoscrizione, purchè in coincidenza con un anniversario della data di decorrenza. Ogni versamento programmato deve essere almeno pari a 1.200,00 Euro annui e non superiore a 24.000,00 Euro all'anno.

Il cumulo massimo di versamenti sul contratto non può, in ogni caso, essere superiore a 250.000,00 Euro per singolo contratto, inteso come somma tra il premio unico, i versamenti aggiuntivi effettuati ed i versamenti aggiuntivi programmati moltiplicati per la durata del piano prescelto.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?



L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Questo prodotto è stato classificato con un range di livello da 2 a 3 su 7, ovvero un livello di rischio compreso tra basso e medio-basso. I dettagli delle combinazioni selezionabili sono contenute nell'Allegato.

Con riferimento al Capitale della Componente Unit Linked non è prevista alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Avete diritto alla restituzione di almeno il 100% del vostro capitale investito nella Componente Gestione Separata in caso di decesso ed in coincidenza con l'operazione di Conversione (10° anniversario della data di decorrenza). Qualsiasi importo superiore a quello indicato e qualsiasi rendimento aggiuntivo dipendono dalla performance futura del mercato e sono incerti.

Il prodotto prevede penali di uscita anticipata, le cui condizioni sono riportate nella sezione "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?"

Scenari di performance

Gli scenari di performance dipendono dall'opzione scelta. Per visualizzare i possibili scenari di performance si rimanda all'apposito Allegato.

Cosa accade se Helvetia Vita S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?

In caso di insolvenza di Helvetia Vita S.p.A. gli attivi detenuti a copertura degli impegni derivanti dalla sottoscrizione del contratto saranno utilizzati per soddisfare – con priorità rispetto a tutti gli altri creditori della Compagnia – i crediti derivanti dal contratto stesso, al netto delle spese necessarie alla procedura di liquidazione. Non essendo previsto alcuno schema di garanzia pubblico o privato che possa compensare in tutto o in parte eventuali perdite, è comunque possibile che, in conseguenza dell'insolvenza di Helvetia Vita S.p.A., gli aventi diritto possano perdere anche la totalità del valore dell'investimento.

Quali sono i costi?

Andamento dei costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato. 10.000 Euro di investimento.

		In caso di disinvestimento dopo 1 anno	In caso di disinvestimento dopo 5 anni	In caso di disinvestimento dopo 10 anni
Costi totali	Min	€ 520	€ 761	€ 1.465
	Max	€ 597	€ 1.229	€ 2.657
Incidenza annuale dei costi (*)	Min	5,2%	1,5% ogni anno	1,4% ogni anno
	Max	6,0%	2,4% ogni anno	2,3% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo vi verrà comunicato in seguito.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita		Incidenza annuale dei costi in caso di uscita dopo 10 anni	
Costi di ingresso	Diritto Fisso: 24 Euro prelevati direttamente dal premio pagato.		
	Caricamento: 1,50% del premio pagato al netto del diritto fisso.		
	Questa è la cifra massima che può essere addebitata. Sono compresi i costi di distribuzione del prodotto. La persona che vende il prodotto vi informerà del costo effettivo.		0,2%
Costi di uscita	Penali riscatto: da 2,00% a 1,00% del valore di riscatto.		
	I costi di uscita sono indicati come N/A nella colonna successiva in quanto non si applicano se il prodotto è conservato fino al periodo di detenzione raccomandato.		NA
Costi correnti registrati ogni anno			
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	Rendimento annuo trattenuto in percentuale dal rendimento lordo realizzato dalla gestione separata Remunera più basato sui rendimenti attesi proiettati rispetto al periodo di detenzione raccomandato.		
	Commissioni annue di gestione prelevate in percentuale del patrimonio complessivo lordo dei Fondi Interni.	Min	1,3%
	Commissioni di performance che varieranno a seconda dell'andamento dell'investimento con riferimento ai Fondi Interni che le prevedono.	Max	2,2%
Costi di transazione	Percentuale del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto.		
	L'importo effettivo varierà a seconda di quanto viene acquistato e venduto.		0,0%

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?

Periodo di detenzione raccomandato: 10 anni

Il periodo di detenzione raccomandato sopra riportato è stato individuato dalla Compagnia come il più coerente con le possibili scelte di allocazione dell'investimento effettuabili da parte del Contraente in fase di sottoscrizione.

Il Contraente può chiedere il riscatto (totale e/o parziale) trascorsi 12 mesi dalla data di decorrenza. Non è prevista alcuna garanzia di restituzione dell'investimento. Il valore di riscatto è dato dalla somma del Capitale della Componente Unit-Linked, pari al controvalore in Euro delle quote del Fondo Interno assegnate al contratto e del Capitale della Componente Gestione Separata rivalutata sino alla data di richiesta di riscatto. Il riscatto prevede l'applicazione di penali che variano in funzione degli anni interamente trascorsi dalla data di decorrenza rispetto alla data di richiesta dell'uscita anticipata (inferiori a 2 anni: 2,00%; tra 2 e inferiori a 3 anni: 1,50%; tra 3 e inferiori a 4 anni: 1,00% e successivamente 0,00%).

Come presentare reclami?

Fermo restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria o ai sistemi alternativi per la soluzione delle controversie, nonché ad IVASS e CONSOB, il Cliente ha la facoltà di inoltrare il reclamo per iscritto, ricevendo riscontro entro 45 giorni:

- alla Compagnia, per contestazioni relative al contratto assicurativo e alla sua esecuzione, scrivendo a: Helvetia Vita S.p.A., Ufficio Reclami, via G. B. Cassinis 21, 20139 Milano, e-mail: reclami@helvetia.it, e-mail PEC: reclami.helvetiavita@actalis-certymail.it;
- all'Intermediario, per contestazioni relative al suo comportamento, scrivendo all'Intermediario stesso che provvede a gestire il reclamo secondo quanto previsto dalla sua politica di gestione.

Si rimanda al sito internet della Compagnia all'indirizzo www.helvetia.it per maggiori dettagli in merito, ivi comprese le modalità di presentazione del reclamo ad IVASS e CONSOB, nonché al sito dell'Intermediario con riferimento ai relativi recapiti.

Altre informazioni rilevanti

L'**investimento responsabile** costituisce per Helvetia Vita un elemento chiave al fine di garantire una creazione di valore nel lungo termine per tutti i portatori di interesse, con particolare focus ai suoi clienti. Pertanto, la Compagnia considera nei propri investimenti anche i rischi di sostenibilità (ai sensi dell'art. 2 del SFDR, per "rischio di sostenibilità" si intende un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell'investimento). Tale approccio è stato formalizzato all'interno dell'Helvetia Sustainability Risk Framework e delle Linee guida di investimento del Gruppo Helvetia disponibili sul sito www.helvetia.com. Per i Fondi Balanced e Global Equity, caratterizzati da politiche di investimento orientate a tematiche ESG, è inoltre disponibile, in allegato al KID, la relativa informativa precontrattuale che riporta maggiori dettagli in merito.

Il Contraente ha diritto di **revocare** la Proposta-Certificato fino alla data di conclusione del contratto dandone comunicazione alla Compagnia mediante lettera raccomandata A/R o presentando richiesta scritta presso lo sportello bancario dove è stato stipulato il contratto. Il Contraente ha inoltre diritto di **recedere** dal contratto entro 30 giorni dalla data di conclusione del contratto stesso dandone comunicazione alla Compagnia mediante richiesta scritta consegnata allo sportello della Banca presso cui è stato stipulato il contratto, ovvero inviata direttamente alla Compagnia, con lettera raccomandata A/R.

Per **maggiori dettagli sul prodotto** si raccomanda una attenta lettura dell'intero Set Informativo, disponibile sul sito di Helvetia Vita S.p.A. all'indirizzo www.helvetia.it e consegnato obbligatoriamente ad ogni Contraente.

Si rimanda al sito della Compagnia www.helvetia.it con riferimento alla pubblicazione delle performance passate dei Fondi Interni e dei relativi Benchmark.

Documento contenente le informazioni chiave - ALLEGATO

Come leggere questo allegato.

Di seguito le caratteristiche dell'opzione di investimento richiamata che rappresenta la scelta di investire il 50% nella Componente Gestione Separata ed il 50% nella Componente Unit Linked. In particolare per l'opzione si può trovare la descrizione degli obiettivi dell'investimento, l'indicatore sintetico di rischio, gli scenari di performance, i costi totali e l'impatto annuale sul rendimento (RIY). Vengono considerati 3 differenti periodi di detenzione del prodotto, considerando un orizzonte temporale di 10 anni. Vengono inoltre riportati i costi annuali legati alla Combinazione di investimento. Gli scenari mostrano il capitale che si potrebbe ottenere nel corso dei prossimi 10 anni, considerando quattro possibili scenari (stressato, sfavorevole, moderato, favorevole) per l'investimento sottostante. Gli scenari rappresentati sono una stima dei risultati futuri basati su evidenze passate, e non possono considerarsi un indicatore esatto. I rendimenti varieranno a seconda dell'andamento di mercato e da quanto tempo il Contraente deterrà l'investimento. Gli scenari considerano tutti i costi del prodotto. Le imposte di legge sui rendimenti finanziari non sono incluse e possono avere un ulteriore impatto sulla prestazione.

Si consiglia una attenta lettura dei contenuti di seguito riportati.

Combinazione 50% Remunera più - 50% Fondo Balanced



Indicatore sintetico di rischio

Cos'è questa opzione d'investimento?

Obiettivi: obiettivo di moderata crescita del capitale investito, in ragione della possibilità di selezionare - in fase di sottoscrizione - una ripartizione fissa e predefinita dell'investimento tra la gestione separata ed un unico Fondo Interno caratterizzato da sottostanti di natura anche azionaria.

Indicatore sintetico di rischio: questa opzione di investimento è stata classificata ad un livello 3 di 7, che corrisponde al livello di rischio medio-basso. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e che è molto improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità dell'emittente di pagare quanto dovuto.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare l'opzione di investimento: investitore che persegua un obiettivo almeno di moderata crescita del capitale investito, in ragione della possibilità di selezionare - in fase di sottoscrizione - una ripartizione fissa e predefinita dell'investimento tra la gestione separata ed un unico Fondo Interno caratterizzato da sottostanti di natura anche azionaria degli attivi del Fondo collegato, caratterizzato da una tolleranza al rischio ed una capacità di sopportare le perdite che sia quantomeno medio-bassa. Il Fondo Interno soddisfa inoltre l'eventuale esigenza di investitori intenzionati ad effettuare un investimento in Fondi Interni caratterizzati da politiche di investimento orientate a tematiche ambientali, sociali e del buon governo denominate ESG (*Environmental, Social and Governance*).

Con riferimento alla conoscenza ed esperienza richiesta, all'orizzonte temporale consigliato nonché alla tipologia di investitore a cui non commercializzare il prodotto si rimanda alla precedente sezione "Cos'è questo prodotto?".

Scenari di performance

Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 15 anni. Con riferimento alla parte investita in Gestione Separata gli scenari riportati sono illustrazioni basate sui risultati passati e su alcune ipotesi. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato: 10 anni

Esempio di investimento: € 10.000

Premio assicurativo € 0	In caso di disinvestimento dopo 1 anno	In caso di disinvestimento dopo 5 anni	In caso di disinvestimento dopo 10 anni
Scenari di sopravvivenza	Possibile rimborso al netto dei costi (rendimento medio annuo)		
Minimo	Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di riscatto richiesto prima di 10 anni. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.		
Stress	€ 7.530 (-24,72%)	€ 7.470 (-5,66%)	€ 6.800 (-3,78%)
Sfavorevole	€ 8.990 (-10,10%)	€ 9.340 (-1,36%)	€ 9.570 (-0,44%)
Moderato	€ 9.760 (-2,41%)	€ 10.660 (1,29%)	€ 11.830 (1,70%)
Favorevole	€ 10.400 (3,95%)	€ 11.340 (2,55%)	€ 12.590 (2,33%)
Scenario in caso di decesso	Possibile rimborso a favore dei vostri beneficiari al netto dei costi		
Evento assicurato	€ 10.210	€ 10.800	€ 11.840

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale e comprendono i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Gli scenari di performance sono il risultato di una media ponderata delle simulazioni di rendimento delle singole componenti del prodotto (Gestione Separata e Fondo Interno) ed il calcolo considera sia le caratteristiche del prodotto sia la componente garantita.

Questo prodotto non è facilmente liquidabile. In caso di uscita da un investimento prima del periodo di detenzione raccomandato non vi è alcuna garanzia e potrebbe essere necessario sostenere costi supplementari.

Con riferimento al Capitale della Componente Unit Linked non è prevista alcuna garanzia di rendimento, pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Avete diritto alla restituzione di almeno il 100% del vostro capitale investito nella Componente Gestione Separata in caso di decesso ed in coincidenza con l'operazione di Conversione (10° anniversario della data di decorrenza).

Quali sono i costi?

Andamento dei costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e

dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato e 1.000 Euro all'anno di investimento.

	In caso di disinvestimento dopo 1 anno	In caso di disinvestimento dopo 5 anni	In caso di disinvestimento dopo 10 anni
Costi totali	€ 568	€ 1.031	€ 2.091
Incidenza annuale dei costi (*)	5,7%	2,0% ogni anno	2,0% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 3,7% prima dei costi e al 1,7% al netto dei costi. Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo vi verrà comunicato in seguito.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita	Incidenza annuale dei costi in caso di uscita dopo 10 anni
Costi di ingresso Diritto Fisso: 24 Euro prelevati direttamente dal premio pagato. Caricamento: 1,50% del premio pagato al netto del diritto fisso. Questa è la cifra massima che può essere addebitata. Sono compresi i costi di distribuzione del prodotto. La persona che vende il prodotto vi informerà del costo effettivo.	0,2%
Costi di uscita Penali riscatto: da 2,00% a 1,00% del valore di riscatto. I costi di uscita sono indicati come N/A nella colonna successiva in quanto non si applicano se il prodotto è conservato fino al periodo di detenzione raccomandato.	NA
Costi correnti registrati ogni anno	
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio Rendimento annuo trattenuto in percentuale dal rendimento lordo realizzato dalla gestione separata Remunera più basato sui rendimenti attesi proiettati rispetto al periodo di detenzione raccomandato. Commissione annua di gestione prelevata in percentuale del patrimonio complessivo lordo del Fondo Interno. Commissione di performance che varierà a seconda dell'andamento dell'investimento con riferimento al Fondo Interno.	1,8%
Costi di transazione Percentuale del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda di quanto viene acquistato e venduto.	0,0%

Documento contenente le informazioni chiave - ALLEGATO

Come leggere questo allegato.

Di seguito le caratteristiche dell'opzione di investimento richiamata che rappresenta la scelta di investire il 50% nella Componente Gestione Separata ed il 50% nella Componente Unit Linked. In particolare per l'opzione si può trovare la descrizione degli obiettivi dell'investimento, l'indicatore sintetico di rischio, gli scenari di performance, i costi totali e l'impatto annuale sul rendimento (RIY). Vengono considerati 3 differenti periodi di detenzione del prodotto, considerando un orizzonte temporale di 10 anni. Vengono inoltre riportati i costi annuali legati alla Combinazione di investimento. Gli scenari mostrano il capitale che si potrebbe ottenere nel corso dei prossimi 10 anni, considerando quattro possibili scenari (stressato, sfavorevole, moderato, favorevole) per l'investimento sottostante. Gli scenari rappresentati sono una stima dei risultati futuri basati su evidenze passate, e non possono considerarsi un indicatore esatto. I rendimenti varieranno a seconda dell'andamento di mercato e da quanto tempo il Contraente deterrà l'investimento. Gli scenari considerano tutti i costi del prodotto. Le imposte di legge sui rendimenti finanziari non sono incluse e possono avere un ulteriore impatto sulla prestazione.

Si consiglia una attenta lettura dei contenuti di seguito riportati.

Combinazione 50% Remunera più - 50% Fondo Bond Mix



Indicatore sintetico di rischio

Cos'è questa opzione d'investimento?

Obiettivi: obiettivo almeno di conservazione del capitale investito, in ragione della possibilità di selezionare - in fase di sottoscrizione - una ripartizione fissa e predefinita dell'investimento tra la gestione separata ed un unico Fondo Interno caratterizzato da sottostanti di natura prevalentemente obbligazionaria.

Indicatore sintetico di rischio: questa opzione di investimento è stata classificata ad un livello 2 di 7, che corrisponde al livello di rischio basso. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello basso e che è molto improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità dell'emittente di pagare quanto dovuto.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare l'opzione di investimento: investitore che persegua un obiettivo almeno di conservazione del capitale investito, in ragione della possibilità di selezionare - in fase di sottoscrizione - una ripartizione fissa e predefinita dell'investimento tra la gestione separata ed un unico Fondo Interno caratterizzato da sottostanti di natura prevalentemente obbligazionaria, caratterizzato da una tolleranza al rischio ed una capacità di sopportare le perdite che sia quantomeno bassa.

Con riferimento alla conoscenza ed esperienza richiesta, all'orizzonte temporale consigliato nonché alla tipologia di investitore a cui non commercializzare il prodotto si rimanda alla precedente sezione "Cos'è questo prodotto?".

Scenari di performance

Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 15 anni. Con riferimento alla parte investita in Gestione Separata gli scenari riportati sono illustrazioni basate sui risultati passati e su alcune ipotesi. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato: 10 anni			
Esempio di investimento: € 10.000			
Premio assicurativo € 0	In caso di disinvestimento dopo 1 anno	In caso di disinvestimento dopo 5 anni	In caso di disinvestimento dopo 10 anni
Scenari di sopravvivenza	Possibile rimborso al netto dei costi (rendimento medio annuo)		
Minimo	Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di riscatto richiesto prima di 10 anni. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.		
Stress	€ 8.130 (-18,68%)	€ 8.150 (-4,00%)	€ 7.600 (-2,70%)
Sfavorevole	€ 9.050 (-9,50%)	€ 9.330 (-1,38%)	€ 9.560 (-0,45%)
Moderato	€ 9.690 (-3,11%)	€ 10.220 (0,44%)	€ 10.770 (0,74%)
Favorevole	€ 10.000 (0,01%)	€ 10.460 (0,91%)	€ 11.190 (1,13%)
Scenario in caso di decesso	Possibile rimborso a favore dei vostri beneficiari al netto dei costi		
Evento assicurato	€ 10.140	€ 10.350	€ 10.770

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale e comprendono i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Gli scenari di performance sono il risultato di una media ponderata delle simulazioni di rendimento delle singole componenti del prodotto (Gestione Separata e Fondo Interno) ed il calcolo considera sia le caratteristiche del prodotto sia la componente garantita.

Questo prodotto non è facilmente liquidabile. In caso di uscita da un investimento prima del periodo di detenzione raccomandato non vi è alcuna garanzia e potrebbe essere necessario sostenere costi supplementari.

Con riferimento al Capitale della Componente Unit Linked non è prevista alcuna garanzia di rendimento, pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Avete diritto alla restituzione di almeno il 100% del vostro capitale investito nella Componente Gestione Separata in caso di decesso ed in coincidenza con l'operazione di Conversione (10° anniversario della data di decorrenza).

Quali sono i costi?

Andamento dei costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo

dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato e 1.000 Euro all'anno di investimento.

	In caso di disinvestimento dopo 1 anno	In caso di disinvestimento dopo 5 anni	In caso di disinvestimento dopo 10 anni
Costi totali	€ 548	€ 909	€ 1.777
Incidenza annuale dei costi (*)	5,5%	1,8% ogni anno	1,7% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 2,4% prima dei costi e al 0,7% al netto dei costi. Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo vi verrà comunicato in seguito.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita	Incidenza annuale dei costi in caso di uscita dopo 10 anni
Costi di ingresso Diritto Fisso: 24 Euro prelevati direttamente dal premio pagato. Caricamento: 1,50% del premio pagato al netto del diritto fisso. Questa è la cifra massima che può essere addebitata. Sono compresi i costi di distribuzione del prodotto. La persona che vende il prodotto vi informerà del costo effettivo.	0,2%
Costi di uscita Penali riscatto: da 2,00% a 1,00% del valore di riscatto. I costi di uscita sono indicati come N/A nella colonna successiva in quanto non si applicano se il prodotto è conservato fino al periodo di detenzione raccomandato.	NA
Costi correnti registrati ogni anno	
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio Rendimento annuo trattenuto in percentuale dal rendimento lordo realizzato dalla gestione separata Remunera più basato sui rendimenti attesi proiettati rispetto al periodo di detenzione raccomandato. Commissione annua di gestione prelevata in percentuale del patrimonio complessivo lordo del Fondo Interno.	1,5%
Costi di transazione Commissione di performance che varierà a seconda dell'andamento dell'investimento con riferimento al Fondo Interno. Percentuale del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda di quanto viene acquistato e venduto.	0,0%

Documento contenente le informazioni chiave - ALLEGATO

Come leggere questo allegato.

Di seguito le caratteristiche dell'opzione di investimento richiamata che rappresenta la scelta di investire il 50% nella Componente Gestione Separata ed il 50% nella Componente Unit Linked. In particolare per l'opzione si può trovare la descrizione degli obiettivi dell'investimento, l'indicatore sintetico di rischio, gli scenari di performance, i costi totali e l'impatto annuale sul rendimento (RIY). Vengono considerati 3 differenti periodi di detenzione del prodotto, considerando un orizzonte temporale di 10 anni. Vengono inoltre riportati i costi annuali legati alla Combinazione di investimento. Gli scenari mostrano il capitale che si potrebbe ottenere nel corso dei prossimi 10 anni, considerando quattro possibili scenari (stressato, sfavorevole, moderato, favorevole) per l'investimento sottostante. Gli scenari rappresentati sono una stima dei risultati futuri basati su evidenze passate, e non possono considerarsi un indicatore esatto. I rendimenti varieranno a seconda dell'andamento di mercato e da quanto tempo il Contraente deterrà l'investimento. Gli scenari considerano tutti i costi del prodotto. Le imposte di legge sui rendimenti finanziari non sono incluse e possono avere un ulteriore impatto sulla prestazione.

Si consiglia una attenta lettura dei contenuti di seguito riportati.

Combinazione 50% Remunera più - 50% Fondo Conservative



Indicatore sintetico di rischio

Cos'è questa opzione d'investimento?

Obiettivi: obiettivo almeno di conservazione del capitale investito, in ragione della possibilità di selezionare - in fase di sottoscrizione - una ripartizione fissa e predefinita dell'investimento tra la gestione separata ed un unico Fondo Interno caratterizzato da sottostanti di natura esclusivamente obbligazionaria.

Indicatore sintetico di rischio: questa opzione di investimento è stata classificata ad un livello 2 di 7, che corrisponde al livello di rischio basso. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello basso e che è molto improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità dell'emittente di pagare quanto dovuto.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare l'opzione di investimento: investitore che persegue un obiettivo almeno di conservazione del capitale investito, in ragione della possibilità di selezionare - in fase di sottoscrizione - una ripartizione fissa e predefinita dell'investimento tra la gestione separata ed un unico Fondo Interno caratterizzato da sottostanti di natura esclusivamente obbligazionaria, caratterizzato da una tolleranza al rischio ed una capacità di sopportare le perdite che sia quantomeno bassa. Con riferimento alla conoscenza ed esperienza richiesta, all'orizzonte temporale consigliato nonché alla tipologia di investitore a cui non commercializzare il prodotto si rimanda alla precedente sezione "Cos'è questo prodotto?".

Scenari di performance

Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 15 anni. Con riferimento alla parte investita in Gestione Separata gli scenari riportati sono illustrazioni basate sui risultati passati e su alcune ipotesi. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato: 10 anni Esempio di investimento: € 10.000			
Premio assicurativo € 0	In caso di disinvestimento dopo 1 anno	In caso di disinvestimento dopo 5 anni	In caso di disinvestimento dopo 10 anni
Scenari di sopravvivenza	Possibile rimborso al netto dei costi (rendimento medio annuo)		
Minimo	Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di riscatto richiesto prima di 10 anni. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.		
Stress	€ 8.760 (-12,41%)	€ 8.830 (-2,47%)	€ 8.460 (-1,66%)
Sfavorevole	€ 9.160 (-8,41%)	€ 9.400 (-1,22%)	€ 9.630 (-0,38%)
Moderato	€ 9.670 (-3,34%)	€ 10.050 (0,10%)	€ 10.570 (0,56%)
Favorevole	€ 9.990 (-0,07%)	€ 10.660 (1,28%)	€ 11.040 (1,00%)
Scenario in caso di decesso	Possibile rimborso a favore dei vostri beneficiari al netto dei costi		
Evento assicurato	€ 10.110	€ 10.170	€ 10.570

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale e comprendono i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Gli scenari di performance sono il risultato di una media ponderata delle simulazioni di rendimento delle singole componenti del prodotto (Gestione Separata e Fondo Interno) ed il calcolo considera sia le caratteristiche del prodotto sia la componente garantita.

Questo prodotto non è facilmente liquidabile. In caso di uscita da un investimento prima del periodo di detenzione raccomandato non vi è alcuna garanzia e potrebbe essere necessario sostenere costi supplementari.

Con riferimento al Capitale della Componente Unit Linked non è prevista alcuna garanzia di rendimento, pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Avete diritto alla restituzione di almeno il 100% del vostro capitale investito nella Componente Gestione Separata in caso di decesso ed in coincidenza con l'operazione di Conversione (10° anniversario della data di decorrenza).

Quali sono i costi?

Andamento dei costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e

dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato e 1.000 Euro all'anno di investimento.

	In caso di disinvestimento dopo 1 anno	In caso di disinvestimento dopo 5 anni	In caso di disinvestimento dopo 10 anni
Costi totali	€ 520	€ 761	€ 1.465
Incidenza annuale dei costi (*)	5,2%	1,5% ogni anno	1,4% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 2% prima dei costi e al 0,6% al netto dei costi. Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo vi verrà comunicato in seguito.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita	Incidenza annuale dei costi in caso di uscita dopo 10 anni
Costi di ingresso Diritto Fisso: 24 Euro prelevati direttamente dal premio pagato. Caricamento: 1,50% del premio pagato al netto del diritto fisso. Questa è la cifra massima che può essere addebitata. Sono compresi i costi di distribuzione del prodotto. La persona che vende il prodotto vi informerà del costo effettivo.	0,2%
Costi di uscita Penali riscatto: da 2,00% a 1,00% del valore di riscatto. I costi di uscita sono indicati come N/A nella colonna successiva in quanto non si applicano se il prodotto è conservato fino al periodo di detenzione raccomandato.	NA
Costi correnti registrati ogni anno	
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio Rendimento annuo trattenuto in percentuale dal rendimento lordo realizzato dalla gestione separata Remunera più basato sui rendimenti attesi proiettati rispetto al periodo di detenzione raccomandato. Commissione annua di gestione prelevata in percentuale del patrimonio complessivo lordo del Fondo Interno. Commissione di performance che varierà a seconda dell'andamento dell'investimento con riferimento al Fondo Interno.	1,2%
Costi di transazione Percentuale del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda di quanto viene acquistato e venduto.	0,0%

Documento contenente le informazioni chiave - ALLEGATO

Come leggere questo allegato.

Di seguito le caratteristiche dell'opzione di investimento richiamata che rappresenta la scelta di investire il 50% nella Componente Gestione Separata ed il 50% nella Componente Unit Linked. In particolare per l'opzione si può trovare la descrizione degli obiettivi dell'investimento, l'indicatore sintetico di rischio, gli scenari di performance, i costi totali e l'impatto annuale sul rendimento (RIY). Vengono considerati 3 differenti periodi di detenzione del prodotto, considerando un orizzonte temporale di 10 anni. Vengono inoltre riportati i costi annuali legati alla Combinazione di investimento. Gli scenari mostrano il capitale che si potrebbe ottenere nel corso dei prossimi 10 anni, considerando quattro possibili scenari (stressato, sfavorevole, moderato, favorevole) per l'investimento sottostante. Gli scenari rappresentati sono una stima dei risultati futuri basati su evidenze passate, e non possono considerarsi un indicatore esatto. I rendimenti varieranno a seconda dell'andamento di mercato e da quanto tempo il Contraente deterrà l'investimento. Gli scenari considerano tutti i costi del prodotto. Le imposte di legge sui rendimenti finanziari non sono incluse e possono avere un ulteriore impatto sulla prestazione.

Si consiglia una attenta lettura dei contenuti di seguito riportati.

Combinazione 50% Remunera più 50% - Fondo Global Equity



Indicatore sintetico di rischio

Cos'è questa opzione d'investimento?

Obiettivi: obiettivo di moderata crescita del capitale investito, in ragione della possibilità di selezionare - in fase di sottoscrizione - una ripartizione fissa e predefinita dell'investimento tra la gestione separata ed un unico Fondo Interno caratterizzato da sottostanti di natura prevalentemente azionaria.

Indicatore sintetico di rischio: questa opzione di investimento è stata classificata ad un livello 3 di 7, che corrisponde al livello di rischio medio-basso. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e che è molto improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità dell'emittente di pagare quanto dovuto.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare l'opzione di investimento: investitore che persegua un obiettivo almeno di moderata crescita del capitale investito, in ragione della possibilità di selezionare - in fase di sottoscrizione - una ripartizione fissa e predefinita dell'investimento tra la gestione separata ed un unico Fondo Interno caratterizzato da sottostanti di natura principalmente azionaria degli attivi del Fondo collegato, caratterizzato da una tolleranza al rischio ed una capacità di sopportare le perdite che sia quantomeno medio-bassa. Il Fondo Interno soddisfa inoltre l'eventuale esigenza di investitori intenzionati ad effettuare un investimento in Fondi Interni caratterizzati da politiche di investimento orientate a tematiche ambientali, sociali e del buon governo denominate ESG (*Environmental, Social and Governance*). Con riferimento alla conoscenza ed esperienza richiesta, all'orizzonte temporale consigliato nonché alla tipologia di investitore a cui non commercializzare il prodotto si rimanda alla precedente sezione "Cos'è questo prodotto?".

Scenari di performance

Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 15 anni. Con riferimento alla parte investita in Gestione Separata gli scenari riportati sono illustrazioni basate sui risultati passati e su alcune ipotesi. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato: 10 anni			
Esempio di investimento: € 10.000			
Premio assicurativo € 0	In caso di disinvestimento dopo 1 anno	In caso di disinvestimento dopo 5 anni	In caso di disinvestimento dopo 10 anni
Scenari di sopravvivenza	Possibile rimborso al netto dei costi (rendimento medio annuo)		
Minimo	Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di riscatto richiesto prima di 10 anni. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.		
Stress	€ 6.500 (-35,01%)	€ 6.210 (-9,09%)	€ 5.570 (-5,68%)
Sfavorevole	€ 8.340 (-16,55%)	€ 9.510 (-1,00%)	€ 9.740 (-0,27%)
Moderato	€ 9.910 (-0,89%)	€ 11.560 (2,93%)	€ 13.670 (3,17%)
Favorevole	€ 11.350 (13,54%)	€ 13.240 (5,77%)	€ 15.990 (4,81%)
Scenario in caso di decesso	Possibile rimborso a favore dei vostri beneficiari al netto dei costi		
Evento assicurato	€ 10.370	€ 11.720	€ 13.680

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale e comprendono i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Gli scenari di performance sono il risultato di una media ponderata delle simulazioni di rendimento delle singole componenti del prodotto (Gestione Separata e Fondo Interno) ed il calcolo considera sia le caratteristiche del prodotto sia la componente garantita.

Questo prodotto non è facilmente liquidabile. In caso di uscita da un investimento prima del periodo di detenzione raccomandato non vi è alcuna garanzia e potrebbe essere necessario sostenere costi supplementari.

Con riferimento al Capitale della Componente Unit Linked non è prevista alcuna garanzia di rendimento, pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Avete diritto alla restituzione di almeno il 100% del vostro capitale investito nella Componente Gestione Separata in caso di decesso ed in coincidenza con l'operazione di Conversione (10° anniversario della data di decorrenza).

Quali sono i costi?

Andamento dei costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato e 1.000 Euro all'anno di investimento.

	In caso di disinvestimento dopo 1 anno	In caso di disinvestimento dopo 5 anni	In caso di disinvestimento dopo 10 anni
Costi totali	€ 597	€ 1.229	€ 2.657
Incidenza annuale dei costi (*)	6,0%	2,4% ogni anno	2,3% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 5,5% prima dei costi e al 3,2% al netto dei costi. Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo vi verrà comunicato in seguito.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita	Incidenza annuale dei costi in caso di uscita dopo 10 anni
Costi di ingresso Diritto Fisso: 24 Euro prelevati direttamente dal premio pagato. Caricamento: 1,50% del premio pagato al netto del diritto fisso. Questa è la cifra massima che può essere addebitata. Sono compresi i costi di distribuzione del prodotto. La persona che vende il prodotto vi informerà del costo effettivo.	0,2%
Costi di uscita Penali riscatto: da 2,00% a 1,00% del valore di riscatto. I costi di uscita sono indicati come N/A nella colonna successiva in quanto non si applicano se il prodotto è conservato fino al periodo di detenzione raccomandato.	NA
Costi correnti registrati ogni anno	
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio Rendimento annuo trattenuto in percentuale dal rendimento lordo realizzato dalla gestione separata Remunera più basato sui rendimenti attesi proiettati rispetto al periodo di detenzione raccomandato. Commissione annua di gestione prelevata in percentuale del patrimonio complessivo lordo del Fondo Interno.	2,1%
Costi di transazione Commissione di performance che varierà a seconda dell'andamento dell'investimento con riferimento al Fondo Interno. Percentuale del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda di quanto viene acquistato e venduto.	0,0%

Nome del prodotto:
Helvetia MultiAction 2.0 - Fondo Balanced

Identificativo della persona giuridica
815600A960F3539DD239

Caratteristiche ambientali e/ o sociali

Si intende per **investimento sostenibile** un investimento in un'attività economica che contribuisce a un obiettivo ambientale o sociale, purché tale investimento non arrechi un danno significativo a nessun obiettivo ambientale o sociale e le imprese beneficiarie degli investimenti seguano buone pratiche di governance.

La **Tassonomia dell'UE** è un sistema di classificazione istituito dal Regolamento (UE) 2020/852, che stabilisce un elenco di **attività economiche ecosostenibili**. Tale regolamento non stabilisce un elenco di attività economiche socialmente sostenibili. Gli investimenti sostenibili con un obiettivo ambientale potrebbero essere allineati o no alla tassonomia.

Questo prodotto finanziario ha un obiettivo di investimento sostenibile?

Sì

No

Effettuerà un minimo di **investimenti sostenibili con un obiettivo ambientale**:

in attività economiche considerate ecosostenibili conformemente alla tassonomia dell'UE;

in attività economiche che non sono considerate ecosostenibili conformemente alla tassonomia dell'UE;

Effettuerà un minimo di **investimenti sostenibili con un obiettivo sociale**

Promuove caratteristiche ambientali/sociali (A/S) e, pur non avendo come obiettivo un investimento sostenibile, presenterà al suo interno una quota minima del(lo)___di investimenti sostenibili;

con un obiettivo ambientale in attività economiche considerate ecosostenibili conformemente alla tassonomia dell'UE;

con un obiettivo ambientale in attività economiche che non sono considerate ecosostenibili conformemente alla tassonomia dell'UE;

con un obiettivo sociale;

promuove caratteristiche A/S, ma **non effettuerà alcun investimento sostenibile**.



Quali caratteristiche ambientali e/o sociali sono promosse da questo prodotto finanziario?

Il prodotto promuove caratteristiche ambientali e sociali integrando i fattori ESG (ambientali, sociali e di governance) nel processo di investimento.

Le principali caratteristiche sociali e ambientali promosse dal prodotto sono le seguenti:

- **Ambientali**: prevenzione del cambiamento climatico (in termini, ad esempio, di riduzione delle emissioni di carbonio, impronta di carbonio, vulnerabilità ai cambiamenti climatici); risorse naturali (in termini, ad esempio, di scarsità idrica, biodiversità e utilizzo del suolo); prevenzione dell'inquinamento e dei rifiuti (con riferimento alle emissioni tossiche e ai rifiuti, rifiuti di materiali e imballaggi, rifiuti elettronici); opportunità ambientali (nelle tecnologie pulite, nelle energie rinnovabili, nei green building).
- **Sociali**: capitale umano (gestione del lavoro, salute e sicurezza, sviluppo del capitale umano); responsabilità del prodotto (sicurezza e qualità del prodotto, sicurezza chimica, protezione finanziaria dei consumatori, privacy e sicurezza dei dati, investimento responsabile, rischi demografici e sanitari); opportunità sociali (accesso alla comunicazione, accesso ai finanziamenti, accesso all'assistenza sanitaria, opportunità nutrizionali e sanitarie); opposizione degli stakeholder (appalti controversi, relazioni con la comunità).

Inoltre, il prodotto promuove le caratteristiche ambientali e sociali escludendo qualsiasi investimento in società operanti in settori considerati non sostenibili dalla Compagnia, che possono comportare significativi rischi ambientali e sociali.

Non è stato designato nessun benchmark con l'obiettivo di raggiungere le caratteristiche ambientali o sociali promosse dal prodotto.

Gli **indicatori di sostenibilità** misurano in che modo sono rispettate le caratteristiche ambientali o sociali promosse del prodotto finanziario.

Quali indicatori di sostenibilità si utilizzano per misurare il rispetto di ciascuna delle caratteristiche ambientali o sociali promosse dal prodotto finanziario?

Il raggiungimento delle caratteristiche ambientali o sociali promosse è misurato dai seguenti indicatori di sostenibilità:

- l'assenza di investimenti in attività considerate non sostenibili a seguito dell'applicazione dei criteri di esclusione. Il Gestore si impegna ad evitare investimenti in società operanti in settori

- ritenuti non sostenibili e/o che possano comportare significativi rischi ambientali e sociali.
- vengono presi in considerazione i punteggi ambientali, sociali e di governance di ciascun investimento, in termini di rating. Il rating sui pillar E, S e G è calcolato utilizzando i dati e la metodologia di MSCI ESG Research.
- considerazione degli impatti negativi sui fattori di sostenibilità (i "PAI").

● **Quali sono gli obiettivi degli investimenti sostenibili che il prodotto finanziario intende in parte realizzare e in che modo l'investimento sostenibile contribuisce a tali obiettivi?**

Il prodotto promuove caratteristiche ambientali o sociali, ma non si impegna ad effettuare alcun investimento sostenibile ai sensi dell'art. 2 17) del Regolamento 2019/2088.



In che modo gli investimenti sostenibili che il prodotto finanziario intende in parte realizzare non arrecano un danno significativo a nessun obiettivo di investimento sostenibile sotto il profilo ambientale o sociale?

Non applicabile, in quanto il prodotto promuove caratteristiche ambientali o sociali, ma non si impegna ad effettuare alcun investimento sostenibile ai sensi dell'art. 2 17) del Regolamento 2019/2088.

I principali effetti negativi sono gli effetti negativi più significativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità relativi a problematiche ambientali, sociali e concernenti il personale, il rispetto dei diritti umani e le questioni relative alla lotta alla corruzione attiva e passiva.

In che modo si è tenuto conto degli indicatori degli effetti negativi sui fattori di sostenibilità?

Non applicabile, in quanto il prodotto promuove caratteristiche ambientali o sociali, ma non si impegna ad effettuare alcun investimento sostenibile ai sensi dell'art. 2 17) del Regolamento 2019/2088.

In che modo gli investimenti sostenibili sono allineati con le linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali e con i Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani?
Descrizione dettagliata:

Non applicabile, in quanto il prodotto promuove caratteristiche ambientali o sociali, ma non si impegna ad effettuare alcun investimento sostenibile ai sensi dell'art. 2 17) del Regolamento 2019/2088.



Questo prodotto finanziario prende in considerazione i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità?

Sì

No

Sebbene tutti i PAI obbligatori siano calcolati e monitorati, la Compagnia prioritizza un sottoinsieme specifico di PAI, che può aumentare nel tempo.

Data la disponibilità ancora limitata di dati affidabili su molti PAI, l'elevata variabilità dei dati sui PAI a livello settoriale e geografico, nonché la loro natura retrospettiva, non viene fissata alcuna soglia o limite rigoroso.

Criteri di esclusione vengono applicati ad un sottoinsieme di PAI.

In particolare:

PAI 4 - Esposizione a imprese attive nel settore dei combustibili fossili - La Compagnia esclude titoli di emittenti societari che generano più di un determinato ammontare delle proprie entrate dall'estrazione e/o vendita di carbone termico.

PAI 10 - Violazioni dei principi del Global Compact delle Nazioni Unite e delle linee guida dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) destinate alle imprese multinazionali - La Compagnia esclude titoli di emittenti societari coinvolti in controversie ESG molto severe.

PAI 14 - Esposizione ad armi controverse (mine anti uomo, munizioni a grappolo, armi chimiche e armi biologiche) - La Compagnia esclude titoli di emittenti societari che sono direttamente coinvolti nello sviluppo, nella produzione, nella manutenzione o nella vendita di "armi vietate", come definito da diverse convenzioni internazionali. La Compagnia dispone di un procedimento per identificare le

aziende che producono munizioni a grappolo e mine anti uomo e tutte le società che forniscono componenti e sistemi che sono stati specificamente progettati o modificati per adattarsi all'uso di queste armi controverse per le sue decisioni di investimento.

PAI 16 - Paesi che beneficiano degli investimenti soggetti a violazioni sociali - In merito alle disposizioni in materia di sanzioni internazionali, la Compagnia esegue controlli pre e post - negoziazione per tutti i titoli quotati, gli emittenti e altri controparti. La Compagnia si astiene da investimenti e relazioni d'affari legati a uno specifico gruppo di paesi per i quali prevalgono disposizioni sanzionatorie globali di carattere economico motivate dai diritti umani (imposte dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite).

Le informazioni relative ai PAI sui fattori di sostenibilità saranno disponibili nella relazione annuale del prodotto.



Qual è la strategia di investimento seguita da questo prodotto finanziario?

Oltre alla tradizionale analisi finanziaria, le seguenti attività, incentrate sulle caratteristiche ambientali e sociali, sono parte integrante del processo di investimento:

Integrazione ESG

I punteggi ambientali, sociali e di governance di ogni singolo investimento diretto (ad esempio titoli azionari e obbligazionari) sono considerati insieme ai tradizionali criteri di analisi e valutazione, a livello di singolo strumento.

Questo obiettivo è raggiunto da un'ottimizzazione che consiste principalmente nell'evitare e/o ridurre le posizioni con i punteggi ESG più bassi, preferendo le società con punteggi ESG più alti.

Lista di esclusione

Non sono consentiti investimenti in società operanti in settori ritenuti non sostenibili e/o che possono comportare significativi rischi ambientali e sociali (quali armi controverse e carbone termico) quando la quota di fatturato derivante da tali attività è superiore ad una determinata soglia.

Presenza in considerazione dei PAI

L'impatto negativo degli investimenti sui fattori di sostenibilità viene mitigato concentrandosi su uno specifico sottoinsieme di PAI. Maggiori dettagli sono riportati all'interno della domanda «Questo prodotto finanziario prende in considerazione i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità?»

Con riferimento agli investimenti effettuati in strumenti finanziari che si classificano come fondi o ETF, il concetto di promozione di caratteristiche ambientali e sociali è applicato a livello aggregato di fondo ed impostato in modo tale da privilegiare prodotti classificati ex art. 8/9 SFDR di asset manager terzi che hanno adottato una politica di sostenibilità in linea a quella definita dalla Compagnia.

- ***Quali sono gli elementi vincolanti della strategia di investimento usati per selezionare gli investimenti al fine di rispettare ciascuna delle caratteristiche ambientali o sociali promosse da questo prodotto finanziario?***

Integrazione ESG

- Gli investimenti diretti allineati alle caratteristiche ambientali e sociali promossi dal prodotto sono quelli con un rating specifico minimo pari o superiore a "BB" (considerando il seguente ordine crescente: CCC, B, BB, BBB, A, AA, AAA) sul pillar "Environmental" e "Social". Il rating è calcolato utilizzando i dati e la metodologia MSCI ESG Research.

Lista di esclusione

- Il prodotto rispetta determinati criteri di esclusione per i quali non sono ammessi investimenti diretti in imprese operanti in settori ritenuti non sostenibili e/o che possono comportare significativi rischi ambientali e sociali oltre una certa soglia.

Nello specifico la Compagnia esclude i titoli di emittenti societari che:

- sono direttamente coinvolti nello sviluppo, nella produzione, nella manutenzione o nella vendita di "armi vietate", come definito da diverse convenzioni internazionali. La Compagnia dispone di un procedimento per identificare le aziende che producono munizioni a grappolo e mine antiuomo e tutte le società che forniscono componenti e sistemi che sono stati specificamente progettati o modificati per adattarsi all'uso di queste armi controverse per le

La strategia di investimento guida le decisioni di investimento sulla base di fattori quali gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio.

- sue decisioni di investimento;
- generano più di un determinato ammontare delle proprie entrate dall'estrazione e/o vendita di carbone termico;
- generano più di un determinato ammontare delle proprie entrate dalle sabbie bituminose
- generano più di un determinato ammontare delle proprie entrate dal settore delle armi nucleari
- sono coinvolti in controversie ESG molto severe
- sono produttori di tabacco

Tutte le esclusioni sono monitorate nell'ambito di un controllo mensile della conformità degli investimenti.

In merito alle disposizioni in materia di sanzioni internazionali, la Compagnia esegue controlli pre e post-negoziatore per tutti i titoli quotati, gli emittenti e altre controparti. La Compagnia si astiene da investimenti e relazioni d'affari legati a uno specifico gruppo di paesi per i quali prevalgono disposizioni sanzionatorie globali di carattere economico motivate dai diritti umani (imposte dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite).

Per quanto riguarda gli investimenti indiretti (OICR ed ETF), l'allineamento alle caratteristiche ambientali e sociali viene verificato attraverso la classificazione ex art. 8/9 SFDR, a patto che tale classificazione sia data da un Asset Manager a seguito di un'adeguata Due Diligence effettuata sul criterio di assegnazione di tale caratteristica.

● **Qual è il tasso minimo impegnato per ridurre la portata degli investimenti considerati prima dell'applicazione di tale strategia di investimento?**

Il Comparto non si impegna a ridurre il proprio universo di investimento di una percentuale minima prima dell'applicazione della propria strategia di investimento.

● **Qual è la politica per la valutazione delle prassi di buona governance delle imprese beneficiarie degli investimenti?**

La valutazione delle pratiche di buona governance è un pilastro centrale del processo di investimento adottato dalla Compagnia e consiste nel garantire che la governance di ciascuna società beneficiaria dell'investimento diretto sia basata su regole di condotta allineate alle best practices internazionali e ispirate alla presa in considerazione gli interessi di tutte le parti interessate.

La Compagnia applica un elemento vincolante, costituito da un punteggio pari o superiore a "BB" per il pilastro di Governance delle società partecipate (considerando la seguente scala: CCC, B, BB, BBB, A, AA, AAA). Sono inoltre escluse dal perimetro le imprese beneficiarie di investimenti contrassegnati con una red flag per i quali, dalla valutazione del coinvolgimento diretto negli impatti negativi più gravi, risulta che questi non siano ancora stati mitigati con soddisfazione di tutti gli stakeholders coinvolti di investimento. Entrambe le valutazioni sono calcolate utilizzando i dati e la metodologia MSCI ESG Research.

Le prassi di buona governance comprendono solide strutture di gestione, relazioni con il personale, remunerazione del personale e rispetto degli obblighi fiscali.



Qual è l'allocazione degli attivi programmata per questo prodotto finanziario?

In conformità con l'elemento vincolante della strategia di investimento adottata al fine di promuovere le caratteristiche ambientali e sociali, la quota minima di investimenti allineata alle caratteristiche ambientali e sociali (#1 Allineata alle caratteristiche A/S) deve essere almeno il 70% del portafoglio.

La quota residua di investimenti che non sono inclusi negli investimenti per promuovere le caratteristiche ambientali o sociali o negli investimenti sostenibili (#2 Altro) dovrebbe essere limitata a:


- denaro contante, che può essere detenuto come liquidità accessoria ai fini del bilanciamento del rischio;
- derivati che possono essere detenuti a fini di investimento al fine di attuare la propria politica di investimento e/o al fine di copertura del rischio, ma non per promuovere caratteristiche ambientali e/o sociali; e
- titoli per i quali non sono disponibili i dati rilevanti.
- titoli che non rientrano nei limiti definiti per la promozione di caratteristiche A/S

Con riferimento alle garanzie minime ambientali e sociali, la Compagnia monitora ogni aspetto rilevante, inclusa la violazione delle Linee guida OCSE per le imprese multinazionali e dei Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, utilizzando dati di terze parti.

L'allocazione degli attivi descrive la quota di investimenti in attivi specifici.

Le attività allineate alla tassonomia sono espresse in percentuale di:

- **fatturato:** quota di entrate da attività verdi delle imprese beneficiarie degli investimenti;
- **spese in conto capitale (CapEx):** investimenti verdi effettuati dalle imprese beneficiarie degli investimenti, ad es. per la transizione verso un'economia verde;
- **spese operative (OpEx):** attività operative verdi delle imprese beneficiarie degli investimenti.



- **In che modo l'utilizzo di strumenti derivati rispetta le caratteristiche ambientali o sociali promosse dal prodotto finanziario?**

Nonostante il prodotto possa utilizzare i derivati a fini di copertura, gli stessi non sono utilizzati per promuovere caratteristiche ambientali o sociali.



- **In quale misura minima gli investimenti sostenibili con un obiettivo ambientale sono allineati alla Tassonomia dell'UE?**

Il prodotto promuove caratteristiche ambientali o sociali, ma non si impegna ad effettuare alcun investimento sostenibile ai sensi dell'art. 2 17) del Regolamento 2019/2088.

- **Il prodotto finanziario investe in attività connesse al gas fossile e/o all'energia nucleare conformi alla tassonomia dell'UE^[1]?**

Sì

Gas fossile Energia nucleare

No


Per conformarsi alla tassonomia dell'UE, i criteri per il **gas fossile** comprendono limitazioni delle emissioni e il passaggio all'energia da fonti totalmente rinnovabili o ai combustibili a basse emissioni di carbonio entro la fine del 2035. Per **l'energia nucleare**, i criteri comprendono norme complete in materia di sicurezza e gestione dei rifiuti.

Le attività abilitanti consentono direttamente ad altre attività di apportare un contributo sostanziale a un obiettivo ambientale.

Le attività di transizione sono attività per le quali non sono ancora disponibili alternative a basse emissioni di carbonio e che presentano, tra gli altri, livelli di emissione di gas a effetto serra corrispondenti alla migliore prestazione.

I due grafici che seguono mostrano in verde la percentuale minima di investimenti allineati alla tassonomia dell'UE. Poiché non esiste una metodologia adeguata per determinare l'allineamento delle obbligazioni sovrane* alla tassonomia, il primo grafico mostra l'allineamento alla tassonomia in relazione a tutti gli investimenti del prodotto finanziario comprese le obbligazioni sovrane, mentre il secondo grafico mostra l'allineamento alla tassonomia solo in relazione agli investimenti del prodotto finanziario diversi dalle obbligazioni sovrane.

[1]: Le attività connesse al gas fossile e/o all'energia nucleare sono conformi alla tassonomia dell'UE solo se contribuiscono all'azione di contenimento del cambiamento climatico ("mitigazione del cambiamento climatico") e non danneggiano in modo significativo alcun obiettivo della tassonomia dell'UE - a tal proposito vedere la nota esplicativa a margine sinistro. I criteri completi riguardanti le attività economiche connesse al gas fossile e all'energia nucleare che sono conformi alla tassonomia dell'UE sono stabiliti nel regolamento delegato (UE) 2022/1214 della Commissione.



● **Qual è la quota minima di investimenti in attività di transizione e abilitanti?**

Il prodotto non si impegna ad investire in attività transitorie ed abilitanti.

Gli investimenti sostenibili non allineati con la tassonomia Europea sono investimenti sostenibili con un obiettivo ambientale che **non tengono conto dei criteri** per le attività economiche ecosostenibili conformemente alla tassonomia dell'UE.



● **Qual è la quota minima di investimenti sostenibili con un obiettivo ambientale che non sono allineati alla tassonomia dell'UE?**

Il prodotto promuove caratteristiche ambientali o sociali, ma non si impegna ad effettuare alcun investimento sostenibile con obiettivi ambientali, ai sensi dell'art. 2 17 del Regolamento 2019/2088.



● **Qual è la quota minima di investimenti socialmente sostenibili?**

Il prodotto promuove caratteristiche ambientali o sociali, ma non si impegna ad effettuare alcun investimento sostenibile con obiettivi sociali, ai sensi dell'art. 2 17) del Regolamento 2019/2088.



● **Quali investimenti sono compresi nella categoria "#2 Altri", qual è il loro scopo ed esistono garanzie minime di salvaguardia ambientale o sociale?**

La quota di investimenti non destinati alla promozione di caratteristiche ambientali o sociali, o non classificati come investimenti sostenibili (#2 Altro) è limitata a:

- denaro contante, che può essere detenuto come liquidità accessoria o i fini del bilanciamento del rischio;
- derivati che possono essere detenuti a fini di investimento al fine di attuare la propria politica di investimento e/o ai fini di copertura del rischio, ma non per promuovere caratteristiche ambientali e sociali;
- titoli per i quali non sono disponibili i dati rilevanti;
- titoli che non rientrano nei limiti definiti per la promozione di caratteristiche A/S.

Con riferimento alle garanzie minime ambientali e sociali, la Compagnia monitora ogni aspetto rilevante, inclusa la violazione delle Linee guida OCSE per le imprese multinazionali e dei Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, utilizzando dati di terze parti.



● **È designato un indice specifico come indice di riferimento per determinare se questo prodotto finanziario è allineato alle caratteristiche ambientali e/o sociali che promuove?**

Non è stato designato nessun benchmark specifico realizzato al fine di promuovere le caratteristiche ambientali o sociali del prodotto.

● **In che modo l'indice di riferimento è costantemente allineato a ciascuna delle caratteristiche ambientali o sociali promosse dal prodotto finanziario?**

Non applicabile in virtù dell'assenza di uno specifico benchmark ESG.

● **In che modo si garantisce l'allineamento su base continuativa della strategia di investimento**

Gli indici di riferimento sono

indici atti a misurare se il prodotto finanziario rispetta le caratteristiche ambientali o sociali che promuove.

con la metodologia dell'indice?

Non applicabile in virtù dell'assenza di uno specifico benchmark ESG.

● ***In che modo l'indice designato differisce da un indice generale di mercato pertinente?***

Non applicabile in virtù dell'assenza di uno specifico benchmark ESG.

● ***Dov'è reperibile la metodologia usata per il calcolo dell'indice designato?***

Non applicabile in virtù dell'assenza di uno specifico benchmark ESG.



Dove è possibile reperire online informazioni più specificamente mirate al prodotto?

Informazioni più specificamente mirate al prodotto sono reperibili sul sito web:
<https://www.helvetia.com/it/web/it/prodotti-e-servizi/prodotti-dedicati-alla-bancaassicurazione/prodotti/risparmi-e-investimento/helvetia-multiaction-2-0.html>

Nome del prodotto:
Helvetia MultiAction 2.0 - Fondo Global Equity

Identificativo della persona giuridica
815600A960F3539DD239

Caratteristiche ambientali e/ o sociali

Si intende per **investimento sostenibile** un investimento in un'attività economica che contribuisce a un obiettivo ambientale o sociale, purché tale investimento non arrechi un danno significativo a nessun obiettivo ambientale o sociale e le imprese beneficiarie degli investimenti seguano buone pratiche di governance.

La **Tassonomia dell'UE** è un sistema di classificazione istituito dal Regolamento (UE) 2020/852, che stabilisce un elenco di **attività economiche ecosostenibili**. Tale regolamento non stabilisce un elenco di attività economiche socialmente sostenibili. Gli investimenti sostenibili con un obiettivo ambientale potrebbero essere allineati o no alla tassonomia.

Questo prodotto finanziario ha un obiettivo di investimento sostenibile?

Sì

No

Effettuerà un minimo di **investimenti sostenibili con un obiettivo ambientale**:

in attività economiche considerate ecosostenibili conformemente alla tassonomia dell'UE;

in attività economiche che non sono considerate ecosostenibili conformemente alla tassonomia dell'UE;

Effettuerà un minimo di **investimenti sostenibili con un obiettivo sociale**

Promuove caratteristiche ambientali/sociali (A/S) e, pur non avendo come obiettivo un investimento sostenibile, presenterà al suo interno una quota minima del(10)___di investimenti sostenibili;

con un obiettivo ambientale in attività economiche considerate ecosostenibili conformemente alla tassonomia dell'UE;

con un obiettivo ambientale in attività economiche che non sono considerate ecosostenibili conformemente alla tassonomia dell'UE;

con un obiettivo sociale;

promuove caratteristiche A/S, ma **non effettuerà alcun investimento sostenibile**.



Quali caratteristiche ambientali e/o sociali sono promosse da questo prodotto finanziario?

Il prodotto promuove caratteristiche ambientali e sociali integrando i fattori ESG (ambientali, sociali e di governance) nel processo di investimento.

Le principali caratteristiche sociali e ambientali promosse dal prodotto sono le seguenti:

- **Ambientali**: prevenzione del cambiamento climatico (in termini, ad esempio, di riduzione delle emissioni di carbonio, impronta di carbonio, vulnerabilità ai cambiamenti climatici); risorse naturali (in termini, ad esempio, di scarsità idrica, biodiversità e utilizzo del suolo); prevenzione dell'inquinamento e dei rifiuti (con riferimento alle emissioni tossiche e ai rifiuti, rifiuti di materiali e imballaggi, rifiuti elettronici); opportunità ambientali (nelle tecnologie pulite, nelle energie rinnovabili, nei green building).
- **Sociali**: capitale umano (gestione del lavoro, salute e sicurezza, sviluppo del capitale umano); responsabilità del prodotto (sicurezza e qualità del prodotto, sicurezza chimica, protezione finanziaria dei consumatori, privacy e sicurezza dei dati, investimento responsabile, rischi demografici e sanitari); opportunità sociali (accesso alla comunicazione, accesso ai finanziamenti, accesso all'assistenza sanitaria, opportunità nutrizionali e sanitarie); opposizione degli stakeholder (appalti controversi, relazioni con la comunità).

Inoltre, il prodotto promuove le caratteristiche ambientali e sociali escludendo qualsiasi investimento in società operanti in settori considerati non sostenibili dalla Compagnia, che possono comportare significativi rischi ambientali e sociali.

Non è stato designato nessun benchmark con l'obiettivo di raggiungere le caratteristiche ambientali o sociali promosse dal prodotto.

Gli indicatori di sostenibilità misurano in che modo sono rispettate le caratteristiche ambientali o sociali promosse del prodotto finanziario.

Quali indicatori di sostenibilità si utilizzano per misurare il rispetto di ciascuna delle caratteristiche ambientali o sociali promosse dal prodotto finanziario?

Il raggiungimento delle caratteristiche ambientali o sociali promosse è misurato dai seguenti indicatori di sostenibilità:

- l'assenza di investimenti in attività considerate non sostenibili a seguito dell'applicazione dei criteri di esclusione. Il Gestore si impegna ad evitare investimenti in società operanti in settori

- ritenuti non sostenibili e/o che possano comportare significativi rischi ambientali e sociali.
- vengono presi in considerazione i punteggi ambientali, sociali e di governance di ciascun investimento, in termini di rating. Il rating sui pillar E, S e G è calcolato utilizzando i dati e la metodologia di MSCI ESG Research.
- considerazione degli impatti negativi sui fattori di sostenibilità (i "PAI").

● **Quali sono gli obiettivi degli investimenti sostenibili che il prodotto finanziario intende in parte realizzare e in che modo l'investimento sostenibile contribuisce a tali obiettivi?**

Il prodotto promuove caratteristiche ambientali o sociali, ma non si impegna ad effettuare alcun investimento sostenibile ai sensi dell'art. 2 17) del Regolamento 2019/2088.



In che modo gli investimenti sostenibili che il prodotto finanziario intende in parte realizzare non arrecano un danno significativo a nessun obiettivo di investimento sostenibile sotto il profilo ambientale o sociale?

Non applicabile, in quanto il prodotto promuove caratteristiche ambientali o sociali, ma non si impegna ad effettuare alcun investimento sostenibile ai sensi dell'art. 2 17) del Regolamento 2019/2088.

I principali effetti negativi sono gli effetti negativi più significativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità relativi a problematiche ambientali, sociali e concernenti il personale, il rispetto dei diritti umani e le questioni relative alla lotta alla corruzione attiva e passiva.

In che modo si è tenuto conto degli indicatori degli effetti negativi sui fattori di sostenibilità?

Non applicabile, in quanto il prodotto promuove caratteristiche ambientali o sociali, ma non si impegna ad effettuare alcun investimento sostenibile ai sensi dell'art. 2 17) del Regolamento 2019/2088.

In che modo gli investimenti sostenibili sono allineati con le linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali e con i Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani?
Descrizione dettagliata:

Non applicabile, in quanto il prodotto promuove caratteristiche ambientali o sociali, ma non si impegna ad effettuare alcun investimento sostenibile ai sensi dell'art. 2 17) del Regolamento 2019/2088.



Questo prodotto finanziario prende in considerazione i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità?

Sì

No

Sebbene tutti i PAI obbligatori siano calcolati e monitorati, la Compagnia prioritizza un sottoinsieme specifico di PAI, che può aumentare nel tempo.

Data la disponibilità ancora limitata di dati affidabili su molti PAI, l'elevata variabilità dei dati sui PAI a livello settoriale e geografico, nonché la loro natura retrospettiva, non viene fissata alcuna soglia o limite rigoroso.

Criteri di esclusione vengono applicati ad un sottoinsieme di PAI.

In particolare:

PAI 4 - Esposizione a imprese attive nel settore dei combustibili fossili - La Compagnia esclude titoli di emittenti societari che generano più di un determinato ammontare delle proprie entrate dall'estrazione e/o vendita di carbone termico.

PAI 10 - Violazioni dei principi del Global Compact delle Nazioni Unite e delle linee guida dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) destinate alle imprese multinazionali - La Compagnia esclude titoli di emittenti societari coinvolti in controversie ESG molto severe.

PAI 14 - Esposizione ad armi controverse (mine anti uomo, munizioni a grappolo, armi chimiche e armi biologiche) - La Compagnia esclude titoli di emittenti societari che sono direttamente coinvolti nello sviluppo, nella produzione, nella manutenzione o nella vendita di "armi vietate", come definito da diverse convenzioni internazionali. La Compagnia dispone di un procedimento per identificare le

aziende che producono munizioni a grappolo e mine anti uomo e tutte le società che forniscono componenti e sistemi che sono stati specificamente progettati o modificati per adattarsi all'uso di queste armi controverse per le sue decisioni di investimento.

PAI 16 - Paesi che beneficiano degli investimenti soggetti a violazioni sociali - In merito alle disposizioni in materia di sanzioni internazionali, la Compagnia esegue controlli pre e post - negoziazione per tutti i titoli quotati, gli emittenti e altri controparti. La Compagnia si astiene da investimenti e relazioni d'affari legati a uno specifico gruppo di paesi per i quali prevalgono disposizioni sanzionatorie globali di carattere economico motivate dai diritti umani (imposte dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite).

Le informazioni relative ai PAI sui fattori di sostenibilità saranno disponibili nella relazione annuale del prodotto.



Qual è la strategia di investimento seguita da questo prodotto finanziario?

Oltre alla tradizionale analisi finanziaria, le seguenti attività, incentrate sulle caratteristiche ambientali e sociali, sono parte integrante del processo di investimento:

Integrazione ESG

I punteggi ambientali, sociali e di governance di ogni singolo investimento diretto (ad esempio titoli azionari e obbligazionari) sono considerati insieme ai tradizionali criteri di analisi e valutazione, a livello di singolo strumento.

Questo obiettivo è raggiunto da un'ottimizzazione che consiste principalmente nell'evitare e/o ridurre le posizioni con i punteggi ESG più bassi, preferendo le società con punteggi ESG più alti.

Lista di esclusione

Non sono consentiti investimenti in società operanti in settori ritenuti non sostenibili e/o che possono comportare significativi rischi ambientali e sociali (quali armi controverse e carbone termico) quando la quota di fatturato derivante da tali attività è superiore ad una determinata soglia.

Presenza in considerazione dei PAI

L'impatto negativo degli investimenti sui fattori di sostenibilità viene mitigato concentrandosi su uno specifico sottoinsieme di PAI. Maggiori dettagli sono riportati all'interno della domanda «Questo prodotto finanziario prende in considerazione i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità?»

Con riferimento agli investimenti effettuati in strumenti finanziari che si classificano come fondi o ETF, il concetto di promozione di caratteristiche ambientali e sociali è applicato a livello aggregato di fondo ed impostato in modo tale da privilegiare prodotti classificati ex art. 8/9 SFDR di asset manager terzi che hanno adottato una politica di sostenibilità in linea a quella definita dalla Compagnia.

- ***Quali sono gli elementi vincolanti della strategia di investimento usati per selezionare gli investimenti al fine di rispettare ciascuna delle caratteristiche ambientali o sociali promosse da questo prodotto finanziario?***

Integrazione ESG

- Gli investimenti diretti allineati alle caratteristiche ambientali e sociali promossi dal prodotto sono quelli con un rating specifico minimo pari o superiore a "BB" (considerando il seguente ordine crescente: CCC, B, BB, BBB, A, AA, AAA) sul pillar "Environmental" e "Social". Il rating è calcolato utilizzando i dati e la metodologia MSCI ESG Research.

Lista di esclusione

- Il prodotto rispetta determinati criteri di esclusione per i quali non sono ammessi investimenti diretti in imprese operanti in settori ritenuti non sostenibili e/o che possono comportare significativi rischi ambientali e sociali oltre una certa soglia.

Nello specifico la Compagnia esclude i titoli di emittenti societari che:

- sono direttamente coinvolti nello sviluppo, nella produzione, nella manutenzione o nella vendita di "armi vietate", come definito da diverse convenzioni internazionali. La Compagnia dispone di un procedimento per identificare le aziende che producono munizioni a grappolo e mine antiuomo e tutte le società che forniscono componenti e sistemi che sono stati specificamente progettati o modificati per adattarsi all'uso di queste armi controverse per le

La strategia di investimento guida le decisioni di investimento sulla base di fattori quali gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio.

- sue decisioni di investimento;
- generano più di un determinato ammontare delle proprie entrate dall'estrazione e/o vendita di carbone termico;
- generano più di un determinato ammontare delle proprie entrate dalle sabbie bituminose
- generano più di un determinato ammontare delle proprie entrate dal settore delle armi nucleari
- sono coinvolti in controversie ESG molto severe
- sono produttori di tabacco

Tutte le esclusioni sono monitorate nell'ambito di un controllo mensile della conformità degli investimenti.

In merito alle disposizioni in materia di sanzioni internazionali, la Compagnia esegue controlli pre e post-negoziato per tutti i titoli quotati, gli emittenti e altre controparti. La Compagnia si astiene da investimenti e relazioni d'affari legati a uno specifico gruppo di paesi per i quali prevalgono disposizioni sanzionatorie globali di carattere economico motivate dai diritti umani (imposte dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite).

Per quanto riguarda gli investimenti indiretti (OICR ed ETF), l'allineamento alle caratteristiche ambientali e sociali viene verificato attraverso la classificazione ex art. 8/9 SFDR, a patto che tale classificazione sia data da un Asset Manager a seguito di un'adeguata Due Diligence effettuata sul criterio di assegnazione di tale caratteristica.

● **Qual è il tasso minimo impegnato per ridurre la portata degli investimenti considerati prima dell'applicazione di tale strategia di investimento?**

Il Comparto non si impegna a ridurre il proprio universo di investimento di una percentuale minima prima dell'applicazione della propria strategia di investimento.

● **Qual è la politica per la valutazione delle prassi di buona governance delle imprese beneficiarie degli investimenti?**

La valutazione delle pratiche di buona governance è un pilastro centrale del processo di investimento adottato dalla Compagnia e consiste nel garantire che la governance di ciascuna società beneficiaria dell'investimento diretto sia basata su regole di condotta allineate alle best practices internazionali e ispirate alla presa in considerazione gli interessi di tutte le parti interessate.

La Compagnia applica un elemento vincolante, costituito da un punteggio pari o superiore a "BB" per il pilastro di Governance delle società partecipate (considerando la seguente scala: CCC, B, BB, BBB, A, AA, AAA). Sono inoltre escluse dal perimetro le imprese beneficiarie di investimenti contrassegnati con una red flag per i quali, dalla valutazione del coinvolgimento diretto negli impatti negativi più gravi, risulta che questi non siano ancora stati mitigati con soddisfazione di tutti gli stakeholders coinvolti di investimento. Entrambe le valutazioni sono calcolate utilizzando i dati e la metodologia MSCI ESG Research.

Le prassi di buona governance comprendono solide strutture di gestione, relazioni con il personale, remunerazione del personale e rispetto degli obblighi fiscali.



Qual è l'allocazione degli attivi programmata per questo prodotto finanziario?

In conformità con l'elemento vincolante della strategia di investimento adottata al fine di promuovere le caratteristiche ambientali e sociali, la quota minima di investimenti allineata alle caratteristiche ambientali e sociali (#1 Allineata alle caratteristiche A/S) deve essere almeno il 70% del portafoglio.

La quota residua di investimenti che non sono inclusi negli investimenti per promuovere le caratteristiche ambientali o sociali o negli investimenti sostenibili (#2 Altro) dovrebbe essere limitata a:


- denaro contante, che può essere detenuto come liquidità accessoria ai fini del bilanciamento del rischio;
- derivati che possono essere detenuti a fini di investimento al fine di attuare la propria politica di investimento e/o al fine di copertura del rischio, ma non per promuovere caratteristiche ambientali e/o sociali; e
- titoli per i quali non sono disponibili i dati rilevanti.
- titoli che non rientrano nei limiti definiti per la promozione di caratteristiche A/S

Con riferimento alle garanzie minime ambientali e sociali, la Compagnia monitora ogni aspetto rilevante, inclusa la violazione delle Linee guida OCSE per le imprese multinazionali e dei Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, utilizzando dati di terze parti.

L'allocazione degli attivi descrive la quota di investimenti in attivi specifici.

Le attività allineate alla tassonomia sono espresse in percentuale di:

- **fatturato:** quota di entrate da attività verdi delle imprese beneficiarie degli investimenti;
- **spese in conto capitale (CapEx):** investimenti verdi effettuati dalle imprese beneficiarie degli investimenti, ad es. per la transizione verso un'economia verde;
- **spese operative (OpEx):** attività operative verdi delle imprese beneficiarie degli investimenti.



- **In che modo l'utilizzo di strumenti derivati rispetta le caratteristiche ambientali o sociali promosse dal prodotto finanziario?**

Nonostante il prodotto possa utilizzare i derivati a fini di copertura, gli stessi non sono utilizzati per promuovere caratteristiche ambientali o sociali.



- **In quale misura minima gli investimenti sostenibili con un obiettivo ambientale sono allineati alla Tassonomia dell'UE?**

Il prodotto promuove caratteristiche ambientali o sociali, ma non si impegna ad effettuare alcun investimento sostenibile ai sensi dell'art. 2 17) del Regolamento 2019/2088.

- **Il prodotto finanziario investe in attività connesse al gas fossile e/o all'energia nucleare conformi alla tassonomia dell'UE^[1]?**

Sì

Gas fossile

Energia nucleare

No


Per conformarsi alla tassonomia dell'UE, i criteri per il **gas fossile** comprendono limitazioni delle emissioni e il passaggio all'energia da fonti totalmente rinnovabili o ai combustibili a basse emissioni di carbonio entro la fine del 2035. Per **l'energia nucleare**, i criteri comprendono norme complete in materia di sicurezza e gestione dei rifiuti.

Le attività abilitanti consentono direttamente ad altre attività di apportare un contributo sostanziale a un obiettivo ambientale.

Le attività di transizione sono attività per le quali non sono ancora disponibili alternative a basse emissioni di carbonio e che presentano, tra gli altri, livelli di emissione di gas a effetto serra corrispondenti alla migliore prestazione.

I due grafici che seguono mostrano in verde la percentuale minima di investimenti allineati alla tassonomia dell'UE. Poiché non esiste una metodologia adeguata per determinare l'allineamento delle obbligazioni sovrane* alla tassonomia, il primo grafico mostra l'allineamento alla tassonomia in relazione a tutti gli investimenti del prodotto finanziario comprese le obbligazioni sovrane, mentre il secondo grafico mostra l'allineamento alla tassonomia solo in relazione agli investimenti del prodotto finanziario diversi dalle obbligazioni sovrane.

[1]: Le attività connesse al gas fossile e/o all'energia nucleare sono conformi alla tassonomia dell'UE solo se contribuiscono all'azione di contenimento del cambiamento climatico ("mitigazione del cambiamento climatico") e non danneggiano in modo significativo alcun obiettivo della tassonomia dell'UE - a tal proposito vedere la nota esplicativa a margine sinistro. I criteri completi riguardanti le attività economiche connesse al gas fossile e all'energia nucleare che sono conformi alla tassonomia dell'UE sono stabiliti nel regolamento delegato (UE) 2022/1214 della Commissione.



● **Qual è la quota minima di investimenti in attività di transizione e abilitanti?**

Il prodotto non si impegna ad investire in attività transitorie ed abilitanti.

Gli investimenti sostenibili non allineati con la tassonomia Europea sono investimenti sostenibili con un obiettivo ambientale che **non tengono conto dei criteri** per le attività economiche ecosostenibili conformemente alla tassonomia dell'UE.



● **Qual è la quota minima di investimenti sostenibili con un obiettivo ambientale che non sono allineati alla tassonomia dell'UE?**

Il prodotto promuove caratteristiche ambientali o sociali, ma non si impegna ad effettuare alcun investimento sostenibile con obiettivi ambientali, ai sensi dell'art. 2 17 del Regolamento 2019/2088.



● **Qual è la quota minima di investimenti socialmente sostenibili?**

Il prodotto promuove caratteristiche ambientali o sociali, ma non si impegna ad effettuare alcun investimento sostenibile con obiettivi sociali, ai sensi dell'art. 2 17) del Regolamento 2019/2088.



● **Quali investimenti sono compresi nella categoria "#2 Altri", qual è il loro scopo ed esistono garanzie minime di salvaguardia ambientale o sociale?**

La quota di investimenti non destinati alla promozione di caratteristiche ambientali o sociali, o non classificati come investimenti sostenibili (#2 Altro) è limitata a:

- denaro contante, che può essere detenuto come liquidità accessoria o i fini del bilanciamento del rischio;
- derivati che possono essere detenuti a fini di investimento al fine di attuare la propria politica di investimento e/o ai fini di copertura del rischio, ma non per promuovere caratteristiche ambientali e sociali;
- titoli per i quali non sono disponibili i dati rilevanti;
- titoli che non rientrano nei limiti definiti per la promozione di caratteristiche A/S.

Con riferimento alle garanzie minime ambientali e sociali, la Compagnia monitora ogni aspetto rilevante, inclusa la violazione delle Linee guida OCSE per le imprese multinazionali e dei Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, utilizzando dati di terze parti.



● **È designato un indice specifico come indice di riferimento per determinare se questo prodotto finanziario è allineato alle caratteristiche ambientali e/o sociali che promuove?**

Non è stato designato nessun benchmark specifico realizzato al fine di promuovere le caratteristiche ambientali o sociali del prodotto.

● **In che modo l'indice di riferimento è costantemente allineato a ciascuna delle caratteristiche ambientali o sociali promosse dal prodotto finanziario?**

Non applicabile in virtù dell'assenza di uno specifico benchmark ESG.

● **In che modo si garantisce l'allineamento su base continuativa della strategia di investimento**

Gli indici di riferimento sono

indici atti a misurare se il prodotto finanziario rispetta le caratteristiche ambientali o sociali che promuove.

con la metodologia dell'indice?

Non applicabile in virtù dell'assenza di uno specifico benchmark ESG.

● ***In che modo l'indice designato differisce da un indice generale di mercato pertinente?***

Non applicabile in virtù dell'assenza di uno specifico benchmark ESG.

● ***Dov'è reperibile la metodologia usata per il calcolo dell'indice designato?***

Non applicabile in virtù dell'assenza di uno specifico benchmark ESG.



Dove è possibile reperire online informazioni più specificamente mirate al prodotto?

Informazioni più specificamente mirate al prodotto sono reperibili sul sito web:
<https://www.helvetia.com/it/web/it/prodotti-e-servizi/prodotti-dedicati-alla-bancaassicurazione/prodotti/risparmi-e-investimento/helvetia-multiaction-2-0.html>

Assicurazione Multiramo

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo
per i prodotti d'investimento assicurativi
(DIP Aggiuntivo IBIP)



Helvetia Vita S.p.A. - Compagnia Italo Svizzera di Assicurazioni sulla Vita S.p.A.
Helvetia MultiAction 2.0
Contratto multiramo (combinazione di Ramo I e Ramo III)

Data di aggiornamento: 03 Luglio 2023
Il presente DIP Aggiuntivo IBIP rappresenta l'ultima versione disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle presenti nel documento contenente le informazioni chiave per i prodotti di investimento assicurativi (KID) per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni contrattuali prima della sottoscrizione del contratto.

Helvetia Vita S.p.A. - Compagnia Italo Svizzera di Assicurazioni sulla Vita S.p.A. Via G. B. Cassinis n. 21 – 20139 Milano; tel. +39 02 53.51.1; sito internet: www.helvetia.it; e-mail: direzione.vita@helvetia.it; PEC: helvetiavita@actaliscertymail.it.

Helvetia Vita S.p.A. - Compagnia Italo Svizzera di Assicurazioni sulla Vita S.p.A., appartenente al Gruppo Assicurativo Helvetia, Via G. B. Cassinis n. 21 - 20139 Milano, tel. n. +39 02 53.51.1, indirizzo sito internet: www.helvetia.it, e-mail: direzione.vita@helvetia.it, PEC: helvetiavita@actaliscertymail.it. La Compagnia è autorizzata all'esercizio sulle assicurazioni sulla vita con Provv. ISVAP n. 1979 del 4 Dicembre 2001 (G. U. del 12 Dicembre 2001 n. 288) ed è iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione al n. 1.00142.

Il patrimonio netto della Compagnia, all'ultimo bilancio approvato, è pari a 307.861.001,04 Euro, di cui 47.594.000,00 Euro costituiscono la parte relativa al capitale sociale e 249.278.472,42 Euro si riferiscono alle riserve patrimoniali.

La relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria della Compagnia (SFCR) è disponibile sul sito internet della stessa ed è consultabile al seguente indirizzo: www.helvetia.it/solvencyII. Di seguito si dà evidenza dei requisiti patrimoniali e dei fondi ammissibili alla loro copertura, calcolati secondo la Formula Standard in vigore al 31.12.2022.

Informazioni relative al margine di solvibilità Solvency II	Al 31.12.2022
Solvency Capital Requirement (SCR)	136.184.242
Minimum Capital Requirement (MCR)	61.282.909
Fondi Propri ammissibili a copertura del SCR	313.970.431
Fondi Propri ammissibili a copertura del MCR	258.134.892
Solvency Capital Ratio*	230,55%

* Il "Solvency Capital Ratio" è il rapporto tra i Fondi Propri ammissibili dalla Compagnia ed il capitale di solvibilità (Solvency Capital Requirement) richiesto dalla normativa Solvency II.

Al contratto si applica la legge italiana.



Quali sono le prestazioni?

Helvetia MultiAction 2.0 è un'assicurazione sulla vita di tipo multiramo che prevede la seguente tipologia di prestazione assicurata:

✓ Prestazione in caso di decesso

- In caso di decesso dell'Assicurato avvenuto **anteriamente al 10° anniversario della data di decorrenza (compreso)**, il contratto prevede il pagamento, ai Beneficiari designati dal Contraente, di un importo pari alla somma del Capitale della:
 - **Componente Unit Linked**, determinato come segue:
 - nel caso in cui alla data del decesso non siano ancora trascorsi 5 anni dalla data di decorrenza del contratto e l'età dell'Assicurato sia inferiore o pari a 70 anni al verificarsi del decesso dello stesso: si intende il controvalore delle quote del Fondo Interno collegato al contratto determinato in base al valore unitario delle quote del Fondo, quale rilevato il 1° lunedì successivo alla data di ricevimento, da parte della Compagnia, della richiesta di liquidazione per decesso completa di tutta la documentazione prevista dalle Condizioni contrattuali (o qualora tra la data di ricevimento ed il primo lunedì successivo non intercorrano almeno due giorni lavorativi, il secondo lunedì successivo. Nel caso

in cui la data di valorizzazione coincida con un giorno festivo il valore attribuito alle quote è quello del 1° giorno lavorativo successivo) **umentato di un importo pari al maggiore tra:**

- la differenza, se positiva, tra la somma dei premi versati (premio unico, eventuali versamenti aggiuntivi e/o versamenti aggiuntivi programmati) nella Componente Unit Linked (**al netto dei rispettivi costi e tenuto conto dei riscatti parziali**) ed il suddetto controvalore;
- una percentuale del suddetto controvalore determinata in funzione dell'età dell'Assicurato al momento del decesso, in base alla tabella di seguito riportata:

Età dell'Assicurato (in anni interi) al momento del decesso	Misura % di maggiorazione
Da 18 a 50 anni	10,00%
Da 51 a 65 anni	5,00%
Da 66 a 70 anni	2,50%

- b. *nel caso in cui alla data di decesso siano trascorsi più di 5 anni dalla data di decorrenza del contratto e l'età dell'Assicurato sia inferiore o pari a 70 anni al verificarsi del decesso dello stesso*: si intende il controvalore delle quote del Fondo Interno collegato al contratto alla data di richiesta della liquidazione per decesso (determinato come riportato al precedente punto a.), aumentato di un importo pari ad una percentuale del controvalore stesso, determinata in funzione dell'età dell'Assicurato al momento del decesso, in base alla tabella di seguito riportata:

Età dell'Assicurato (in anni interi) al momento del decesso	Misura % di maggiorazione
Da 18 a 50 anni	10,00%
Da 51 a 65 anni	5,00%
Da 66 a 70 anni	2,50%

- c. *nel caso in cui il decesso sia avvenuto ad un'età superiore a 70 anni*: si intende il controvalore delle quote del Fondo Interno collegato al contratto alla data di richiesta della liquidazione per decesso (determinato come riportato al precedente punto a.), aumentato di un importo pari allo 0,10% del controvalore stesso.

Tutti gli importi aggiuntivi sopra riportati (maggiorazioni e differenza tra la somma dei premi investiti nella Componente Unit Linked ed il controvalore) vengono riconosciuti, in ogni caso, trascorso **un anno** dalla data di decorrenza del contratto e non potranno eccedere i **50.000 Euro** per testa assicurata indipendentemente dal numero di contratti Helvetia MultiAction 2.0 sottoscritti;

- **Componente Gestione Separata**, quale rivalutato sino alla data del decesso dell'Assicurato.

2. In caso di decesso dell'Assicurato avvenuto **successivamente al 10° anniversario dalla data di decorrenza**, è previsto il pagamento del controvalore delle quote dei Fondi Interni collegati al contratto – determinato in base al valore unitario delle quote di ciascun Fondo Interno attivo alla data di richiesta del decesso quale rilevato il primo lunedì successivo alla data di ricevimento, da parte della Compagnia, della richiesta di riscatto completa di tutta la documentazione prevista dalle Condizioni contrattuali o, qualora tra la data di ricevimento ed il primo lunedì successivo non intercorrano almeno due giorni lavorativi, il secondo lunedì successivo. Nel caso in cui la data di valorizzazione coincida con un giorno festivo, il valore attribuito alle quote è quello del 1° giorno lavorativo successivo – aumentato di un importo determinato secondo le regole di cui ai punti b. e c. in vigore per le prime dieci annualità di contratto e sopra riportate.

La prestazione di cui sopra è costituita mediante l'investimento dei premi pagati dal Contraente, al netto dei rispettivi costi:

- in uno tra i 4 Fondi Interni resi disponibili sul contratto (Conservative, Bond Mix, Balanced e Global Equity), dando luogo al cosiddetto Capitale della Componente Unit Linked, nonché
- nella Gestione Separata (Remunera più), interna alla Compagnia, dando luogo al cosiddetto Capitale della Componente Gestione Separata,

secondo percentuali di ripartizione fisse, predeterminare e non modificabili nel corso della durata del contratto, pari rispettivamente al:

- 50,00% nella Componente Unit Linked;
- 50,00% nella Componente Gestione Separata.

Non è consentito combinare tra loro i Fondi Interni, ma può essere scelto un singolo Fondo alla volta. È possibile modificare la scelta del Fondo Interno esclusivamente attraverso un'operazione di switch, come di seguito descritto.

In **coincidenza con il 10° anniversario della data di decorrenza (c.d. Conversione)**, le prestazioni derivanti dai premi investiti nella Componente Gestione Separata saranno convertite automaticamente e gratuitamente in quote del Fondo Conservative.

Ferma restando la facoltà del Contraente di poter modificare l'Asset Allocation della Componente Unit linked tramite operazioni di switch, a **seguito dell'operazione di Conversione** il Capitale assicurato della Componente Unit Linked risulterà investito nelle quote del Fondo Interno attivo al momento della Conversione (ovvero rimarrà investito unicamente nel Fondo Interno scelto liberamente dal Contraente in fase di sottoscrizione e/o di switch successivo) e nelle quote del Fondo Conservative.

Resta inteso che solo a seguito dell'operazione di Conversione e come conseguenza diretta dell'operazione stessa sarà possibile mantenere attivi sul contratto 2 Fondi Interni, al posto di 1 solo Fondo previsto dal prodotto.

Diversamente, qualora il Contraente al 10° anniversario della data di decorrenza del contratto decida di **riscattare il capitale assicurato della Componente Gestione Separata** – come previsto alla successiva sezione "Sono previsti riscatti

parziali o riduzioni?" – il capitale assicurato della Componente Unit Linked non subirà alcuna variazione rispetto alla configurazione in vigore a tale data (ovvero rimarrà investito unicamente nel Fondo Interno scelto liberamente dal Contraente al momento della sottoscrizione e/o in caso di switch successivo).

Successivamente al 10° anniversario della data di decorrenza, non sarà più possibile investire nella Componente Gestione Separata e verrà determinato un unico capitale assicurato Unit Linked.

Operazioni di switch tra Fondi Interni del Capitale della Componente Unit Linked

Trascorsi 6 mesi dalla data di decorrenza del contratto, il Contraente può chiedere di trasferire l'intero capitale espresso in quote, dal Fondo Interno prescelto su un altro Fondo Interno diverso da quello scelto in precedenza, a condizione che a seguito di tale operazione (switch) sul Fondo Interno di partenza la giacenza sia nulla.

Ferme restando le modalità sopra indicate, per effettuare le operazioni di switch **successivamente al 10° anniversario dalla data di decorrenza**, il Contraente può effettuare lo switch totale del controvalore delle quote:

- del Fondo Interno Conservativo verso l'altro Fondo Interno già attivo sul contratto;
- del Fondo Interno già attivo sul contratto verso il Fondo Interno Conservativo;
- del Fondo Interno già attivo sul contratto verso un altro Fondo Interno, diverso dal Fondo Conservativo.

Sul contratto, infatti, può essere attivo sempre e solo un Fondo Interno oltre al Fondo Conservativo.

Si precisa che, in seguito all'operazione di switch, gli eventuali premi aggiuntivi, destinati al Capitale della Componente Unit Linked, verranno investiti nel Fondo Interno di destinazione attivato con l'operazione di switch stessa. Laddove i Fondi Interni attivi siano due (dopo l'operazione di Conversione), l'investimento dei versamenti aggiuntivi avverrà in misura proporzionale tra i due Fondi.

La richiesta deve essere effettuata in forma scritta all'Intermediario presso cui è stato sottoscritto il contratto o inviata direttamente alla Compagnia a mezzo di lettera raccomandata A/R al seguente indirizzo: Helvetia Vita S.p.A., Gestione Operativa – Canale Banche, Via G. B. Cassinis 21, 20139 – Milano.

Operazioni di riallocazione di Capitali tra le due Componenti

Il presente contratto non prevede operazioni volontarie di riallocazione tra i Capitali delle due Componenti.

Sul sito internet della Compagnia all'indirizzo www.helvetia.it è possibile consultare:

- il Regolamento della Gestione Separata, seguendo il percorso Menù – Prodotti Bancassicurazione – Fondi e Gestioni – Remunera più (<https://www.helvetia.com/it/web/it/prodotti-e-servizi/prodotti-dedicati-alla-bancaassicurazione/fondi-e-gestioni/remunera-piu.html>);
- i Regolamenti dei Fondi Interni, cliccando da Menù – Prodotti Bancassicurazione – Fondi e Gestioni – Certificazione Fondi Interni (<https://www.helvetia.com/it/web/it/prodotti-e-servizi/prodotti-dedicati-alla-bancaassicurazione/fondi-e-gestioni/certificazioni-fondi-interni.html>).



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi | Non sono previste garanzie escluse dalla copertura assicurativa.



Ci sono limiti di copertura?

Limiti relativi alla prestazione in caso di Decesso

! Le maggiorazioni e la differenza tra i premi investiti nella Componente Unit Linked ed il controvalore vengono riconosciuti, in ogni caso, **trascorso un anno dalla data di decorrenza del contratto e non potranno eccedere i 50.000 Euro per testa assicurata, indipendentemente dal numero di contratti Helvetia MultiAction 2.0 sottoscritti.**



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di evento?

Denuncia: essendo previsti appositi moduli prestampati, contenenti l'elenco dei documenti da consegnare per l'erogazione di ogni prestazione, si rimanda agli stessi, denominati: "Modulo di richiesta per riscatto totale", "Modulo di richiesta per riscatto parziale", "Modulo di richiesta di switch tra Fondi Interni del Capitale della Componente Unit Linked" e "Modulo di richiesta per liquidazione sinistro", contenuti nella sezione "Cosa fare per richiedere la liquidazione delle prestazioni" delle Condizioni contrattuali.

In ogni caso il Contraente e/o gli aventi diritto hanno la facoltà di effettuare la denuncia scritta anche in forma libera. La richiesta, indipendentemente dalla forma scritta utilizzata (modulo o denuncia libera) deve essere consegnata all'Intermediario presso cui è stato sottoscritto il contratto assicurativo, ovvero inviata direttamente a Helvetia Vita S.p.A., Gestione Operativa – Canale Banche, Via G. B. Cassinis 21 – 20139 Milano (Italia), a mezzo lettera raccomandata A/R, e deve essere corredata da tutta la documentazione prevista dalle Condizioni contrattuali.

Prescrizione: i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si estinguono dopo dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda. Qualora i Beneficiari omettano di richiedere gli importi dovuti entro il suddetto termine di prescrizione, questi ultimi sono devoluti al Fondo per le vittime delle frodi finanziarie, istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Erogazione della prestazione: verificata l'esistenza dell'obbligo al pagamento, la Compagnia esegue i pagamenti in favore degli aventi diritto **entro 30 giorni** dalla data di ricevimento della richiesta

	completa di tutta la documentazione prevista (ovvero dalla data di ricevimento presso la filiale interessata, se anteriore). Trascorso tale termine sono dovuti gli interessi di mora a favore degli aventi diritto.
Dichiarazioni inesatte e reticenti	<p>Le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato devono essere veritiere, esatte e complete. L'inesatta indicazione dell'età dell'Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all'età reale, della prestazione assicurata.</p> <p>Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio ovvero, in caso di assicurazione in nome o per conto di terzi, qualora il terzo sia a conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione assicurata, nonché la cessazione dell'assicurazione.</p> <p>Inoltre, il Contraente deve fornire alla Compagnia tutti i dati necessari per ottemperare alla normativa riguardante l'identificazione della clientela.</p>



Quando e come devo pagare?

Premio	<p>Il contratto consente il pagamento di un premio unico iniziale, di eventuali premi aggiuntivi e/o di eventuali versamenti aggiuntivi programmati.</p> <p>Il premio unico iniziale, da versarsi in via anticipata ed in un'unica soluzione all'atto della conclusione del contratto, non può essere inferiore a 1.200,00 Euro o superiore a 250.000,00 Euro.</p> <p>Il Contraente può corrispondere premi aggiuntivi, di importo minimo pari a 1.200,00 Euro, purché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla data di decorrenza. In ogni caso, la Compagnia può in qualsiasi momento non consentire il versamento di premi aggiuntivi.</p> <p>Anteriormente al 10° anniversario dalla data di decorrenza (compreso), il versamento aggiuntivo verrà investito, al netto dei rispettivi costi, ripartendo l'importo tra le due Componenti (Gestione Separata e Unit Linked) in base all'asset allocation in vigore a tale data.</p> <p>Successivamente al 10° anniversario della data di decorrenza, il versamento aggiuntivo verrà investito, al netto dei rispettivi costi, in base all'asset allocation della Componente Unit Linked in vigore a tale data.</p> <p>In aggiunta al premio unico ed ai versamenti aggiuntivi è inoltre possibile attivare un piano di versamenti aggiuntivi programmati. Tali versamenti possono essere attivati successivamente alla sottoscrizione, purché in coincidenza con un anniversario della data di decorrenza e mediante specifica richiesta da effettuare con almeno 60 giorni di anticipo rispetto alla ricorrenza annuale di polizza. Il Contraente dovrà scegliere la durata del piano dei versamenti programmati, tra un minimo di 5 anni ed un massimo di anni interi rimanenti rispetto al 10° anniversario della data di decorrenza (antidurata in anni interi). Ogni versamento aggiuntivo programmato – almeno pari a 1.200,00 Euro all'anno e non superiore a 24.000,00 Euro all'anno – potrà essere versato con frequenza annuale o mensile.</p> <p>Anteriormente al 10° anniversario dalla data di decorrenza (compreso), ogni versamento aggiuntivo programmato verrà investito, al netto dei rispettivi costi, ripartendo l'importo tra le due Componenti (Gestione Separata e Unit Linked) in base all'asset allocation in vigore a tale data.</p> <p>Successivamente al 10° anniversario della data di decorrenza non sarà più possibile effettuare versamenti aggiuntivi programmati.</p> <p>In ogni caso il cumulo massimo di versamenti sul contratto, intesi come somma tra premio unico, versamenti aggiuntivi e versamenti aggiuntivi programmati per la durata del piano scelta, non potrà essere superiore a 250.000,00 Euro per singolo contratto.</p> <p>Si precisa inoltre che i versamenti destinati alla Componente Gestione Separata (sia con riferimento alla singola operazione, sia al cumulo dei premi complessivamente versati anche su altri contratti collegati alla medesima gestione separata) da parte di un unico Contraente, o da più Contraenti collegati al medesimo soggetto anche attraverso rapporti partecipativi, potrebbero essere sottoposti a preventiva autorizzazione della Compagnia, la quale può rifiutare l'operazione in ragione di quanto previsto dalla normativa di settore tempo per tempo vigente.</p> <p>Ai fini della costituzione di ciascuna porzione di Capitale della Componente Unit Linked, ogni premio versato destinato alla Componente medesima, viene diminuito dei costi di ingresso di cui alla successiva sezione "Quali costi devo sostenere?". L'importo risultante - denominato premio netto - viene quindi investito nel Fondo Interno scelto tra i 4 disponibili sul contratto. Per ciascun Fondo Interno di volta in volta prescelto dal Contraente, il numero di quote attribuite si ottiene dividendo la porzione del premio netto destinata al medesimo Fondo Interno per il valore unitario delle relative quote, quale rilevato alla corrispondente epoca di conversione.</p> <p>Il premio unico iniziale deve essere versato dal Contraente al momento della sottoscrizione della Proposta-Certificato mediante addebito sul conto corrente attivato presso la Banca distributrice e conseguente accredito dello stesso da parte della Banca sul conto della Compagnia.</p>
--------	---

	<p>Il pagamento dei premi aggiuntivi deve essere effettuato dal Contraente mediante addebito sul conto corrente attivato presso la Banca distributrice e conseguente accredito dello stesso da parte della Banca sul conto corrente della Compagnia.</p> <p>La prima rata di versamento aggiuntivo programmato deve essere versata dal Contraente, al momento dell'efficacia del piano, mediante addebito sul conto corrente attivato presso la Banca distributrice e conseguente accredito dello stesso da parte della Banca sul conto della Compagnia.</p> <p>Il pagamento dei versamenti aggiuntivi programmati successivi al primo, in corrispondenza alla loro scadenza, deve essere effettuato dal Contraente mediante addebito sul conto corrente acceso presso la Banca distributrice, dell'importo pattuito e conseguente accredito dello stesso da parte della Banca sul conto della Compagnia.</p> <p>In caso di cessazione del rapporto del Contraente con la Banca presso cui è stato stipulato il contratto gli eventuali versamenti aggiuntivi programmati successivi andranno versati tramite SEPA Direct Debit Core, mentre gli eventuali versamenti aggiuntivi potranno essere effettuati tramite bonifico bancario a favore di Helvetia Vita S.p.A. sul conto corrente riportato nella Proposta-Certificato o, laddove variato, sul conto corrente che sarà comunicato dalla Compagnia.</p> <p>È escluso il pagamento dei premi in contanti o con modalità diverse da quelle sopra indicate.</p>
Rimborso	<p>Il Contraente può chiedere il rimborso del premio in caso di esercizio del diritto di revoca o di recesso, secondo le modalità riportate alla successiva sezione "Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?".</p> <p>Inoltre, in caso di decesso dell'Assicurato avvenuto prima della decorrenza delle coperture assicurative, la Compagnia liquida ai Beneficiari designati il premio iniziale corrisposto.</p>
Sconti	<p>La Compagnia può prevedere specifici sconti, in tale caso informazioni dettagliate sulla loro misura e sulle relative modalità di applicazione verranno messe a disposizione presso la rete di vendita della Compagnia.</p>



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	<p>Il contratto è a vita intera, pertanto la durata dello stesso coincide con la vita dell'Assicurato.</p> <p>Il contratto si intende concluso alle ore 24.00 del giorno di sottoscrizione della Proposta-Certificato da parte del Contraente e dell'Assicurato (qualora diverso dal Contraente), a condizione che sia stato corrisposto il versamento dovuto alla data di sottoscrizione del contratto stesso.</p> <p>La decorrenza delle coperture assicurative è fissata alle ore 24.00 del 1° lunedì successivo alla data di conclusione del contratto o, qualora tra la data di conclusione ed il 1° lunedì successivo (compreso) non intercorrano almeno 2 giorni lavorativi, il 2° lunedì successivo. Nel caso in cui tale data coincida con un giorno festivo, il giorno di decorrenza delle coperture è il 1° giorno lavorativo successivo.</p> <p>A seguito della sottoscrizione della Proposta-Certificato e della corresponsione dell'importo dovuto da parte del Contraente, la Compagnia invia al Contraente stesso la Lettera Contrattuale di Conferma dell'avvenuto investimento, entro 10 giorni lavorativi dalla data di decorrenza, come sopra definita.</p>
Sospensione	<p>Il contratto non prevede la possibilità di sospendere le coperture assicurative.</p>



Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?

Revoca	<p>Il Contraente ha diritto di revocare la Proposta-Certificato fino alla data di conclusione del contratto, tramite richiesta scritta firmata ed effettuata allo sportello bancario presso cui ha sottoscritto la Proposta-Certificato stessa oppure inviata direttamente in Compagnia (Helvetia Vita S.p.A., Gestione Operativa – Canale Banche, Via G. B. Cassinis 21, 20139 Milano) con lettera raccomandata A/R, contenente gli elementi identificativi del contratto.</p> <p>Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca la Compagnia rimborserà il premio eventualmente corrisposto, senza trattenere alcun onere.</p>
Recesso	<p>Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione, tramite richiesta scritta effettuata allo sportello bancario presso cui è stata sottoscritta la Proposta-Certificato oppure inviata direttamente alla Compagnia (Helvetia Vita S.p.A., Gestione Operativa – Canale Banche, Via G. B. Cassinis 21, 20139 Milano) con lettera raccomandata A/R, contenente gli elementi identificativi del contratto. La notifica di recesso libera le parti da qualunque obbligazione futura derivante dal contratto con decorrenza dalle ore 24:00 del giorno della comunicazione effettuata presso lo sportello o di spedizione della raccomandata, quale risultante dal timbro postale di invio della stessa.</p> <p>La Compagnia entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso completa di tutta la documentazione richiesta rimborserà al Contraente il premio da questi corrisposto, al netto del diritto fisso di emissione quantificato forfettariamente in Euro 24,00. La quota parte di premio investita nella Componente Unit Linked sarà inoltre diminuita/aumentata dell'eventuale decremento/incremento del valore delle quote del Fondo Interno attribuite al contratto tra la data di decorrenza e la data di disinvestimento.</p>
Risoluzione	<p>Il contratto non prevede la risoluzione per effetto della sospensione del pagamento dei premi in quanto è previsto il pagamento di un premio unico.</p>



Sono previsti riscatti o riduzioni? X SI NO

Valore di riscatto e di riduzione	<p>Il Contraente può richiedere il riscatto totale o parziale trascorso almeno 1 anno dalla data di decorrenza del contratto, purché l'Assicurato sia in vita.</p> <p>Si segnala che il valore di riscatto può risultare inferiore ai premi versati.</p> <p>Il valore di riscatto totale del contratto è pari alla somma del Capitale della:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Componente Unit Linked, intendendosi per tale il controvalore in Euro delle quote del Fondo Interno assegnato al contratto, determinato moltiplicando il numero delle quote possedute per il loro valore unitario, quale rilevato alla data di valorizzazione;2. Componente Gestione Separata quale rivalutato sino alla data di richiesta del riscatto. <p>Qualora la richiesta di riscatto sia anteriore al 4° anniversario della data di decorrenza (escluso), il valore di riscatto come sopra determinato viene diminuito di una percentuale del valore stesso, come riportato alla successiva sezione "Quali costi devo sostenere?".</p> <p>In caso di riscatto richiesto a partire dal 4° anniversario della data di decorrenza (compreso) e fino al 10° anniversario della data di decorrenza (escluso), il valore di riscatto è definito come sopra riportato senza l'applicazione della suddetta penale.</p> <p>In caso di riscatto richiesto successivamente al 10° anniversario dalla data di decorrenza il valore di riscatto è pari al controvalore delle quote dei Fondi Interni collegati al contratto, quale rilevato il primo lunedì successivo alla data di ricevimento, da parte della Compagnia, della richiesta di riscatto completa di tutta la documentazione prevista dalle Condizioni contrattuali o, qualora tra la data di ricevimento ed il primo lunedì successivo non intercorrano almeno due giorni lavorativi, il secondo lunedì successivo. Nel caso in cui la data di valorizzazione coincida con un giorno festivo, il valore attribuito alle quote è quello del 1° giorno lavorativo successivo.</p> <p>Per i dettagli sulla garanzia prestata in caso di riscatto si rimanda alla successiva sezione "Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?"</p> <p>In caso di riscatto totale il contratto si risolve.</p> <p>Il valore di riscatto parziale viene determinato con le stesse tempistiche e gli stessi criteri del riscatto totale, ivi inclusa l'applicazione della percentuale di riduzione, fermo restando che:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ l'importo lordo di ogni riscatto parziale non può essere inferiore a 1.000,00 Euro;▪ il valore residuo complessivo del contratto non può essere inferiore a 5.000,00 Euro. <p>Anteriormente al 10° anniversario della data di decorrenza, il disinvestimento dei Capitali riferiti alla Componente Unit Linked e alla Componente Gestione Separata avviene in misura proporzionale rispetto al valore complessivo del contratto presente al momento della richiesta di riscatto parziale, quale determinato con le modalità previste per il riscatto totale.</p> <p>Unicamente in coincidenza con il 10° anniversario della data di decorrenza del contratto (e pertanto in sostituzione dell'operazione di Conversione), il Contraente può chiedere il riscatto totale del capitale assicurato della sola Componente Gestione Separata che sarà dato dalla somma:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ del Capitale della Componente Gestione Separata in vigore alla data di rivalutazione immediatamente precedente la data di Conversione rivalutato in base alla misura annua di rivalutazione, riconosciuta "<i>pro rata temporis</i>", in regime di interesse composto, per il periodo di tempo compreso tra la data di rivalutazione immediatamente precedente la data di Conversione e la data di Conversione stessa;▪ di ciascuna eventuale porzione di Capitale costituita a fronte del versamento di premi aggiuntivi e/o premi aggiuntivi programmati corrisposti – alle condizioni e secondo i termini previsti dal contratto – nei mesi compresi tra la data di rivalutazione immediatamente precedente la data di Conversione e la data di Conversione stessa (al netto dei rispettivi costi) – rivalutata in base alla misura annua di rivalutazione, riconosciuta "<i>pro rata temporis</i>", in regime di interesse composto, per il periodo di tempo intercorso tra la data di costituzione di ciascuna porzione e la data di Conversione. <p>In ogni caso, il Contraente deve richiedere il riscatto del capitale assicurato della Componente Gestione Separata tramite richiesta scritta almeno 30 giorni prima della data di Conversione.</p> <p>Successivamente al 10° anniversario della data di decorrenza, il disinvestimento delle quote dei Fondi Interni collegati al contratto alla data di richiesta del riscatto parziale avviene mantenendo la stessa proporzione posseduta dal Contraente al momento della richiesta di riscatto parziale e sulla base del valore delle quote rilevato alla data di valorizzazione.</p> <p>In caso di riscatto parziale il contratto resta in vigore per il capitale residuo.</p> <p>In considerazione del fatto che il contratto prevede il versamento di un premio unico, non è possibile che lo stesso si riduca, venga sospeso e di conseguenza riattivato.</p>
Richiesta di informazioni	<p>Il Contraente può richiedere informazioni relative al proprio valore di riscatto a: Helvetia Vita S.p.A., Gestione Operativa – Canale Banche, Via G. B. Cassinis 21, 20139 Milano Numero di telefono +39 02.53.51.1- Numero di fax +39 02.53.51.352</p>

E-mail: operationbanche@helvetia.it.

La Compagnia si impegna a dare riscontro alle richieste pervenute per iscritto entro venti giorni dal loro ricevimento.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto ad un pubblico indistinto di investitori con residenza o sede legale in Italia (retail almeno di età pari a 18 anni compiuti e non superiori a 85 anni assicurativi al momento della sottoscrizione e professionali) con conoscenza ed esperienza almeno buona dei principali strumenti finanziari e dei prodotti assicurativi e che abbia un'esigenza di investimento assicurativo con possibile diversificazione del rischio in un orizzonte temporale di investimento di medio-lungo periodo.

Con riferimento all'obiettivo, alla tolleranza al rischio ed alla capacità di sopportare le perdite si riportano di seguito le specifiche caratteristiche individuate con riferimento a ciascuna opzione di investimento prevista dal prodotto:

- **Combinazione con Fondo Interno Conservative:** investitore che persegue un obiettivo almeno di conservazione del capitale investito, in ragione della possibilità di selezionare - in fase di sottoscrizione - una ripartizione fissa e predefinita dell'investimento tra la gestione separata ed un unico Fondo Interno caratterizzato da sottostanti di natura esclusivamente obbligazionaria, caratterizzato da una tolleranza al rischio ed una capacità di sopportare le perdite che sia quantomeno bassa.
- **Combinazione con Fondo Interno Bond Mix:** investitore che persegue un obiettivo almeno di conservazione del capitale investito, in ragione della possibilità di selezionare - in fase di sottoscrizione - una ripartizione fissa e predefinita dell'investimento tra la gestione separata ed un unico Fondo Interno caratterizzato da sottostanti di natura prevalentemente obbligazionaria, caratterizzato da una tolleranza al rischio ed una capacità di sopportare le perdite che sia quantomeno bassa.
- **Combinazione con Fondo Interno Balanced:** investitore che persegue un obiettivo almeno di moderata crescita del capitale - in ragione della componente anche azionaria degli attivi del Fondo collegato- caratterizzato da una tolleranza al rischio ed una capacità di sopportare le perdite che sia quantomeno medio - bassa.
Il Fondo Interno soddisfa inoltre l'eventuale esigenza di investitori intenzionati ad effettuare un investimento in Fondi Interni caratterizzati da politiche di investimento orientate a tematiche ambientali, sociali e del buon governo denominate ESG (*Environmental, Social and Governance*).
- **Combinazione con Fondo Interno Global Equity:** investitore che persegue un obiettivo almeno di moderata crescita del capitale - in ragione della componente principalmente azionaria degli attivi del Fondo collegato - caratterizzato da una tolleranza al rischio ed una capacità di sopportare le perdite che sia quantomeno medio - bassa.
Il Fondo Interno soddisfa inoltre l'eventuale esigenza di investitori intenzionati ad effettuare un investimento in Fondi Interni caratterizzati da politiche di investimento orientate a tematiche ambientali, sociali e del buon governo denominate ESG (*Environmental, Social and Governance*).

Il prodotto non è rivolto a investitori che:

- intendano riscattare il contratto entro 12 mesi dalla data di sottoscrizione;
- non abbiano un'esigenza assicurativa di medio-lungo periodo;
- abbiano una conoscenza di base dei principali strumenti finanziari e dei prodotti assicurativi.



Quali costi devo sostenere?

Per l'informativa dettagliata sui costi previsti dal prodotto si rimanda alle informazioni contenute nel KID.

In aggiunta rispetto alle informazioni del KID, vengono di seguito riportati i costi a carico del Contraente:

Costi di riscatto

Si rimanda alla sezione "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?" del KID.

Costi per l'erogazione della rendita

Il contratto non prevede la possibilità di convertire il capitale in rendita, pertanto non sono previsti neanche i relativi costi.

Costi per l'esercizio delle opzioni

In caso di switch tra Fondi Interni della Componente Unit Linked è prevista una **spesa fissa pari a 25,00 Euro**. Tale costo viene prelevato dal controvalore delle quote acquisite al momento della conversione.

Costi di intermediazione

La quota parte retrocessa agli intermediari con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto dipende dalla Combinazione di investimento prescelta dal Contraente, in particolare:

- **Combinazione Remunera più – Fondo Conservative:** la quota parte è pari al **48,70%**;
- **Combinazione Remunera più – Fondo Bond Mix:** la quota parte è pari al **48,81%**;
- **Combinazione Remunera più – Fondo Balanced:** la quota parte è pari al **48,81%**;
- **Combinazione Remunera più – Fondo Global Equity:** la quota parte è pari al **48,83%**.

I suddetti valori si riferiscono alle provvigioni stimate sulla base delle convenzioni di collocamento.



Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

La Compagnia non offre alcuna garanzia di capitale o di rendimento minimo con riferimento al Capitale della Componente Unit Linked, pertanto, per effetto del rischio connesso all'andamento negativo del valore delle quote

del Fondo Interno prescelto dal Contraente, esiste la possibilità che il controvalore delle quote assegnate al contratto all'epoca del decesso o della richiesta di riscatto risulti inferiore ai premi versati.

Con riferimento alla sola porzione di Capitale della Componente Gestione Separata, in caso di decesso dell'Assicurato e in coincidenza con l'operazione di Conversione (10° anniversario della data di decorrenza), la Compagnia riconosce la liquidazione di una prestazione almeno pari ai premi investiti nella suddetta Componente (premio unico, versamenti aggiuntivi e versamenti aggiuntivi programmati), tenuto conto degli eventuali riscatti parziali effettuati fino a tale data.

In caso di riscatto la Compagnia non riconosce alcuna garanzia di capitale della Componente Gestione Separata.

Esiste pertanto la possibilità che, in caso di riscatto, il Contraente ottenga un importo inferiore ai premi versati.

È prevista la rivalutazione delle prestazioni del Capitale della Componente Gestione Separata.

Si riportano di seguito i criteri di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili.

La rivalutazione del Capitale della Componente Gestione Separata avviene sulla base del rendimento della gestione separata denominata "Remunera più".

A) Misura annua di rivalutazione

In coincidenza con il 31 dicembre di ogni anno (data di rivalutazione), il Capitale della Componente Gestione Separata viene rivalutato mediante aumento, a totale carico della Compagnia, della riserva matematica costituitasi a tale epoca. Il tasso di rendimento annuale viene determinato con le modalità indicate all'Art. 3 del Regolamento della gestione separata "Remunera più".

Il tasso di rendimento annuo della gestione separata "Remunera più" utilizzato per il calcolo della misura annua di rivalutazione da attribuire al Capitale della Componente Gestione Separata è quello conseguito nei dodici mesi che precedono l'inizio del terzo mese antecedente quello nel quale cade la data di rivalutazione del contratto (31 dicembre di ogni anno).

Il tasso di rendimento annuo della gestione separata "Remunera più" adottato ai fini del calcolo della misura annua di rivalutazione da attribuire al Capitale della Componente Gestione Separata per calcolare la rivalutazione "pro rata temporis" da utilizzare in caso di decesso, è quello conseguito nei dodici mesi che precedono l'inizio del terzo mese antecedente la data di decesso, quale comunicata alla Compagnia con apposita richiesta di liquidazione, completa della documentazione prevista.

Il tasso di rendimento annuo della gestione separata "Remunera più" adottato ai fini del calcolo della misura annua di rivalutazione da attribuire al Capitale della Componente Gestione Separata per calcolare la rivalutazione "pro rata temporis" da utilizzare negli altri casi di liquidazione (come ad esempio riscatto totale, riscatto parziale), è quello conseguito nei dodici mesi che precedono l'inizio del terzo mese antecedente la data di ricevimento, da parte della Compagnia, della richiesta di liquidazione, completa della documentazione prevista.

Il tasso di rendimento annuo della gestione separata "Remunera più" adottato ai fini del calcolo della misura annua di rivalutazione da attribuire al Capitale della Componente Gestione Separata per calcolare la rivalutazione "pro rata temporis" da utilizzare in occasione dell'operazione di Conversione della Componente Gestione Separata in Componente Unit Linked, è quello conseguito nei dodici mesi che precedono l'inizio del terzo mese antecedente la ricorrenza del decimo anniversario della data di decorrenza del contratto.

La misura annua di rivalutazione da attribuire al Capitale della Componente Gestione Separata si ottiene sottraendo al rendimento annuo della gestione separata "Remunera più", come sopra rilevato, un valore denominato "rendimento trattenuto". Detto rendimento trattenuto è pari a **1,50 punti percentuali**.

Detto rendimento trattenuto può variare in funzione del risultato realizzato dalla gestione separata stessa, infatti:

- **se il rendimento lordo realizzato dalla gestione separata è inferiore al 2,50%:** il rendimento trattenuto dell'1,50% viene diminuito di mezzo centesimo di punto percentuale (0,005%) per ogni centesimo di punto percentuale (0,010%) di diminuzione del rendimento della gestione "Remunera più", fino ad un valore minimo di rendimento trattenuto pari a 1,00%;
- **se il rendimento lordo realizzato dalla gestione separata è superiore al 3,50%:** il rendimento trattenuto dell'1,50% viene aumentato di un quarto di centesimo di punto percentuale (0,0025%) per ogni centesimo di punto (0,010%) di incremento del rendimento della gestione "Remunera più", fino ad un valore massimo di rendimento trattenuto pari a 1,75%.

La misura annua di rivalutazione potrà essere positiva, negativa o nulla.

In considerazione del fatto che la misura annua di rivalutazione potrà essere positiva, negativa o nulla si segnala che le rivalutazioni annualmente attribuite al capitale assicurato della Componente Gestione Separata non restano acquisite in via definitiva sul contratto. Pertanto, qualora la misura annua di rivalutazione utilizzata ai fini della rivalutazione annuale del capitale assicurato della Componente Gestione Separata sia negativa, quest'ultimo risulterà inferiore rispetto al suddetto capitale assicurato in vigore alla data di rivalutazione immediatamente precedente, tenuto conto dei riscatti parziali effettuati sino a tale data.

B) Rivalutazione annuale del Capitale della Componente Gestione Separata

Il 31 dicembre di ogni anno (data di rivalutazione), il Capitale della Componente Gestione Separata viene rivalutato nei seguenti termini:

- **alla 1° data di rivalutazione:** ciascuna porzione di Capitale della Componente Gestione Separata (costituita a fronte del premio unico versato alla decorrenza e da ciascun versamento aggiuntivo eventualmente effettuato nei mesi precedenti la suddetta data di rivalutazione, al netto dei rispettivi costi) viene rivalutata in base alla misura annua di rivalutazione fissata a norma del precedente punto A), riconosciuta "pro rata temporis", in regime di interesse

composto, per il periodo di tempo trascorso tra la data di costituzione di ciascuna porzione ed il 31 dicembre immediatamente successivo;

- **ad ogni data di rivalutazione successiva (fino a quella immediatamente precedente la data di Conversione)** il Capitale della Componente Gestione Separata è dato dalla somma:
 - del Capitale della Componente Gestione Separata in vigore alla data di rivalutazione immediatamente precedente rivalutato in base alla misura annua di rivalutazione di cui al precedente punto A), riconosciuta in regime di interesse composto;
 - di ciascuna porzione di Capitale della Componente Gestione Separata costituita a fronte di ciascun premio aggiuntivo e/o versamento aggiuntivo programmato che sia stato eventualmente versato - alle condizioni e secondo i termini previsti dal contratto - nei 12 mesi precedenti la data di rivalutazione di riferimento (al netto dei rispettivi costi), rivalutata in base alla misura annua di rivalutazione di cui al precedente punto A), riconosciuta "*pro rata temporis*", in regime di interesse composto, per il periodo di tempo compreso tra la data di costituzione di ciascuna porzione e la data di rivalutazione di riferimento.

Si precisa che nel calcolo della rivalutazione si tiene conto degli eventuali riscatti parziali effettuati sino a tale data.

C) Rivalutazione annuale del Capitale della Componente Gestione separata in occasione dell'operazione di Conversione

Il Capitale della Componente Gestione Separata da convertire in capitale della Componente Unit Linked è dato dalla somma:

- del Capitale della Componente Gestione Separata in vigore alla data di rivalutazione immediatamente precedente la data di Conversione rivalutato in base alla misura annua di rivalutazione di cui al punto A), riconosciuta "*pro rata temporis*", in regime di interesse composto, per il periodo di tempo compreso tra la data di rivalutazione immediatamente precedente la data di Conversione e la data di Conversione stessa;
- di ciascuna eventuale porzione di Capitale costituita a fronte del versamento di premi aggiuntivi e/o versamenti aggiuntivi programmati corrisposti – alle condizioni e secondo i termini previsti dal contratto – nei mesi compresi tra la data di rivalutazione immediatamente precedente la data di Conversione e la data di Conversione stessa (al netto dei rispettivi costi) rivalutata in base alla misura annua di rivalutazione di cui alla lettera A), riconosciuta "*pro rata temporis*", in regime di interesse composto, per il periodo di tempo compreso tra la data di costituzione di ciascuna porzione e la data di Conversione.

Si precisa che nel calcolo della rivalutazione si tiene conto degli eventuali riscatti parziali effettuati fino a tale data.

Ai fini della rivalutazione del Capitale della Componente Gestione Separata in caso di riscatto o in caso di decesso effettuato/avvenuto in coincidenza con una data di rivalutazione, il rispettivo Capitale si determina secondo le modalità indicate al precedente punto B), diversamente la rivalutazione sarà calcolata "*pro rata temporis*" fino rispettivamente alla data di richiesta di riscatto/data del decesso.

Il Regolamento (UE) 2019/2088 (di seguito il "Regolamento") si pone l'obiettivo di armonizzare la disciplina sulla trasparenza per i partecipanti ai mercati finanziari (comprese le imprese di assicurazioni) per quanto riguarda l'integrazione dei rischi di sostenibilità, nel contempo disciplinando la considerazione degli effetti negativi per la sostenibilità nei processi e nella comunicazione delle informazioni, relative ai prodotti finanziari.

All'interno della strategia d'investimento del prodotto vengono considerati anche i rischi di sostenibilità (ai sensi dell'art. 2 del SFDR, per "rischio di sostenibilità" si intende un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell'investimento) ai sensi dell'art. 6 del Regolamento. Al tal riguardo si precisa che nei casi più gravi il verificarsi di un evento negativo legato ai fattori ambientali/sociali e/o di governance potrebbero anche comportare la riduzione a zero del rendimento dell'investimento.

L'integrazione dei rischi di sostenibilità avviene attraverso l'utilizzo dell'Helvetia Sustainability Risk Framework; per maggiori informazioni si rimanda al sito web istituzionale www.helvetia.com.

Inoltre, Helvetia Vita S.p.A. svolge un'analisi delle performance e degli impatti ESG (Environmental, Social and Corporate Governance), anche in considerazione del rispetto dei principi dell'UN Global Compact (UNGC). Tali informazioni vengono fornite dal *data provider* specializzato esterno MSCI.

Nello stipulare contratti con gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR), in particolare in sede di selezione dei gestori di fondi, Helvetia Vita S.p.A. prende in considerazione l'integrazione dell'analisi finanziaria con quella sui rischi di sostenibilità, in coerenza con le specifiche del proprio Sustainability Risk Framework.

I rischi di sostenibilità sono particolarmente rilevanti perché potrebbero avere un effetto diretto sulla redditività aziendale e sui rendimenti dell'investimento o avere un effetto indiretto a livello di rischio reputazionale.

Pertanto, in accordo alle Linee guida di investimento del Gruppo Helvetia, per il prodotto Helvetia MultiAction 2.0 viene adottato il seguente approccio.

Vengono identificati gli emittenti con una maggiore esposizione alle tematiche ESG, attraverso un'analisi complementare alla tradizionale analisi del rischio finanziario, sulla base di una "lista di titoli sotto osservazione" aggiornata almeno trimestralmente, che indica emittenti particolarmente controversi, monitorati al fine di un'eventuale esclusione dall'universo investibile. Questa lista viene approvata da uno specifico "Comitato per gli investimenti responsabili", istituito presso la Società Casamadre, e validata dal "Comitato Investimenti/ALM" di Helvetia Vita S.p.A., al fine di mitigare/attenuare l'impatto dei rischi di sostenibilità.

In particolare, gli investimenti sono considerati a maggior rischio, in riferimento ai fattori ESG, se gli emittenti:

- producono o utilizzano armi o parti essenziali di queste, in violazione a principi umanitari fondamentali attraverso un normale utilizzo (bombe a grappolo, mine terrestri antiuomo, ecc.);

- producono o utilizzano carbone ad uso termico;
- sono coinvolti in violazioni gravi o sistematiche dei diritti umani;
- sono coinvolti in gravi danni ambientali;
- sono implicati in casi di grave corruzione.

Helvetia MultiAction 2.0 (di seguito anche "il prodotto finanziario" ai sensi del Regolamento (UE) 2019/2088 – SFDR) rientra nella categoria ex art. 20 del Regolamento (UE) 2022/1288 – RTS e quindi si configura come un prodotto con una o più opzioni di investimento sottostanti che permettono di classificarlo come prodotto finanziario che promuove caratteristiche ambientali e/o sociali.

Il rispetto di tali caratteristiche ambientali e/o sociali è subordinato al fatto che:

1. gli investimenti siano effettuati in almeno una delle opzioni dettagliate al punto 3 che integrano i fattori di sostenibilità per la promozione di caratteristiche E/S nella politica di gestione (pari al 40% del totale delle 5 opzioni complessive offerte);
2. gli investimenti in almeno una di tali opzioni che promuovono caratteristiche ambientali e/o sociali siano detenuti per tutta la durata del periodo di detenzione del prodotto finanziario;
3. le opzioni che promuovono caratteristiche ambientali e/o sociali sono: il Fondo Interno Balanced e il Fondo Interno Global Equity. Ulteriori informazioni sulle modalità con cui tali Fondi promuovono caratteristiche ambientali e/o sociali sono reperibili nei modelli di informativa precontrattuale ai sensi del Regolamento Delegato (UE) 2022/1288 allegati al KID del prodotto, che prevedono in modo standardizzato la rappresentazione delle caratteristiche specifiche adottate.

Per effetti negativi sui fattori di sostenibilità (cd. PAIs) si intendono i principali effetti avversi sui fattori ambientali, sociali e di governance provocati dalle decisioni di investimento. Le modalità di calcolo di tali effetti negativi sono regolamentate da appositi standard tecnici previsti dalla normativa di riferimento (Annex I RTS).

La Compagnia ha integrato la considerazione dei PAI nella strategia di investimento del prodotto finanziario. In particolare, come descritto in precedenza, la Compagnia si è dotata di una politica di investimento che mira a limitare i principali impatti negativi escludendo investimenti in strumenti finanziari e settori che possono incidere negativamente sul valore di alcuni indicatori di PAI. Data la disponibilità ancora limitata di dati affidabili su molti PAI, l'elevata variabilità dei dati a livello settoriale e geografico nonché la loro natura retrospettiva, al momento non vengono fissate soglie o limiti rigorosi.

Sebbene tutti i PAI obbligatori (di cui alla tavola I degli RTS) siano calcolati e monitorati, la Compagnia priorizza un sottoinsieme specifico di PAI, che può essere oggetto di rivisitazione nel tempo. In particolare, le categorie di PAI specificatamente monitorati sono i seguenti:

- PAI 4 - Esposizione a imprese attive nel settore dei combustibili fossili - La Compagnia esclude titoli di emittenti societari che generano più di un determinato ammontare delle proprie entrate dall'estrazione e/o vendita di carbone termico;
- PAI 10 - Violazioni dei principi del Global Compact delle Nazioni Unite e delle linee guida dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) destinate alle imprese multinazionali - La Compagnia esclude titoli di emittenti societari coinvolti in controversie ESG molto severe;
- PAI 14 - Esposizione ad armi controverse (mine antiuomo, munizioni a grappolo, armi chimiche e armi biologiche) - La Compagnia esclude titoli di emittenti societari che sono direttamente coinvolti nello sviluppo, nella produzione, nella manutenzione o nella vendita di "armi vietate", come definito da diverse convenzioni internazionali. La Compagnia dispone di un procedimento per identificare le aziende che producono munizioni a grappolo e mine antiuomo e tutte le società che forniscono componenti e sistemi che sono stati specificamente progettati o modificati per adattarsi all'uso di queste armi controverse per le sue decisioni di investimento;
- PAI 16 - Paesi che beneficiano degli investimenti soggetti a violazioni sociali - In merito alle disposizioni in materia di sanzioni internazionali, la Compagnia esegue controlli pre e post-negoziato per tutti i titoli quotati, gli emittenti e altre controparti. La Compagnia si astiene da investimenti e relazioni d'affari legati a uno specifico gruppo di paesi per i quali prevalgono disposizioni sanzionatorie globali di carattere economico motivate dai diritti umani (imposte dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite).

A norma di quanto previsto dal Regolamento UE 2020/852 (Regolamento sulla tassonomia) e fermo quanto sopra illustrato, Helvetia Vita S.p.A. informa che gli investimenti sottostanti il presente prodotto finanziario non tengono conto dei criteri dell'UE per le attività economiche ecosostenibili.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

IVASS o CONSOB	Nel caso in cui il reclamo presentato all'impresa di assicurazione abbia esito insoddisfacente o risposta tardiva (termine massimo di 45 giorni), è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 – 00187 ROMA, fax. 06.42.13.32.06, PEC: ivass@pec.ivass.it secondo le modalità indicate su www.ivass.it o alla Consob, via Giovanni Battista Martini n. 3 – 00198 Roma, secondo le modalità indicate su www.consob.it .
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione (obbligatoria)	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziato assistito (facoltativa)	Tramite richiesta del proprio avvocato all'impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie (facoltativa)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Arbitro per le controversie finanziarie (ACF): per la risoluzione delle controversie, di importo non superiore a 500.000,00 Euro, tra i Contraenti e gli intermediari di cui alla lettera h), art. 2 del Regolamento Consob di attuazione dell'ACF (delibera 19602 del 4 maggio 2016) in caso di violazione da parte di questi ultimi degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza previsti nei rapporti contrattuali.

	<p>Il ricorso, esercitabile anche in presenza di clausole di devoluzione ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nel contratto, è proposto dal Contraente mediante una procedura telematica, personalmente o anche tramite un'associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori ovvero di un procuratore.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Procedura FIN-NET: per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte, il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet https://ec.europa.eu/info/fin-net_en, chiedendo l'attivazione della Procedura. <p>Tramite il sito internet della Compagnia (www.helvetia.it – Reclami) è possibile acquisire in forma più dettagliata le informazioni riguardanti le modalità di attivazione delle suddette procedure.</p>
--	--

REGIME FISCALE

<p>Trattamento fiscale applicabile al contratto</p>	<p>Regime fiscale sui premi I premi delle assicurazioni sulla vita non sono soggetti ad imposta sulle assicurazioni. I premi versati dal Contraente non sono deducibili dal reddito imponibile e non beneficiano di alcuna detrazione di imposta.</p> <p>Tassazione delle prestazioni assicurate Caso Vita (riscatto) Le somme corrisposte in dipendenza del contratto hanno un trattamento fiscale differente in funzione del soggetto che le percepisce:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ quando conseguite da soggetti che non esercitano attività di impresa costituiscono reddito imponibile, soggetto ad imposta sostitutiva, per l'eventuale "plusvalenza", ovvero per la parte corrispondente alla differenza – se positiva – tra l'importo lordo liquidabile e la somma dei premi pagati (ridotti tenendo conto degli eventuali riscatti parziali effettuati sino a tale data). La misura dell'imposta sostitutiva applicabile è quella prevista dalla normativa di legge tempo per tempo vigente; ▪ qualora conseguite da soggetti esercenti l'attività d'impresa non viene applicata alcuna imposta sostitutiva, in quanto gli eventuali proventi non costituiscono redditi di capitale bensì redditi d'impresa. <p>Caso decesso Le somme corrisposte in caso di decesso dell'Assicurato sono esenti dall'imposta sostitutiva sui redditi esclusivamente per la quota parte riferibile alla copertura del rischio demografico. Sulla restante parte viene applicata l'imposta sostitutiva nella misura e secondo le modalità previste dalle norme di legge tempo per tempo vigenti. In ogni caso, le prestazioni liquidate in caso di decesso dell'Assicurato continueranno ad essere esenti dall'imposta sulle successioni.</p> <p>Imposta di bollo Al solo Capitale della Componente Unit Linked è applicabile un'imposta di bollo il cui ammontare viene calcolato in occasione di ciascun estratto conto annuo relativamente all'intero anno rendicontato. Resta inteso che l'estratto conto utile per il calcolo dell'imposta di bollo dovuta per l'anno in corso sarà quello inviato nell'anno successivo. La misura (annua) dell'imposta di bollo da applicarsi è pari allo 0,20% (limitatamente al caso di Contraente diverso da persona fisica, con un massimo di 14.000,00 euro). Detto limite massimo è ragguagliato al periodo rendicontato ed è applicato in considerazione dell'ammontare complessivo dei prodotti soggetti a tale imposta che il Contraente ha in vigore presso la Compagnia. La misura dell'imposta di bollo, come sopra indicata, si calcola con riferimento al valore di riscatto della Componente Unit Linked quale rilevato al 31 dicembre di ciascun anno oggetto di rendicontazione. L'imposta di bollo è dovuta in occasione di ogni liquidazione effettuata sul contratto (compresa la liquidazione in caso di decesso) e verrà applicata in ottemperanza alla normativa vigente a tale epoca.</p>
--	---

L'IMPRESA HA L'OBBLIGO DI TRASMETTERTI, ENTRO IL 31 MAGGIO DI OGNI ANNO, IL DOCUMENTO UNICO DI RENDICONTAZIONE ANNUALE DELLA TUA POSIZIONE ASSICURATIVA.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
























Helvetia MultiAction 2.0

Prodotto d'investimento assicurativo sulla vita di tipo multiramo, a premio unico e con possibilità di effettuare versamenti aggiuntivi e versamenti aggiuntivi programmati

Condizioni contrattuali Mod. 322 – Ed. 07/2023

Le Condizioni contrattuali sono redatte secondo quanto previsto dalle Linee Guida dei Contratti Semplici e Chiari del Tavolo Tecnico dell'Associazione Nazionale Italiana Assicuratori - ANIA

Indice

Condizioni contrattuali	4
Norme che regolano il contratto in generale	4
 Art. 1 – Premessa	4
 Art. 2 – Prestazioni assicurate	4
 Art. 3 – Conclusione, Decorrenza, Durata contrattuale e Limiti di età	6
 Art. 4 – Premi pagati e relative modalità di investimento	6
 Art. 5 – Costi.....	9
 Art. 6 – Costituzione del Capitale della Componente Unit Linked e Valore della quota dei Fondi Interni.....	10
 Art. 7 – Costituzione del Capitale della Componente Gestione Separata e sua rivalutazione annuale	11
 Art. 8 – Riscatto.....	13
 Art. 9 – Operazioni di switch tra i Fondi Interni della Componente Unit Linked	15
 Art. 10 – Diritto di revoca	16
 Art. 11 – Diritto di recesso	16
 Art. 12 – Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato	16
 Art. 13 – Istituzione di nuovi Fondi Interni - Fusione di Fondi Interni	17
 Art. 14 – Prestiti	17
 Art. 15 – Cessione, pegno e vincolo.....	17
 Art. 16 – Beneficiari in caso di decesso e Referente Terzo.....	18
 Art. 17 – Duplicato della Proposta-Certificato.....	18
 Art. 18 – Valuta	19
 Art. 19 – Tasse e imposte	19
 Art. 20 – Foro competente e sistemi alternativi di risoluzione delle controversie.....	19
 Art. 21 – Informativa	20
 Art. 22 – Non pignorabilità e non sequestrabilità delle prestazioni assicurate.....	21
Cosa fare per richiedere la liquidazione delle prestazioni	22
 Art. 23 – Pagamenti della Compagnia.....	22
Modulo di richiesta per riscatto totale	25
Modulo di richiesta per riscatto parziale	26
Modulo di richiesta switch tra Fondi Interni del Capitale della Componente Unit Linked	27
Modulo di richiesta per liquidazione sinistro	28
REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA “REMUNERA PIÙ”	30
REGOLAMENTO DEI FONDI INTERNI CONSERVATIVE – BOND MIX – BALANCED – GLOBAL EQUITY ..	32
Glossario	39

AVVERTENZA: all'interno delle Condizioni contrattuali sono presenti alcuni riquadri che si differenziano per colore e stile del bordo; gli stessi sono stati inseriti per facilitare la comprensione del testo e del funzionamento del prodotto (a norma di quanto previsto dalle Linee Guida per contratti semplici e chiari del Tavolo Tecnico dell'Associazione Nazionale Italiana Assicuratori – ANIA). Di seguito se ne riportano le logiche di utilizzo:

Questi riquadri contengono la spiegazione dei principali termini tecnici specifici del contratto.

Questi riquadri contengono i riferimenti alle norme di Legge.

Questi riquadri contengono un esempio dei calcoli previsti contrattualmente mediante formula matematica.

Inoltre le clausole contrattuali che prevedono oneri e obblighi di comportamento a carico del Contraente e dell'Assicurato, nullità, decadenze, esclusioni, sospensioni e limitazioni delle garanzie, sono riportate in corrispondenza di un punto esclamativo rosso e/o in grassetto e sono da leggere con particolare attenzione.

Condizioni contrattuali

Le presenti Condizioni contrattuali sono aggiornate al 03 Luglio 2023, data dell'ultima revisione dei dati in esse inclusi.

Il presente contratto è disciplinato dalle Condizioni contrattuali.
Per quanto non espressamente disciplinato valgono le Norme di legge in materia.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Norme che regolano il contratto in generale



Art. 1 – Premessa

Helvetia MultiAction 2.0 è un'assicurazione sulla vita di tipo Multiramo (combinazione di Ramo I e Ramo III), le cui prestazioni sono quindi costituite mediante l'investimento dei premi pagati dal Contraente:

- in quote di uno tra i 4 Fondi Interni resi disponibili sul contratto, dando luogo al cosiddetto Capitale della Componente Unit Linked (ai sensi del successivo Art. 6 – Costituzione del Capitale della Componente Unit Linked e Valore della quota dei Fondi Interni), nonché
- nella Gestione Separata, interna alla Compagnia, dando luogo al cosiddetto Capitale della Componente Gestione Separata (ai sensi del successivo Art. 7 – Costituzione del Capitale della Componente Gestione Separata e sua rivalutazione annuale);

sulla base di una combinazione predeterminata, fissa e non modificabile pari rispettivamente al 50% nella Componente Gestione Separata ed al 50% nella Componente Unit Linked.

! Non è consentito combinare tra loro i Fondi Interni, ma può essere scelto un singolo Fondo alla volta. È possibile modificare la scelta del Fondo Interno esclusivamente attraverso un'operazione di switch, secondo le modalità descritte al successivo Art. 9 – Operazioni di switch tra i Fondi Interni della Componente Unit Linked.

Cos'è una Gestione Separata?

La Gestione Separata è una particolare gestione finanziaria, separata rispetto al complesso delle attività della Compagnia, ossia non assimilabile al patrimonio della Compagnia stessa. A fronte dei vincoli stabiliti dall'Autorità di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) e degli impegni assunti dalla Compagnia con i Contraenti (garanzie offerte), nell'attività di gestione vengono ricercate la stabilità e la continuità dei rendimenti.

In allegato è consultabile il Regolamento della Gestione Separata del contratto.

Cos'è un Fondo Interno?

Il Fondo Interno rappresenta una tipologia di gestione degli investimenti interna alla Compagnia in cui i premi investiti confluiscono nel patrimonio societario. Tali premi, al netto dei rispettivi costi, sono convertiti in quote (units) dei Fondi stessi, i quali investono le proprie disponibilità in attività finanziarie di vario genere, sia del comparto obbligazionario che di quello azionario, nel rispetto dei criteri fissati dai rispettivi Regolamenti.

In allegato è consultabile il Regolamento dei Fondi Interni collegabili al contratto.



Art. 2 – Prestazioni assicurate

Il presente contratto prevede la prestazione assicurata di seguito riportata.

✓ **Prestazione in caso di decesso dell'Assicurato**

1. In caso di decesso dell'Assicurato avvenuto **anteriamente al 10° anniversario della data di decorrenza (compreso)**, il contratto prevede il pagamento, ai Beneficiari designati dal Contraente, di un importo pari alla somma del Capitale della:

- **Componente Unit Linked**, determinato come segue:

- a. *nel caso in cui alla data del decesso non siano ancora trascorsi 5 anni dalla data di decorrenza del contratto e l'età dell'Assicurato sia inferiore o pari a 70 anni al verificarsi del decesso dello stesso: si intende il controvalore delle quote del Fondo Interno collegato al contratto determinato in base al valore unitario delle quote del Fondo, quale rilevato il 1° lunedì successivo alla data di ricevimento, da parte della Compagnia, della richiesta di liquidazione per decesso completa di tutta la documentazione prevista al successivo Art. 23 - Pagamenti della Compagnia (o qualora tra la data di ricevimento ed il primo lunedì successivo non intercorrano almeno due giorni lavorativi, il secondo lunedì successivo. Nel caso in cui la data di valorizzazione coincida con un giorno festivo il valore attribuito alle quote è quello del 1° giorno lavorativo successivo) aumentato di un importo pari al maggiore tra:*

- la differenza, se positiva, tra la somma dei premi versati (premio unico, eventuali premi aggiuntivi e/o premi aggiuntivi programmati) nella Componente Unit Linked (**al netto dei rispettivi costi e tenuto conto dei riscatti parziali**) ed il suddetto controvalore;

- una percentuale del suddetto controvalore determinata in funzione dell'età dell'Assicurato al momento del decesso, in base alla tabella di seguito riportata:

Età dell'Assicurato (in anni interi) al momento del decesso	Misura % di maggiorazione
Da 18 a 50 anni	10,00%
Da 51 a 65 anni	5,00%
Da 66 a 70 anni	2,50%

- b. *nel caso in cui alla data di decesso siano trascorsi più di 5 anni dalla data di decorrenza del contratto e l'età dell'Assicurato sia inferiore o pari a 70 anni al verificarsi del decesso dello stesso*: si intende il controvalore delle quote del Fondo Interno collegato al contratto alla data di richiesta della liquidazione per decesso (determinato come riportato al precedente punto a.), aumentato di un importo pari ad una percentuale del controvalore stesso, determinata in funzione dell'età dell'Assicurato al momento del decesso, in base alla tabella di seguito riportata:

Età dell'Assicurato (in anni interi) al momento del decesso	Misura % di maggiorazione
Da 18 a 50 anni	10,00%
Da 51 a 65 anni	5,00%
Da 66 a 70 anni	2,50%

- c. *nel caso in cui il decesso sia avvenuto ad un'età superiore a 70 anni*: si intende il controvalore delle quote del Fondo Interno collegato al contratto alla data di richiesta della liquidazione per decesso (determinato come riportato al precedente punto a.), aumentato di un importo pari allo 0,10% del controvalore stesso.

! **Tutti gli importi aggiuntivi sopra riportati (maggiorazioni e differenza tra la somma dei premi investiti nella Componente Unit Linked ed il controvalore) vengono riconosciuti, in ogni caso, trascorso un anno dalla data di decorrenza del contratto e non potranno eccedere i 50.000 Euro per testa assicurata indipendentemente dal numero di contratti Helvetia MultiAction 2.0 sottoscritti.**

! **Con riferimento al Capitale della Componente Unit Linked, la Compagnia non offre alcuna garanzia di capitale o rendimento minimo, pertanto, per effetto del rischio connesso all'andamento negativo del valore delle quote del Fondo Interno prescelto dal Contraente, esiste la possibilità che il controvalore delle quote assegnate al contratto all'epoca del decesso risulti inferiore ai premi versati nella suddetta Componente.**

- **Componente Gestione Separata**, quale rivalutato sino alla data del decesso dell'Assicurato, secondo le modalità previste al successivo Art. 7 – Costituzione del Capitale della Componente Gestione Separata e sua rivalutazione annuale, punto C).

! Si rimanda al successivo Art. 7 – Costituzione del Capitale della Componente Gestione Separata e sua rivalutazione annuale, in merito alla garanzia di rendimento minimo offerta dalla Compagnia, con riferimento alle porzioni del Capitale della Componente Gestione Separata costituite a fronte del versamento dei premi.

2. In caso di decesso dell'Assicurato avvenuto **successivamente al 10° anniversario dalla data di decorrenza**, è previsto il pagamento del controvalore delle quote dei Fondi Interni collegati al contratto – determinato in base al valore unitario delle quote di ciascun Fondo Interno attivo alla data di richiesta del decesso quale rilevato il primo lunedì successivo alla data di ricevimento, da parte della Compagnia, della richiesta di liquidazione completa di tutta la documentazione indicata al successivo Art. 23 – Pagamenti della Compagnia (data di valorizzazione) – aumentato di un importo determinato secondo le regole di cui ai punti b. e c. in vigore per le prime dieci annualità di contratto e sopra riportate.

Ai fini della determinazione del Capitale della Componente Unit Linked liquidabile in caso di decesso, per data di valorizzazione si intende il 1° lunedì successivo alla data di ricevimento, presso la Compagnia, della richiesta di liquidazione corredata da tutta la documentazione indicata al successivo Art. 23 – Pagamenti della Compagnia o, qualora tra la data di ricevimento della predetta documentazione ed il 1° lunedì successivo (compreso) non intercorrano almeno 2 giorni lavorativi, il 2° lunedì successivo. Nel caso in cui la data di valorizzazione coincida con un giorno festivo, il valore attribuito alle quote è quello del 1° giorno lavorativo successivo.

Si precisa che, qualora il decesso dell'Assicurato avvenga in un momento antecedente all'assegnazione delle quote al contratto, ai Beneficiari designati verrà liquidata la parte di premio destinata alla Componente Unit Linked versata, ma non ancora investita.



Art. 3 – Conclusione, Decorrenza, Durata contrattuale e Limiti di età

Conclusione

Cosa si intende per conclusione?

È il momento a partire dal quale inizia ad esistere il contratto assicurativo.

Il contratto si intende concluso alle ore 24.00 del giorno di sottoscrizione della Proposta-Certificato da parte del Contraente e dell'Assicurato (qualora diverso dal Contraente), a condizione che sia stato corrisposto il versamento dovuto alla data di sottoscrizione del contratto stesso.

Decorrenza

Cosa si intende per decorrenza?

È il momento a partire dal quale si attivano le coperture assicurative e le relative prestazioni.

La data di decorrenza del contratto è fissata alle ore 24.00 del 1° lunedì successivo alla data di conclusione del contratto o, qualora tra la data di conclusione ed il 1° lunedì successivo (compreso) non intercorrano almeno 2 giorni lavorativi, il 2° lunedì successivo. Nel caso in cui tale data coincida con un giorno festivo, il giorno di decorrenza delle coperture è il 1° giorno lavorativo successivo.

La Compagnia, a seguito della sottoscrizione della Proposta-Certificato e della corresponsione dell'importo dovuto da parte del Contraente, invia al Contraente stesso la Lettera Contrattuale di Conferma.

Nel caso di mancata corresponsione del suddetto versamento, il contratto è concluso alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente ha pagato quanto dovuto e di conseguenza la decorrenza sarà fissata alle ore 24.00 del 1° lunedì successivo alla data di versamento o, qualora tra la data di versamento ed il 1° lunedì successivo (compreso) non intercorrano almeno 2 giorni lavorativi, il 2° lunedì successivo. Nel caso in cui tale data coincida con un giorno festivo, il giorno di decorrenza delle coperture è il 1° giorno lavorativo successivo.

In caso di decesso dell'Assicurato avvenuto prima della decorrenza delle coperture assicurative, la Compagnia liquida ai Beneficiari designati il premio iniziale corrisposto.

Durata contrattuale

Il contratto è a vita intera e la sua durata coincide con la vita dell'Assicurato.

Sfera di applicazione

Il contratto è sottoscrivibile a condizione che:

- il Contraente sia residente/abbia sede legale nello Stato italiano;
- l'età del Contraente non sia inferiore a **18 anni al momento della sottoscrizione**;
- l'Assicurato sia residente nello Stato italiano;
- l'età dell'Assicurato non sia inferiore a **18 anni** e non ecceda gli **85 anni, al momento della sottoscrizione**.

Per età del Contraente/dell'Assicurato deve intendersi l'età assicurativa (ad eccezione della sola età pari a 18 anni che viene considerata come età anagrafica, ossia effettivamente compiuta) e cioè: se dall'ultimo compleanno sono trascorsi meno di sei mesi o sei mesi esatti, l'età è quella compiuta; se invece sono trascorsi più di sei mesi, l'età è quella prossima da compiere.

Esempi di calcolo dell'età assicurativa dell'Assicurato:

Se alla data di decorrenza della Proposta-Certificato l'Assicurato ha un'età compiuta pari a 35 anni e sono trascorsi 5 mesi dalla data del suo ultimo compleanno, la sua età assicurativa a tale data è pari a 35 anni (= età compiuta).

Se alla data di decorrenza della Proposta-Certificato l'Assicurato ha un'età compiuta pari a 35 anni e sono trascorsi 7 mesi dalla data del suo ultimo compleanno, la sua età assicurativa a tale data è pari a 36 anni (= età prossima da compiere).



Art. 4 – Premi pagati e relative modalità di investimento

Il contratto consente il pagamento di un premio unico iniziale, di eventuali premi aggiuntivi e di eventuali premi aggiuntivi programmati.

Premio unico

Il premio unico, da versarsi in via anticipata ed in un'unica soluzione all'atto della conclusione del contratto, **non può essere inferiore a 1.200,00 Euro o superiore a 250.000,00 Euro per singolo contratto.**

! **In occasione della sottoscrizione della Proposta-Certificato il Contraente dovrà scegliere uno tra i Fondi Interni disponibili sul contratto per la costituzione del Capitale della Componente Unit Linked.**

! **È possibile modificare la scelta del Fondo Interno esclusivamente attraverso un'operazione di switch volontaria, secondo le modalità descritte al successivo Art. 9 - Operazioni di switch tra i Fondi Interni della Componente Unit Linked.**

Premi aggiuntivi

Il Contraente può corrispondere premi aggiuntivi, di importo **minimo pari a 1.200,00 Euro**, purché siano trascorsi **almeno 30 giorni dalla data di decorrenza** del contratto, quale indicata al precedente Art. 3 – Conclusione, Decorrenza, Durata contrattuale e Limiti di età, punto Decorrenza.

! In ogni caso, la Compagnia può in qualsiasi momento non consentire il versamento di premi aggiuntivi.

Premi aggiuntivi programmati

In aggiunta al premio unico ed ai premi aggiuntivi è inoltre possibile attivare un piano di premi aggiuntivi programmati. Tali versamenti possono essere **attivati successivamente alla sottoscrizione**, purché in coincidenza con un anniversario della data di decorrenza e mediante specifica richiesta scritta da effettuare con **almeno 60 giorni di anticipo** rispetto alla ricorrenza annuale di polizza.

Il Contraente potrà scegliere liberamente la durata del piano dei versamenti tra un minimo di 5 anni ed un massimo di anni interi rimanenti rispetto al 10° anniversario della data di decorrenza (antidurata in anni interi).

Esempi di calcolo della durata del piano

Ipotesi 1

Decorrenza Polizza: 20/07/2020

Data 10° Anniversario data di decorrenza: 20/07/2030

Data richiesta Attivazione Piano premi aggiuntivi programmati: 15/05/2021

Data attivazione piano: 20/07/2021

N. anni interi massimi per durata piano: 20/07/2030 – 20/07/2021 = 9 anni

Ipotesi 2

Decorrenza Polizza: 20/07/2015

Data 10° Anniversario data di decorrenza: 20/07/2025

Data richiesta Attivazione Piano premi aggiuntivi programmati: 15/05/2021

Data attivazione piano: 20/07/2021

N. anni interi massimi per durata piano: 20/07/2025 – 20/07/2021 = 4 anni

Il piano non è più attivabile perché deve essere di almeno 5 anni.

Ipotesi 3

Decorrenza Polizza: 20/07/2018

Data 10° Anniversario data di decorrenza: 20/07/2028

Data richiesta Attivazione Piano premi aggiuntivi programmati: 15/05/2021

Data attivazione piano: 20/07/2021

N. anni interi massimi per durata piano: 20/07/2028 – 20/07/2021 = 7 anni

Il pagamento dei premi aggiuntivi programmati viene effettuato, rispettivamente, all'atto dell'attivazione degli stessi, per la prima rata di premio ed alle scadenze previste nell'ambito del piano di versamenti, per i versamenti successivi.

Il piano di versamenti viene definito in occasione della sua attivazione da parte del Contraente che può scegliere:

- la periodicità di pagamento dei premi aggiuntivi programmati, tra annuale o mensile;
- l'importo del versamento annuale, fermo restando che in caso di frazionamento annuale il premio deve essere **almeno pari a 1.200,00 Euro e non superiore a 24.000,00 Euro** (in caso di frazionamento mensile il premio deve essere almeno pari a 100,00 Euro e non superiore a 2.000 Euro).

Ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto, il Contraente può modificare la periodicità dei pagamenti prescelti mediante richiesta scritta che deve essere consegnata allo sportello della Banca presso cui è stato sottoscritto il contratto assicurativo, ovvero inviata direttamente alla Compagnia a mezzo lettera raccomandata A.R. (Helvetia Vita S.p.A., Gestione Operativa – Canale Bancario, Via G. B. Cassinis 21 – 20139 Milano), **almeno 60 giorni prima della ricorrenza** (annuale o mensile) da cui deve avere effetto la modifica. **Rimane invece fermo l'importo del premio annuale inizialmente pattuito che non può quindi essere modificato nel corso della durata contrattuale.**

Con le stesse modalità il Contraente può chiedere, in qualsiasi momento, la sospensione del pagamento dei premi aggiuntivi programmati.

A seguito della sospensione il Contraente può riprendere in qualsiasi momento – a partire dalla prima rata successiva disponibile – la corresponsione dei premi. La ripresa del versamento dovrà avvenire senza corrispondere i premi arretrati.

! Possono essere corrisposti premi (unico, eventuali premi aggiuntivi ed eventuali premi aggiuntivi programmati) fino ad un limite massimo di 250.000,00 Euro per singolo contratto.

! Si precisa inoltre che, i versamenti destinati alla Componente Gestione Separata (sia con riferimento alla singola operazione, sia al cumulo dei premi complessivamente versati anche su altri contratti collegati alla medesima gestione separata) da parte di un unico Contraente, o da più Contraenti collegati al medesimo soggetto anche attraverso rapporti partecipativi, potrebbero essere sottoposti a preventiva autorizzazione della Compagnia, la quale può rifiutare l'operazione in ragione di quanto previsto dalla normativa di settore tempo per tempo vigente.

Modalità di versamento dei premi

Il premio unico deve essere versato dal Contraente al momento della sottoscrizione della Proposta-Certificato mediante addebito sul conto corrente attivato presso la Banca distributrice e conseguente accredito dello stesso da parte della Banca sul conto della Compagnia.

Il pagamento dei premi aggiuntivi deve essere effettuato dal Contraente mediante addebito sul conto corrente attivato presso la Banca distributrice e conseguente accredito dello stesso da parte della Banca sul conto corrente della Compagnia.

La prima rata di premio aggiuntivo programmato deve essere versata dal Contraente, al momento dell'efficacia del piano, mediante addebito sul conto corrente attivato presso la Banca distributrice e conseguente accredito dello stesso da parte della Banca sul conto della Compagnia.

Il pagamento dei premi aggiuntivi programmati successivi al primo, in corrispondenza alla loro scadenza, deve essere effettuato dal Contraente mediante addebito sul conto corrente acceso presso la Banca distributrice, dell'importo pattuito e conseguente accredito dello stesso da parte della Banca sul conto della Compagnia.

In caso il prodotto sia collocato a mezzo di fattispecie contrattuali qualificabili come contratti di appalto pubblico di servizi in base al Codice dei Contratti Pubblici (*D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.*), la Compagnia assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'Art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche, è pertanto necessario indicare, al momento dell'emissione della Proposta – Certificato, il relativo CIG e l'eventuale CUP.

Riferimenti a norme di legge

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50

Tale Decreto Legislativo ("Codice dei Contratti Pubblici") disciplina i contratti di appalto e di concessione delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, nonché i concorsi pubblici di progettazione.

Legge 13 agosto 2010, n. 136

Tale Legge, contenente il "Piano straordinario contro le mafie", prevede importanti misure di contrasto alla criminalità organizzata e strumenti di prevenzione delle infiltrazioni criminali. In particolare, all'art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari", disciplina un meccanismo che consente di seguire il flusso finanziario proveniente da un contratto di appalto, al fine di identificare il soggetto che percepisce il denaro pubblico con la finalità di evitare, mediante un meccanismo di trasparenza, che finisca nelle mani delle mafie.

Per consultare il testo integrale della suddetta normativa si rinvia al sito www.gazzettaufficiale.it.

In caso di cessazione del rapporto del Contraente con la Banca presso cui è stato stipulato il contratto gli eventuali premi aggiuntivi programmati successivi andranno versati tramite SEPA Direct Debit Core, mentre gli eventuali premi aggiuntivi potranno essere effettuati tramite bonifico bancario a favore di Helvetia Vita S.p.A. sul conto corrente riportato nella Proposta-Certificato o, laddove variato, sul conto corrente che sarà comunicato dalla Compagnia.

! È escluso il pagamento dei premi in contanti o con modalità diverse da quelle sopra indicate.

Modalità di investimento dei premi pagati

Il premio unico, i premi aggiuntivi ed i premi aggiuntivi programmati possono essere investiti oltre che su uno dei 4 Fondi Interni resi disponibili sul contratto (ai fini della costituzione del Capitale della Componente Unit Linked), anche nella Gestione Separata Interna alla Compagnia (ai fini della costituzione del Capitale della Componente Gestione Separata), **secondo le percentuali di ripartizione dei premi tra le suddette Componenti predefinite dal prodotto. In ogni caso, ciascun premio potrà essere destinato alla Componente Unit Linked esclusivamente investendo nel Fondo Interno attivo al momento del versamento (ossia nel Fondo scelto in fase di sottoscrizione o attivato a seguito di un'operazione di switch).**

L'avvenuto investimento di ogni premio versato (unico ed eventuali premi aggiuntivi) e dei relativi valori contrattuali verranno comunicati dalla Compagnia, a mezzo lettera, direttamente al Contraente entro 10 giorni lavorativi dalla data di valorizzazione degli stessi.

L'avvenuto investimento di ogni premio aggiuntivo programmato versato e dei relativi valori contrattuali verranno comunicati in forma cumulativa dalla Compagnia, a mezzo lettera, direttamente al Contraente con cadenza semestrale.

I premi investiti impiegati nella Componente Gestione Separata e per l'acquisto di quote del Fondo Interno della Componente Unit Linked, corrispondono alla somma delle porzioni dei premi versati (unico, eventuali premi aggiuntivi e/o premi aggiuntivi programmati), al netto delle componenti di costo di cui all'Art. 5 – Costi, punto Costi sui premi, in ciascuna delle due Componenti.

Si segnala che la parte di premio trattenuta a fronte dei costi previsti dal contratto, descritti dettagliatamente al successivo Art.5 – Costi, non concorre alla formazione del capitale assicurato.

In coincidenza con il 10° anniversario della data di decorrenza (c.d. Conversione), le prestazioni derivanti dai premi investiti nella Componente Gestione Separata saranno convertite automaticamente e gratuitamente in quote del Fondo Conservative.

Ferma restando la facoltà del Contraente di poter modificare l'asset allocation della Componente Unit linked tramite operazioni di switch, a **seguito dell'operazione di Conversione** il Capitale assicurato della Componente Unit Linked risulterà investito nelle quote del Fondo Interno attivo al momento della Conversione (ovvero rimarrà investito unicamente nel Fondo Interno scelto liberamente dal Contraente in fase di sottoscrizione e/o di switch successivo) e nelle quote del Fondo Conservativo.

Resta inteso che solo a seguito dell'operazione di Conversione e come conseguenza diretta dell'operazione stessa sarà possibile mantenere attivi sul contratto 2 Fondi Interni, al posto di 1 solo Fondo previsto dal prodotto.

Diversamente, qualora il Contraente al 10° anniversario della data di decorrenza del contratto decida di **riscattare il capitale assicurato della Componente Gestione Separata** – come previsto al successivo Art. 8 – Riscatto – il capitale assicurato della Componente Unit Linked non subirà alcuna variazione rispetto alla configurazione in vigore a tale data (ovvero rimarrà investito unicamente nel Fondo Interno scelto liberamente dal Contraente al momento della sottoscrizione e/o in caso di switch successivo).

Con riferimento agli eventuali premi aggiuntivi e/o premi aggiuntivi programmati, **anterioremente al 10° anniversario dalla data di decorrenza (compreso)**, verranno investiti, al netto dei rispettivi costi, ripartendo l'importo tra le due Componenti (Gestione Separata e Unit Linked) secondo le percentuali predefinite dal contratto (50% nella Componente Gestione Separata e 50% nella Componente Unit Linked e nel Fondo Interno attivo al momento del versamento).

Successivamente al 10° anniversario della data di decorrenza, gli eventuali premi aggiuntivi verranno investiti, al netto dei rispettivi costi, in base all'asset allocation della Componente Unit Linked in vigore a tale data.



Art. 5 – Costi

Costi sui premi

Sul premio unico, sugli eventuali premi aggiuntivi e sugli eventuali premi aggiuntivi programmati pagati dal Contraente gravano i costi indicati nella tabella seguente:

Tipologia di costo	PREMIO	MISURA COSTO
Diritto fisso	Premio unico	24,00 Euro
	Premio aggiuntivo	24,00 Euro
	Premio aggiuntivo programmato	24,00 Euro all'anno
Caricamenti sui premi al netto del rispettivo diritto fisso	1,50%	

Esempio applicazione dei costi sul premio:

Ipotesi premio unico versato: 50.000,00 Euro

Diritto Fisso: 24,00 Euro

Premio versato al netto del diritto fisso: 50.000,00 – 24,00 = 49.976,00 Euro

Caricamento da applicare: 1,50%

Premio unico da investire: 49.976,00 – (49.976,00 X 1,50%) = 49.976,00 – 749,64 = **49.226,36 Euro**

Si precisa che sui premi versati non gravano costi per la copertura per rischi demografici.

Costi indiretti relativi al Capitale della Componente Unit Linked

Commissione annua di Gestione dei Fondi Interni

Dal patrimonio complessivo lordo di ciascuno dei 4 Fondi Interni resi disponibili sul contratto – denominati Conservativo, Bond Mix, Balanced e Global Equity – per il servizio di Asset Allocation e per l'amministrazione del contratto, viene trattenuta una commissione annua di gestione la cui misura varia, in relazione al Fondo, come precisato nella seguente tabella:

Denominazione Fondo Interno	Commissione annua di gestione applicata dalla Compagnia in percentuale del patrimonio complessivo lordo di ciascun Fondo per il servizio di Asset Allocation e per l'amministrazione del contratto
Conservativo	1,10%
Bond Mix	1,50%
Balanced	1,80%
Global Equity	2,20%

La commissione di gestione si intende comprensiva del costo relativo alla copertura in caso di decesso pari allo 0,07% applicato con le stesse modalità previste per la commissione stessa.

Commissioni di incentivo (performance) sui Fondi Interni

Per ciascun Fondo Interno la commissione di performance viene applicata ad ogni valorizzazione solo quando il valore della quota del Fondo raggiunge il suo valore storico massimo (c.d. "High Watermark") ed è pari ad una percentuale – riportata nella tabella sottostante – applicata alla differenza tra il valore raggiunto dalla quota ed il valore storico massimo precedente moltiplicato per il numero delle quote esistenti.

Denominazione Fondo Interno	Commissione di performance
Conservative	10%
Bond Mix	15%
Balanced	15%
Global Equity	15%

Il dettaglio dei costi gravanti su ciascun Fondo è specificato nel "Regolamento dei Fondi Interni", il quale è parte integrante delle presenti Condizioni contrattuali.

Costi indiretti relativi al Capitale della Componente Gestione Separata

Ai fini della rivalutazione del Capitale della Componente Gestione Separata la Compagnia trattiene – dal rendimento annuo realizzato dalla gestione separata "Remunera più" – un valore, denominato Rendimento Trattenuto e pari **all'1,50%**.

Detto rendimento trattenuto tuttavia può variare in funzione del rendimento annuo lordo realizzato dalla gestione separata, in particolare:

- **se il rendimento lordo realizzato dalla gestione separata è inferiore al 2,50%**, il rendimento trattenuto dell'1,50% viene diminuito di mezzo centesimo di punto percentuale (0,005%) per ogni centesimo di punto percentuale (0,010%) di diminuzione del rendimento della gestione "Remunera più", fino ad un valore minimo di rendimento trattenuto pari a 1,00%;
- **se il rendimento lordo realizzato dalla gestione separata è superiore al 3,50%**, il rendimento trattenuto dell'1,50% viene aumentato di un quarto di centesimo di punto percentuale (0,0025%) per ogni centesimo di punto (0,010%) di incremento del rendimento della gestione "Remunera più", fino ad un valore massimo di rendimento trattenuto pari a 1,75%.

Esempi determinazione del rendimento trattenuto:

Ipotesi di rendimento lordo realizzato dalla gestione separata: 2,00%

Rendimento trattenuto: 1,50%

Percentuale di diminuzione del rendimento lordo della gestione separata: $2,50\% - 2,00\% = 0,50\%$

Rendimento trattenuto minimo: 1,00%

Rendimento effettivamente trattenuto: $1,50\% - (0,50\% : 2) = 1,50\% - 0,25\% = 1,25\%$

Ipotesi di rendimento lordo realizzato dalla gestione separata: 4,00%

Rendimento trattenuto: 1,50%

Percentuale di diminuzione del rendimento lordo della gestione separata: $4,00\% - 3,50\% = 0,50\%$

Rendimento trattenuto massimo: 1,75%

Rendimento effettivamente trattenuto: $1,50\% + (0,50\% : 4) = 1,50\% + 0,125\% = 1,625\%$

Altri costi applicabili sul contratto

In caso di esercizio del diritto di riscatto nonché di switch tra Fondi Interni della Componente Unit Linked sono previsti dei costi indicati, rispettivamente, ai successivi Art. 8 – Riscatto e Art. 9 – Operazioni di switch tra i Fondi Interni della Componente Unit Linked.



Art. 6 – Costituzione del Capitale della Componente Unit Linked e Valore della quota dei Fondi Interni

Ai fini della costituzione di ciascuna porzione di Capitale della Componente Unit Linked, ogni premio versato destinato alla Componente medesima, viene diminuito del:

- **costo fisso di emissione** di cui al precedente Art. 5 – Costi, punto Costi sui premi, riproporzionato in base alla percentuale del premio unico, del premio aggiuntivo versato e/o del premio aggiuntivo programmato destinato alla Componente Unit Linked;
- **caricamento in percentuale** di cui al precedente Art. 5 – Costi, punto Costi sui premi, riproporzionato in base alla percentuale del premio unico, del premio aggiuntivo versato e/o del premio aggiuntivo programmato destinata alla Componente Unit Linked al netto del suddetto costo fisso di emissione.

L'importo risultante - denominato premio netto della Componente Unit Linked- viene quindi investito nel Fondo Interno attivo (ossia nel Fondo scelto alla sottoscrizione o attivato a seguito di un'operazione di switch), della combinazione predeterminata pari rispettivamente al 50% nella Componente Gestione Separata ed al 50% nella Componente Unit Linked.

Per ciascun Fondo Interno di volta in volta prescelto dal Contraente, il numero di quote attribuite si ottiene dividendo la porzione del premio netto destinata al medesimo Fondo Interno per il valore unitario delle relative quote, quale rilevato alla corrispondente epoca di conversione.

L'epoca di conversione coincide con il 1° lunedì successivo alla data di pagamento del premio o, qualora tra la data del pagamento ed il 1° lunedì successivo (compreso) non intercorrano almeno 2 giorni lavorativi, il 2° lunedì successivo. Inoltre, nel caso in cui la data di conversione coincida con un giorno festivo, il valore attribuito alle quote è quello del 1° giorno lavorativo successivo.

Il valore unitario delle quote dei Fondi Interni disponibili sul contratto viene determinato settimanalmente dalla Compagnia in coincidenza con ogni lunedì lavorativo (di seguito data di valorizzazione) e viene pubblicato giornalmente sul sito Internet

della Compagnia alla pagina www.helvetia.it, sezione Prodotti dedicati alla Bancassicurazione – Fondi e Gestioni – Quotazione e Rendimenti.

Per il calcolo settimanale del valore unitario delle quote di ciascun Fondo si fa riferimento agli ultimi prezzi o valori di mercato disponibili rispetto al giorno di valorizzazione ed il valore è determinato troncando alla terza cifra decimale il rapporto tra l'ammontare complessivo degli investimenti di ogni Fondo, al netto delle spese, per il numero di quote riferite allo stesso Fondo.

! Con riferimento al Capitale della Componente Unit Linked la Compagnia non offre alcuna garanzia di capitale o di rendimento minimo, pertanto esiste la possibilità che il controvalore delle quote assegnate al contratto all'epoca del decesso o della richiesta di riscatto risulti inferiore ai premi versati.



Art. 7 – Costituzione del Capitale della Componente Gestione Separata e sua rivalutazione annuale

Ai fini della costituzione di ciascuna porzione di Capitale della Componente Gestione Separata, ogni premio versato destinato alla Componente medesima, viene diminuito del:

- **costo fisso di emissione** di cui al precedente Art. 5 – Costi, punto Costi sui premi, riproporzionato in base alla percentuale del premio unico, del premio aggiuntivo versato e/o del premio aggiuntivo programmato destinata alla Componente Gestione Separata;
- **caricamento in percentuale** di cui al precedente Art. 5 – Costi, punto Costi sui premi, riproporzionato in base alla percentuale del premio unico, del premio aggiuntivo versato e/o del premio aggiuntivo programmato destinata alla "Componente Gestione Separata" al netto del suddetto costo fisso di emissione.

L'importo risultante - denominato premio netto della Componente Gestione Separata - viene investito nella Gestione Separata, sulla base della combinazione predeterminata pari rispettivamente al 50% nella Componente Gestione Separata ed al 50% nella Componente Unit Linked.

Clausola di rivalutazione del Capitale della Componente Gestione Separata

Cos'è la rivalutazione?

È il meccanismo mediante il quale la Compagnia riconosce al contratto, con riferimento alla Componente Gestione Separata, una parte dei rendimenti realizzati annualmente dalla Gestione Separata.

In particolare, il capitale di tale Componente si modifica ogni anno in base ad un valore, denominato "misura annua di rivalutazione".

Misura annua di rivalutazione = rendimento annuo lordo della gestione separata - costo trattenuto dalla Compagnia ("rendimento trattenuto").

Cosa si intende per rivalutazione "pro rata temporis"?

È la rivalutazione riconosciuta alla Componente Gestione Separata laddove il periodo di permanenza nella Componente stessa sia inferiore ad un anno.

Nel presente paragrafo viene descritto tecnicamente il meccanismo di rivalutazione.

La rivalutazione del Capitale della Componente Gestione Separata avviene sulla base del rendimento della gestione separata denominata "Remunera più". Tale gestione viene annualmente sottoposta a certificazione da parte di una società di revisione contabile iscritta nell'albo speciale tenuto dalla Consob, che attesta la correttezza della gestione ed i risultati dalla stessa conseguiti.

Si rinvia per i dettagli della gestione separata "Remunera più" al Regolamento della gestione stessa riportato in calce alle presenti Condizioni contrattuali.

A. Misura annua di rivalutazione

In coincidenza con il 31 dicembre di ogni anno (data di rivalutazione), il Capitale della Componente Gestione Separata viene rivalutato mediante aumento, a totale carico della Compagnia, della riserva matematica costituitasi a tale epoca. Il tasso di rendimento annuale viene determinato con le modalità indicate all'Art. 3 del Regolamento della gestione separata "Remunera più".

Il tasso di rendimento annuo della gestione separata "Remunera più" utilizzato per il calcolo della misura annua di rivalutazione da attribuire al Capitale della Componente Gestione Separata è quello conseguito nei dodici mesi che precedono l'inizio del terzo mese antecedente quello nel quale cade la data di rivalutazione del contratto (31 dicembre di ogni anno).

Il tasso di rendimento annuo della gestione separata "Remunera più" adottato ai fini del calcolo della misura annua di rivalutazione da attribuire al Capitale della Componente Gestione Separata per calcolare la rivalutazione "pro rata temporis" da utilizzare in caso di decesso, è quello conseguito nei dodici mesi che precedono l'inizio del terzo mese antecedente la data di decesso, quale comunicata alla Compagnia con apposita richiesta di liquidazione, completa della documentazione di cui al successivo Art. 23 – Pagamenti della Compagnia.

Il tasso di rendimento annuo della gestione separata "Remunera più" adottato ai fini del calcolo della misura annua di rivalutazione da attribuire al Capitale della Componente Gestione Separata per calcolare la rivalutazione "pro rata temporis" da utilizzare negli altri casi di liquidazione (come ad esempio riscatto totale, riscatto parziale), è quello conseguito nei dodici

mesi che precedono l'inizio del terzo mese antecedente la data di ricevimento, da parte della Compagnia, della richiesta di liquidazione, completa della documentazione di cui al successivo Art. 23 – Pagamenti della Compagnia.

Il tasso di rendimento annuo della gestione separata "Remunera più" adottato ai fini del calcolo della misura annua di rivalutazione da attribuire al Capitale della Componente Gestione Separata per calcolare la rivalutazione "*pro rata temporis*" da utilizzare in occasione della Conversione della Componente Gestione Separata in Componente Unit Linked, è quello conseguito nei dodici mesi che precedono l'inizio del terzo mese antecedente la ricorrenza del decimo anniversario della data di decorrenza del contratto.

La misura annua di rivalutazione da attribuire al Capitale della Componente Gestione Separata si ottiene sottraendo al rendimento annuo della gestione separata "Remunera più", come sopra rilevato, un valore denominato "rendimento trattenuto". Detto rendimento trattenuto viene determinato come indicato al precedente Art. 5 – Costi.

- ! **La misura annua di rivalutazione potrà essere positiva, negativa o nulla.**
- ! **In considerazione del fatto che la misura annua di rivalutazione potrà essere positiva, negativa o nulla si segnala che le rivalutazioni annualmente attribuite al capitale assicurato della Componente Gestione Separata non restano acquisite in via definitiva sul contratto. Pertanto, qualora la misura annua di rivalutazione utilizzata ai fini della rivalutazione annuale del capitale assicurato della Componente Gestione Separata sia negativa, quest'ultimo risulterà inferiore rispetto al suddetto capitale assicurato in vigore alla data di rivalutazione immediatamente precedente, tenuto conto dei riscatti parziali effettuati sino a tale data.**

B. Rivalutazione annuale del Capitale della Componente Gestione Separata

Il 31 dicembre di ogni anno (data di rivalutazione), il Capitale della Componente Gestione Separata viene rivalutato nei seguenti termini:

- **alla 1° data di rivalutazione:** ciascuna porzione di Capitale della Componente Gestione Separata (costituita a fronte del premio unico versato alla decorrenza e da ciascun premio aggiuntivo eventualmente versato nei mesi precedenti la suddetta data di rivalutazione, al netto dei rispettivi costi) viene rivalutata in base alla misura annua di rivalutazione fissata a norma del punto A), riconosciuta "*pro rata temporis*", in regime di interesse composto, per il periodo di tempo trascorso tra la data di costituzione di ciascuna porzione ed il 31 dicembre immediatamente successivo;
- **ad ogni data di rivalutazione successiva (fino a quella immediatamente precedente la data di Conversione)** il Capitale della Componente Gestione Separata è dato dalla somma:
 - del Capitale della Componente Gestione Separata in vigore alla data di rivalutazione immediatamente precedente rivalutato in base alla misura annua di rivalutazione di cui al punto A), riconosciuta in regime di interesse composto;
 - di ciascuna porzione di Capitale della Componente Gestione Separata costituita a fronte di ciascun premio aggiuntivo e/o premio aggiuntivo programmato eventualmente versato - alle condizioni e secondo i termini previsti al precedente Art. 4 – Premi pagati e relative modalità di investimento - nei 12 mesi precedenti la data di rivalutazione di riferimento (al netto dei rispettivi costi), rivalutata in base alla misura annua di rivalutazione di cui al punto A), riconosciuta "*pro rata temporis*", in regime di interesse composto, per il periodo di tempo compreso tra la data di costituzione di ciascuna porzione e la data di rivalutazione di riferimento.

Si precisa che nel calcolo della rivalutazione si tiene conto degli eventuali riscatti effettuati sino a tale data.

C. Rivalutazione annuale del Capitale della Componente Gestione Separata in occasione dell'operazione di Conversione

Il Capitale della Componente Gestione Separata da convertire in capitale della Componente Unit Linked è dato dalla somma:

- del Capitale della Componente Gestione Separata in vigore alla data di rivalutazione immediatamente precedente la data di Conversione rivalutato in base alla misura annua di rivalutazione di cui al punto A), riconosciuta "*pro rata temporis*", in regime di interesse composto, per il periodo di tempo compreso tra la data di rivalutazione immediatamente precedente la data di Conversione e la data di Conversione stessa;
- di ciascuna eventuale porzione di Capitale costituita a fronte del versamento di premi aggiuntivi e/o premi aggiuntivi programmati corrisposti – alle condizioni e secondo i termini previsti dal contratto – nei mesi compresi tra la data di rivalutazione immediatamente precedente la data di Conversione e la data di Conversione stessa (al netto dei rispettivi costi) – rivalutata in base alla misura annua di rivalutazione di cui alla lettera A), riconosciuta "*pro rata temporis*", in regime di interesse composto, per il periodo di tempo compreso tra la data di costituzione di ciascuna porzione e la data di Conversione.

Si precisa che nel calcolo della rivalutazione si tiene conto degli eventuali riscatti effettuati sino a tale data.

- ! **In coincidenza con l'operazione di Conversione (10° anniversario della data di decorrenza), con riferimento alla sola porzione di Capitale della Componente Gestione Separata in vigore a tale data, la Compagnia riconosce la garanzia di rendimento minimo, pertanto il capitale assicurato convertito sarà almeno pari ai premi investiti nella suddetta Componente, tenuto conto degli eventuali riscatti parziali effettuati sino a tale data.**

D. Rivalutazione del Capitale della Componente Gestione Separata in caso di decesso dell'Assicurato e in caso di riscatto

In caso di decesso dell'Assicurato o di richiesta di riscatto avvenuto/effettuata in coincidenza con una data di rivalutazione, il rispettivo Capitale rivalutato (decesso e riscatto) si determina secondo le modalità indicate al precedente punto B).

Rivalutazione del Capitale della Componente Gestione Separata in caso di decesso dell'Assicurato

In caso di decesso dell'Assicurato avvenuto in una data non coincidente con una data di rivalutazione (31 dicembre di ogni anno) il capitale in caso di decesso è pari alla somma:

- del Capitale in vigore alla data di rivalutazione immediatamente precedente la data del decesso, rivalutato in base alla misura annua di rivalutazione di cui al punto A), riconosciuta "pro rata temporis", in regime di interesse composto, per il periodo di tempo intercorso tra la data di rivalutazione immediatamente precedente la data del decesso e la data del decesso stessa;
- di ciascuna eventuale porzione di Capitale costituita a fronte del versamento di premi aggiuntivi e/o premi aggiuntivi programmati corrisposti - alle condizioni e secondo i termini previsti al precedente Art. 4 – Premi pagati e relative modalità di investimento - nei 12 mesi precedenti la data di rivalutazione immediatamente precedente la data del decesso, al netto dei rispettivi costi, rivalutata in base alla misura annua di rivalutazione, riconosciuta "pro rata temporis", in regime di interesse composto, per il periodo di tempo compreso dalla data della relativa costituzione sino alla data del decesso.

Si segnala infine che, ai fini della rivalutazione del Capitale della Componente Gestione Separata in caso di decesso, si tiene conto degli eventuali riscatti parziali intervenuti fino a tale data.

! Resta in ogni caso inteso che, **con riferimento alla sola porzione di Capitale della Componente Gestione Separata, in caso di decesso dell'Assicurato, la Compagnia riconosce la liquidazione di una prestazione almeno pari ai premi investiti nella suddetta Componente, tenuto conto degli eventuali riscatti parziali effettuati sino a tale data.**

Rivalutazione del capitale della Componente Gestione Separata in caso di riscatto

In caso di richiesta di riscatto effettuata in una data non coincidente con una data di rivalutazione (31 dicembre di ogni anno) il valore di riscatto è pari alla somma:

- del Capitale in vigore alla data di rivalutazione immediatamente precedente la data di richiesta di riscatto, rivalutato in base alla misura annua di rivalutazione di cui al punto A), riconosciuta "pro rata temporis", in regime di interesse composto, per il periodo di tempo intercorso tra la data di rivalutazione immediatamente precedente la data di richiesta di riscatto e la data di richiesta di riscatto stessa;
- di ciascuna eventuale porzione di Capitale costituita a fronte del versamento di premi aggiuntivi e/o premi aggiuntivi programmati corrisposti - alle condizioni e secondo i termini previsti al precedente Art. 4 – Premi pagati e relative modalità di investimento - nei 12 mesi precedenti la data di rivalutazione immediatamente precedente la data di richiesta di riscatto, al netto dei rispettivi costi, rivalutata in base alla misura annua di rivalutazione, riconosciuta "pro rata temporis", in regime di interesse composto, per il periodo di tempo compreso dalla data della relativa costituzione sino alla data di richiesta del riscatto.

Si segnala infine che, ai fini della rivalutazione del Capitale della Componente Gestione Separata in caso di riscatto, si tiene conto degli eventuali riscatti parziali intervenuti fino a tale data.

! **Si precisa che in caso di riscatto la Compagnia non riconosce alcuna garanzia di capitale della Componente Gestione Separata.**

! **Esiste la possibilità che, in caso di riscatto, il Contraente ottenga un importo inferiore ai premi versati.**



Art. 8 – Riscatto

Cos'è il riscatto?

È la facoltà del Contraente di richiedere la liquidazione anticipata di una parte (riscatto parziale) o di tutte (riscatto totale) le somme del contratto (valore di riscatto parziale/totale).

Per capire come viene determinato il valore di riscatto si rinvia a quanto di seguito riportato.

Trascorso almeno 1 anno dalla data di decorrenza del contratto, purché l'Assicurato sia in vita, il Contraente può riscattare parzialmente o totalmente il proprio contratto mediante richiesta scritta consegnata allo sportello della Banca presso cui è stato sottoscritto il contratto assicurativo, ovvero inviata direttamente a Helvetia Vita S.p.A., Gestione Operativa – Canale Banche, Via G. B. Cassinis 21 – 20139 Milano (Italia), a mezzo lettera raccomandata A.R., corredata dalla documentazione indicata al successivo Art. 23 – Pagamenti della Compagnia.

Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento la Compagnia provvede alla liquidazione dell'importo dovuto **entro 30 giorni** dalla data di ricevimento presso la propria sede della documentazione completa prevista dalle presenti Condizioni contrattuali (ovvero dalla data di ricevimento presso lo sportello bancario, se anteriore), oltre tale termine sono dovuti gli interessi di mora.

Riscatto Totale

Il valore di riscatto totale del contratto è pari alla somma del:

- **Capitale della Componente Unit Linked**, intendendosi per tale il controvalore in Euro delle quote del Fondo Interno assegnato al contratto, determinato moltiplicando il numero delle quote possedute per il loro valore unitario, quale rilevato alla data di valorizzazione, come di seguito definita;

- **Capitale della Componente Gestione Separata** quale rivalutato sino alla data di richiesta del riscatto secondo le modalità previste al precedente Art. 7 - Costituzione del Capitale della Componente Gestione Separata e sua rivalutazione annuale, punto D).
- ! **Qualora la richiesta di riscatto sia anteriore al 4° anniversario della data di decorrenza (escluso), il valore di riscatto come sopra determinato viene diminuito di una percentuale del valore stesso, determinata in base al tempo trascorso tra la data di decorrenza e la data di richiesta del riscatto, come riportato in tabella:**

Anni interamente trascorsi dalla data di decorrenza	Percentuale di riduzione del valore di riscatto
pari o maggiori di 1 - inferiori a 2	2,00%
pari o maggiori di 2 - inferiori a 3	1,50%
pari o maggiori di 3 - inferiori a 4	1,00%
pari o maggiori di 4	0,00%

Ai fini della determinazione del capitale liquidabile in caso di riscatto totale riferito al Capitale della Componente Unit Linked, per data di valorizzazione si intende il 1° lunedì successivo alla data di ricevimento, presso la Compagnia, della richiesta di riscatto totale corredata da tutta la documentazione indicata al successivo Art. 23 – Pagamenti della Compagnia. Qualora tra la data di ricevimento della predetta documentazione ed il 1° lunedì successivo (compreso) non intercorrano almeno 2 giorni lavorativi, viene considerato il 2° lunedì successivo. Nel caso in cui la data di valorizzazione coincida con un giorno festivo, il valore attribuito alle quote è quello del 1° giorno lavorativo successivo.

Qualora il riscatto fosse invece richiesto **a partire dal 4° anniversario della data di decorrenza (compreso) e fino al 10° anniversario della data di decorrenza (compreso)**, il relativo valore è definito come sopra riportato, ma senza l'applicazione della suddetta penale.

In caso di riscatto richiesto successivamente al 10° anniversario dalla data di decorrenza il valore di riscatto è pari al controvalore delle quote dei Fondi Interni collegati al contratto, quale rilevato il 1° lunedì successivo alla data di ricevimento, da parte della Compagnia, della richiesta di riscatto completa di tutta la documentazione prevista dalle Condizioni contrattuali o, qualora tra la data di ricevimento ed il primo lunedì successivo non intercorrano almeno 2 giorni lavorativi, il 2° lunedì successivo. Nel caso in cui la data di valorizzazione coincida con un giorno festivo, il valore attribuito alle quote è quello del 1° giorno lavorativo successivo.

- ! **Si precisa che in caso di riscatto la Compagnia non riconosce alcuna garanzia di capitale pertanto il Contraente potrebbe ottenere un importo inferiore alla quota parte dei premi versati.**
- ! **In caso di riscatto totale il contratto si risolve.**

Riscatto Parziale

Il valore di riscatto parziale viene determinato con le stesse tempistiche e gli stessi criteri del riscatto totale, **ivi inclusa l'applicazione della percentuale di riduzione**, fermo restando che:

- **l'importo lordo di ogni riscatto parziale non può essere inferiore a 1.000,00 Euro;**
- **il valore residuo complessivo del contratto non può essere inferiore a 5.000,00 Euro.**

Il disinvestimento dei Capitali riferiti alla Componente Unit Linked e alla Componente Gestione Separata avviene in misura proporzionale rispetto al valore complessivo del contratto presente al momento della richiesta di riscatto parziale, determinato con le stesse modalità del riscatto totale.

Anteriormente al 10° anniversario della data di decorrenza, il disinvestimento dei Capitali riferiti alla Componente Unit Linked ed alla Componente Gestione Separata avviene in misura proporzionale rispetto al valore complessivo del contratto presente al momento della richiesta di riscatto parziale, determinato con le stesse modalità del riscatto totale.

Unicamente in coincidenza con il 10° anniversario della data di decorrenza del contratto (e pertanto in sostituzione dell'operazione di Conversione), il Contraente può chiedere il riscatto totale del capitale assicurato della sola Componente Gestione Separata che sarà dato dalla somma:

- del Capitale della Componente Gestione Separata in vigore alla data di rivalutazione immediatamente precedente la data di Conversione rivalutato in base alla misura annua di rivalutazione di cui al precedente Art. 7 - Costituzione del Capitale della Componente Gestione Separata e sua rivalutazione annuale, punto A), riconosciuta *"pro rata temporis"*, in regime di interesse composto, per il periodo di tempo compreso tra la data di rivalutazione immediatamente precedente la data di Conversione e la data di Conversione stessa;
- di ciascuna eventuale porzione di Capitale costituita a fronte del versamento di premi aggiuntivi e/o premi aggiuntivi programmati corrisposti – alle condizioni e secondo i termini previsti dal contratto – nei mesi compresi tra la data di rivalutazione immediatamente precedente la data di Conversione e la data di Conversione stessa (al netto dei rispettivi costi) – rivalutata in base alla misura annua di rivalutazione di cui al precedente Art. 7 - Costituzione del Capitale della Componente Gestione Separata e sua rivalutazione annuale, punto A), riconosciuta *"pro rata temporis"*, in regime di interesse composto, per il periodo di tempo intercorso tra la data di costituzione di ciascuna porzione e la data di Conversione.

In ogni caso, il Contraente deve richiedere il riscatto del capitale assicurato della Componente Gestione Separata – tramite richiesta scritta firmata ed effettuata allo sportello bancario presso cui ha sottoscritto la Proposta-Certificato oppure inviata direttamente a Helvetia Vita S.p.A. Gestione Operativa – Canale Banche, Via G.B. Cassinis 21, 20139 Milano, con lettera raccomandata A/R, contenete gli elementi identificativi del contratto – **almeno 30 giorni prima** della data di Conversione. Resta inteso che in questo caso non si applicano i limiti del riscatto parziale (limite di importo minimo richiedibile e minimo di capitale residuo sul contratto) sopra riportati.

Successivamente al 10° anniversario della data di decorrenza, il disinvestimento delle quote dei Fondi Interni collegati al contratto alla data di richiesta del riscatto parziale avviene mantenendo la stessa proporzione posseduta dal Contraente al momento della richiesta di riscatto parziale e sulla base del valore delle quote rilevato alla data di valorizzazione.

Per data di valorizzazione si intende il 1° lunedì successivo alla data di ricevimento, presso la Compagnia, della richiesta di riscatto parziale corredata da tutta la documentazione indicata al successivo Art. 23 – Pagamenti della Compagnia. Qualora tra la data di ricevimento della predetta documentazione ed il 1° lunedì successivo (compreso) non intercorrano almeno 2 giorni lavorativi, viene considerato il 2° lunedì successivo. Nel caso in cui la data di valorizzazione coincida con un giorno festivo, il valore attribuito alle quote è quello del 1° giorno lavorativo successivo.

In caso di riscatto parziale il contratto resta in vigore per il capitale residuo.



Art. 9 – Operazioni di switch tra i Fondi Interni della Componente Unit Linked

Cos'è un'operazione di switch tra Fondi Interni?

È il trasferimento dell'investimento da un Fondo ad un altro ed avviene mediante la vendita delle quote del Fondo che si intende trasferire e contestuale acquisto delle quote del nuovo Fondo scelto.

Il Contraente, trascorsi almeno 6 mesi dalla data di decorrenza, mediante richiesta scritta inviata direttamente alla Compagnia a mezzo di lettera raccomandata A/R (indirizzata a Helvetia Vita S.p.A., Gestione Operativa – Canale Banche, Via G. B. Cassinis 21, 20139 – Milano), può chiedere di trasferire l'intero capitale espresso in quote, dal Fondo Interno prescelto su un altro Fondo Interno diverso da quello scelto in precedenza, a condizione che a seguito dello switch sul Fondo Interno di partenza la giacenza sia nulla.

! Sono infatti consentiti esclusivamente switch a favore di un solo Fondo Interno di destinazione, selezionabile tra quelli messi a disposizione dalla Compagnia e che determinino una giacenza nulla sul Fondo Interno di partenza.

Successivamente al 10° anniversario della data di decorrenza, il Contraente può invece effettuare lo switch totale del controvalore delle quote:

- del Fondo Interno Conservativo verso l'altro Fondo Interno già attivo sul contratto;
- del Fondo Interno già attivo sul contratto verso il Fondo Interno Conservativo;
- del Fondo Interno già attivo sul contratto verso un altro Fondo Interno, diverso dal Fondo Conservativo;

Sul contratto, infatti, a seguito dell'operazione di Conversione può essere attivo sempre e solo un Fondo Interno oltre al Fondo Conservativo.

Il contratto prevede, per le operazioni di disinvestimento e contestuale reinvestimento in altro Fondo Interno tra quelli messi a disposizione dalla Compagnia (switch), una spesa fissa pari a **25,00 Euro**. **Tale costo viene prelevato dal controvalore delle quote acquisite al momento dell'operazione.**

La modifica del profilo di investimento viene effettuata nei termini seguenti:

- calcolo del controvalore delle quote del Fondo Interno che si intende trasferire in base al valore unitario della quota di detto Fondo, rilevato il 1° lunedì successivo alla data di ricevimento, da parte della Compagnia, della richiesta di switch completa di tutta la documentazione prevista al successivo Art. 23 – Pagamenti della Compagnia o qualora tra la data di ricevimento ed il 1° lunedì successivo (compreso) non intercorrano almeno 2 giorni lavorativi, viene considerato il lunedì successivo. Nel caso in cui la data di valorizzazione coincida con un giorno festivo, il valore attribuito alle quote è quello del 1° giorno lavorativo successivo;
- l'importo così ottenuto viene eventualmente diminuito del costo fisso dell'operazione sopra riportato;
- conversione dell'importo di cui ai punti precedenti in quote del Fondo Interno di destinazione, in base al valore unitario delle quote di quest'ultimo Fondo Interno rilevato nel medesimo giorno di valorizzazione.

! In seguito all'operazione di switch, gli eventuali premi aggiuntivi e/o premi aggiuntivi programmati, destinati al Capitale della Componente Unit Linked, verranno investiti nel Fondo Interno di destinazione attivato con l'operazione di switch stessa.

Il Contraente può, inoltre, effettuare switch e versamenti di premi aggiuntivi e/o premi aggiuntivi programmati in nuovi Fondi che fossero istituiti successivamente alla prima sottoscrizione, previa consegna da parte della Compagnia dei rispettivi Regolamenti e delle Condizioni contrattuali, laddove aggiornate nelle modalità di accesso a tali nuovi Fondi.

A seguito di ogni operazione di switch verrà inviata al Contraente una lettera contenente tutte le informazioni relative a:

- numero di quote e relativo controvalore presenti sul contratto prima dell'operazione di switch;
- numero quote disinvestite,

- valore unitario delle quote acquistate;
 - numero di quote e relativo controvalore a seguito dell'operazione di switch.
- ! **Il presente contratto non prevede invece operazioni di riallocazione volontaria tra i Capitali delle Componenti.**



Art. 10 – Diritto di revoca

Cos'è la revoca?

Mediante la revoca il Contraente chiede di annullare la Proposta/Proposta-Certificato sottoscritta, prima che il contratto sia concluso.

Il Contraente ha diritto di revocare la Proposta-Certificato fino alla data di conclusione del contratto, tramite richiesta scritta firmata ed effettuata allo sportello bancario presso cui ha sottoscritto la Proposta-Certificato oppure inviata direttamente in Compagnia (Helvetia Vita S.p.A., Gestione Operativa – Canale Banche, Via G. B. Cassinis, 21 20139 Milano) con lettera raccomandata A/R, contenente gli elementi identificativi del contratto. **Entro 30 giorni dal ricevimento** della comunicazione di revoca la Compagnia rimborserà al Contraente il premio eventualmente corrisposto, senza trattenere alcun onere.



Art. 11 – Diritto di recesso

Cos'è il recesso?

Il recesso è la facoltà di concludere il contratto anticipatamente rispetto alla data naturale di scadenza, senza incorrere in penali.

Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla data di conclusione dello stesso, tramite richiesta scritta effettuata allo sportello bancario presso cui è stata sottoscritta la Proposta-Certificato oppure inviata direttamente in Compagnia (Helvetia Vita S.p.A., Gestione Operativa – Canale Banche, Via G. B. Cassinis, 21 20139 Milano), con lettera raccomandata A/R, contenente gli elementi identificativi del contratto. La notifica di recesso libera le parti da qualunque obbligazione futura derivante dal contratto con decorrenza dalle ore 24:00 del giorno della comunicazione effettuata presso lo sportello o di spedizione della lettera raccomandata, quale risultante dal timbro postale di invio della stessa.

La Compagnia entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso completa di tutta la documentazione richiesta al successivo Art. 23 – Pagamenti della Compagnia rimborserà al Contraente **il premio da questi corrisposto, al netto del diritto fisso di emissione quantificato forfettariamente in Euro 24,00. La quota parte di premio investita nella Componente Unit Linked sarà inoltre diminuita/aumentata dell'eventuale decremento/incremento del valore delle quote del Fondo Interno attribuite al contratto tra la data di decorrenza e la data di disinvestimento, a norma di quanto previsto dall'Art. 6 – Costituzione del Capitale della Componente Unit Linked e Valore della quota dei Fondi Interni.**

L'epoca di conversione sarà il 1° lunedì successivo alla data di ricevimento, da parte della Compagnia, della richiesta di recesso o, qualora tra la data di ricevimento ed il 1° lunedì successivo (compreso) non intercorrano almeno 2 giorni lavorativi, il 2° lunedì successivo. Inoltre, nel caso in cui la data di valorizzazione coincida con un giorno festivo, il valore attribuito alle quote sarà quello del 1° giorno lavorativo successivo.



Art. 12 – Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato

- ! **Le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato devono essere veritiere, esatte e complete. L'inesatta indicazione dell'età dell'Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all'età reale, della prestazione assicurata di cui all'Art. 2 – Prestazioni Assicurate.**
- ! **Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio ovvero, in caso di assicurazione in nome o per conto di terzi, qualora il terzo sia a conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione assicurata, nonché la cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.**

Riferimenti a norme di Legge

Articolo 1892 del Codice Civile "Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave": disciplina che la Compagnia può annullare il contratto per dichiarazioni inesatte e reticenze del Contraente relative a circostanze tali che non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, quando il Contraente stesso ha agito con dolo o con colpa grave. L'annullo del contratto può essere richiesto dalla Compagnia entro 3 mesi dal giorno in cui la stessa ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza. In tale caso, la Compagnia ha diritto ai premi relativi al periodo in corso al momento in cui ha richiesto l'annullamento ed in ogni caso, al premio versato per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine previsto per l'annullo del contratto, la stessa non è tenuta a pagare la somma assicurata.

Articolo 1893 del Codice Civile "Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave": disciplina che la Compagnia non può annullare il contratto per dichiarazioni inesatte e reticenze del Contraente, quando quest'ultimo ha agito senza dolo o colpa grave. La Compagnia può comunque recedere dal contratto nei termini previsti, indicati al precedente Articolo 1892. Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Compagnia o prima che la stessa abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio pagato e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Articolo 1894 del Codice Civile "Assicurazione in nome o per conto di terzi": disciplina che in tali tipologie di assicurazioni, se i terzi hanno conoscenza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, sono applicabili le disposizioni dei precedenti Articoli 1892 e 1893.

Per consultare il testo integrale della normativa si rinvia al sito www.gazzettaufficiale.it/anteprima/codici/codiceCivile.

- ! In particolare, il Contraente deve fornire a Helvetia Vita S.p.A. tutti i dati necessari per ottemperare alla normativa riguardante l'identificazione della clientela.
- ! Laddove nel corso della durata contrattuale il Contraente trasferisca la propria residenza/sede legale in un altro Stato membro dell'Unione Europea, il Contraente stesso è tenuto a darne comunicazione alla Compagnia tempestivamente e comunque entro il termine di 30 giorni dall'avvenuto trasferimento. Quanto sopra al fine di consentire alla Compagnia di effettuare gli adempimenti relativi all'applicazione delle imposte indirette e degli oneri parafiscali gravanti sui premi eventualmente previsti in altri stati dell'Unione Europea.
- ! Resta inteso che, nel caso in cui il Contraente non effettui la suddetta comunicazione nei termini sopra riportati, sarà tenuto a rimborsare alla Compagnia quanto la stessa sia stata eventualmente chiamata a pagare in conseguenza della mancata comunicazione (ad esempio rimborsi dovuti per effetto di contestazioni mosse dall'Amministrazione finanziaria dello Stato membro della nuova residenza/sede legale).
- ! Il Contraente è tenuto ad avvisare tempestivamente la Compagnia, laddove nel corso della durata contrattuale si verificano modifiche alle circostanze che ne determinano la classificazione ai fini FATCA (cittadino statunitense o fiscalmente residente negli Stati Uniti) e/o CRS (cittadino avente ulteriore residenza fiscale in uno stato diverso da Italia e/o Stati Uniti). Analogo obbligo deve essere rispettato anche da quei soggetti che intervengono nel rapporto contrattuale con la sola qualifica di titolari effettivi.
In ogni caso, i soggetti di cui sopra sono tenuti ad avvisare tempestivamente la Compagnia in relazione ad ogni eventuale cambio della propria residenza/sede legale e/o residenza fiscale.
- ! Il Contraente dovrà inoltre dichiarare alla Compagnia, per ogni singola operazione posta in essere sul contratto successiva al versamento di sottoscrizione, se la stessa sia effettuata per conto di titolari effettivi diversi da quelli indicati all'atto della sottoscrizione della Proposta-Certificato e fornire tutti i dati necessari per la loro identificazione.

Le comunicazioni di cui sopra devono essere consegnate in forma scritta all'Intermediario presso cui è stato sottoscritto il contratto o inviate direttamente alla Compagnia al seguente indirizzo: Helvetia Vita S.p.A. – Gestione Operativa – Canale Banche, Via G.B. Cassinis 21, 20139 Milano, a mezzo lettera raccomandata A/R.



Art. 13 – Istituzione di nuovi Fondi Interni - Fusione di Fondi Interni

La Compagnia potrà istituire nuovi Fondi Interni; dell'istituzione e delle caratteristiche di tali nuovi Fondi Interni il Contraente verrà opportunamente informato e vi potrà accedere con operazioni di trasferimento delle quote. Ciascun nuovo Fondo Interno verrà disciplinato da apposito Regolamento. È prevista la possibilità di fusione con altri Fondi Interni della Compagnia. La fusione potrà avvenire soltanto tra Fondi Interni aventi caratteristiche similari. La Compagnia comunicherà al Contraente le cause della fusione, le modalità operative di realizzazione e gli effetti per l'Assicurato, a norma di quanto disciplinato nel rispettivo Regolamento allegato alle presenti Condizioni contrattuali.



Art. 14 – Prestiti

- ! In relazione al presente contratto **non sono concedibili prestiti.**



Art. 15 – Cessione, pegno e vincolo

Cos'è la cessione?

La cessione consiste nel trasferimento dei diritti e doveri del contratto, dal Contraente ad un'altra persona che accetta di assumere, a partire da un determinato momento, il ruolo di Contraente del contratto stesso.

Cos'è il pegno?

Il Contraente può porre il contratto a garanzia di un impegno finanziario sottoscritto con una parte terza (una banca o una finanziaria) che diventa creditore pignoratorio, ossia soggetto a favore del quale è stato istituito il pegno. A titolo di esempio, se il contratto risulta essere stato dato in pegno e si verifica il decesso dell'Assicurato, la Compagnia privilegerà il creditore pignoratorio nel pagamento della relativa prestazione, fermi i limiti di spettanza di quest'ultimo e di capienza del contratto.

Cos'è il vincolo?

Il vincolo di una polizza è una particolare condizione contrattuale che assegna al vincolatario (soggetto in favore del quale è stato istituito il vincolo) privilegi e priorità nell'ottenimento delle prestazioni previste dal contratto rispetto ad altri Beneficiari. A titolo di esempio, se il contratto risulta soggetto a vincolo e si verifica il decesso dell'Assicurato, la Compagnia privilegerà il vincolatario nel pagamento della relativa prestazione, fermi i limiti di spettanza di quest'ultimo e di capienza del contratto.

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate.

Tali atti diventano efficaci solo quando la Compagnia ne faccia annotazione sull'originale della Lettera contrattuale di conferma o emetta apposita appendice, che diverrà parte integrante del contratto medesimo.

! Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di riscatto totale o parziale nonché di recesso richiedono l'assenso scritto del creditore pignoratorio o del vincolatario.



Art. 16 – Beneficiari in caso di decesso e Referente Terzo

Ai sensi dell'Art. 1920 del Codice Civile, il/i Beneficiario/i acquista/no, per effetto della designazione, un diritto proprio nei confronti della Compagnia. Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito del decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario.

Al momento della sottoscrizione della Proposta - Certificato, il Contraente designa, preferibilmente in forma nominativa, i Beneficiari in caso di decesso dell'Assicurato e può, in qualsiasi momento, revocare o modificare tale designazione.

Ai sensi dell'Art. 1921 del Codice Civile, la designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata, nei seguenti casi:

- dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Compagnia, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo il decesso del Contraente;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto (decesso), il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Compagnia di volersi avvalere del beneficio.

Nei primi due casi, le operazioni di riscatto, pegno o vincolo di polizza richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari. Sono comunque salve le previsioni di cui all' Art. 1922 del Codice Civile.

La designazione di beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere effettuate mediante comunicazione scritta, sottoscritta in originale dal Contraente, alla Compagnia o mediante testamento. **Tali atti avranno efficacia nei confronti della Compagnia solo se a questa trasmessi al più tardi insieme alla documentazione utile all'avvio della procedura di liquidazione: in caso di mancata trasmissione entro tale termine, la designazione e le sue eventuali revoche o modifiche (in qualunque forma effettuata, anche testamentaria) non saranno opponibili alla Compagnia.**

Riferimenti a norme di Legge

Articolo 1920 del Codice Civile "Assicurazione a favore di un terzo": disciplina che è valida l'assicurazione sulla vita a favore di un terzo. La designazione del beneficiario può essere fatta nel contratto di assicurazione, o con successiva dichiarazione scritta comunicata alla Compagnia, o per testamento; essa è efficace anche se il Beneficiario è determinato solo genericamente. Equivale a designazione l'attribuzione della somma assicurata fatta nel testamento a favore di una determinata persona.

Per effetto della designazione il terzo acquista un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione.

Articolo 1921 del Codice Civile "Revoca del beneficio": disciplina che la designazione del Beneficiario è revocabile con le forme con le quali può essere fatta a norma dell'articolo precedente. La revoca non può tuttavia farsi dagli eredi dopo la morte del Contraente, né dopo che, verificatosi l'evento, il Beneficiario ha dichiarato di voler profittare del beneficio.

Se il Contraente ha rinunciato per iscritto al potere di revoca, questa non ha effetto dopo che il Beneficiario ha dichiarato al Contraente di voler profittare del beneficio. La rinuncia del Contraente e la dichiarazione del Beneficiario devono essere comunicate per iscritto all'assicuratore.

Articolo 1922 del Codice Civile "Decadenza del beneficio": disciplina che la designazione del Beneficiario, anche se irrevocabile, non ha effetto qualora il Beneficiario attenti alla vita dell'assicurato. Se la designazione è irrevocabile ed è stata fatta a titolo di liberalità, essa può essere revocata nei casi previsti dall'Articolo 800 del Codice Civile.


Per consultare il testo integrale della normativa si rinvia al sito www.gazzettaufficiale.it/anteprema/codici/codiceCivile.

Nel caso di specifiche esigenze di riservatezza del Contraente, lo stesso – qualora abbia designato i Beneficiari in forma nominativa – può indicare un **Referente Terzo**. Il Referente Terzo è un soggetto (diverso dai Beneficiari) che la Compagnia potrà contattare in caso di decesso dell'Assicurato per agevolare il pagamento delle prestazioni.



Art. 17 – Duplicato della Proposta-Certificato


In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della copia della Proposta-Certificato e/o della Lettera contrattuale di Conferma del Contraente, lo stesso o gli aventi diritto, possono ottenerne un duplicato, **a proprie spese e responsabilità**, facendone richiesta alla Compagnia.

 **Art. 18 – Valuta**

Gli impegni contrattuali, premi e prestazioni assicurative, sono regolati in Euro. I valori delle quote dei Fondi sono espressi in Euro.

 **Art. 19 – Tasse e imposte**

Tasse ed imposte relative al presente contratto sono a carico del Contraente e dei Beneficiari ed aventi diritto.

 **Art. 20 – Foro competente e sistemi alternativi di risoluzione delle controversie**

Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di contratti assicurativi è tenuto inizialmente ad attivare il **procedimento di mediazione** previsto dalla *Legge 09/08/2013, n. 98 e s.m.i.* presso un Organismo di Mediazione, iscritto in apposito Registro, istituito presso il Ministero della Giustizia, che abbia sede nel luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia stessa.

Solo in seguito alla definitiva conclusione del procedimento di mediazione secondo le modalità di cui alla sopra citata Legge sarà possibile rivolgersi all'**Autorità Giudiziaria** competente, la quale viene individuata in quella del luogo di residenza o di domicilio del Contraente o dei soggetti che intendono far valere i diritti derivanti dal contratto.

In ogni caso, prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria, è anche possibile esperire il **procedimento di negoziazione assistita** prevista ai sensi del *D. L. 132/14*, convertito con modifiche dalla *L. 162/14*, invitando l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione tramite il proprio legale.

In aggiunta a quanto sopra riportato è anche possibile ricorrere all'**Arbitro per le controversie finanziarie (ACF)** – figura prevista dal *D. Lgs. 8 ottobre 2007, n.179*, ed introdotta con successiva *delibera n. 19602 del 4 maggio 2016 di Consob e Regolamento attuativo* – competente dell'amministrazione dei procedimenti di conciliazione promossi per la risoluzione delle controversie insorte tra i Contraenti e gli intermediari di cui alla lettera h), art. 2 del Regolamento di attuazione Consob, cui il Contraente può rivolgersi per la violazione da parte di questi ultimi degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza previsti nei rapporti contrattuali.

Il ricorso all'ACF, valevole per le controversie di importo non superiore a 500.000,00 Euro anche in presenza di clausole di devoluzione ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nel contratto, è gratuito ed è proposto dal Contraente mediante una procedura telematica, personalmente o anche tramite un'associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori ovvero di un procuratore.

Si ricorda che in relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione delle responsabilità permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria.

Tramite il sito della Compagnia (www.helvetia.it – Reclami) è possibile acquisire in forma più dettagliata le informazioni riguardanti le modalità di attivazione delle suddette procedure.

Riferimenti a norme di Legge

La Legge 9 agosto 2013, n. 98 contenente disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, disciplina anche il procedimento di "mediazione civile", istituto stragiudiziale (ossia non si svolge in un'aula di tribunale) che mira alla risoluzione delle controversie in tempi brevi e con costi contenuti a fronte delle agevolazioni fiscali previste, il quale deve essere attivato obbligatoriamente in prima istanza nell'ambito di controversie su contratti bancari, assicurativi o finanziari.

La Legge 10 novembre 2014, n. 162, che ha convertito in Legge con modificazioni il Decreto Legge del 12 settembre 2014, n. 132 (c.d. "Decreto giustizia") disciplina anche il procedimento di "Negoziazione assistita", istituto stragiudiziale che mira alla risoluzione delle controversie in via amichevole, mediante invito a stipulare una convenzione in cui le parti si impegnano a risolvere bonariamente la controversia con l'assistenza dei rispettivi legali di fiducia.

Il Decreto Legislativo 8 ottobre 2007, n.179 ha previsto l'istituzione presso la Consob (l'Autorità italiana per la vigilanza dei mercati finanziari) di una "Camera di conciliazione e di arbitrato per l'amministrazione dei procedimenti di conciliazione e arbitrato promossi per la risoluzione di controversie insorte tra gli investitori e gli intermediari, per la violazione da parte di questi ultimi degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza previsti nei rapporti contrattuali con gli investitori". Tale strumento è stato istituito con la denominazione di "Arbitro per le Controversie Finanziarie", al riguardo si invita a consultare i riferimenti alle norme di legge immediatamente successivi.

Per consultare il testo integrale della normativa si rinvia al sito <https://www.gazzettaufficiale.it>.

La Delibera n. 19602 del 4 maggio 2016 ed il relativo Regolamento di attuazione di Consob, a norma di quanto previsto dal *D. Lgs n. 179/2007* (sopra citato), ha istituito a partire dal 09/01/2017 presso la Consob la figura dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), uno strumento di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra gli investitori cosiddetti "retail" e gli intermediari, in tema di violazioni degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza a carico di questi ultimi. Tale strumento consente al risparmiatore di ottenere una decisione sulla controversia in tempi rapidi, senza costi e senza obbligo di assistenza legale.

Per investitori "retail" si intendono i risparmiatori comuni, anche imprese, società ed enti, che non sono qualificabili come "clienti professionali", e che in sostanza non possiedono particolari competenze, conoscenze ed esperienze in materia di investimenti e si rivolgono agli intermediari per effettuarli.

Per intermediari si intendono principalmente ma non a titolo esaustivo: banche, società di intermediazione immobiliare, soggetti che gestiscono fondi comuni di investimento, consulenti finanziari autonomi e società di consulenza iscritti in apposito albo.

I soggetti sopra citati sono definiti nel dettaglio nel Regolamento di cui sopra.

Per maggiori dettagli si rinvia al sito <https://www.acf.consob.it/>.



Art. 21 – Informativa

Comunicazioni precontrattuali

Il Contraente può richiedere prima della sottoscrizione della Proposta-Certificato, l'ultimo rendiconto annuale della gestione dei Fondi Interni e/o della Gestione Separata. Tali rendiconti sono anche presenti sul sito internet della Compagnia all'indirizzo www.helvetia.it.

Comunicazioni in corso di contratto

La Compagnia comunica al Contraente eventuali variazioni rilevanti, rispetto alle informazioni contenute nelle Condizioni Contrattuali, intervenute per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto.

A seguito del versamento del premio di perfezionamento, la Compagnia provvede ad inviare al Contraente, entro 10 giorni lavorativi dall'epoca di conversione, una "**Lettera Contrattuale di Conferma**" dell'avvenuto investimento, contenente le seguenti informazioni:

- il premio unico versato;
- l'importo del premio unico investito;
- la data di conclusione del contratto e quella di decorrenza del contratto;
- i dettagli riguardanti la modalità di conversione in quote del premio versato (numero quote attribuite, valore unitario della quota, epoca di conversione).

Analoga informativa e con la stessa tempistica viene inviata al Contraente per ognuno degli eventuali premi aggiuntivi effettuati.

La Compagnia trasmette, entro il 31 Maggio successivo alla chiusura di ogni anno solare, il **Documento Unico di Rendicontazione**, contenente le seguenti informazioni:

- a) cumulo dei premi versati dal perfezionamento del contratto al 31 dicembre dell'anno precedente,
- b) in caso fosse stato attivato il piano di premi aggiuntivi programmati evidenza di eventuali premi in arretrato ed un'avvertenza sugli effetti derivanti dal mancato pagamento;
- c) numero e controvalore delle quote relative alla Componente Unit Linked assegnate al 31 dicembre dell'anno precedente e valore del Capitale della Componente Gestione Separata al 31 dicembre dell'anno precedente;
- d) dettaglio dei premi versati, di quelli investiti, del numero e del controvalore delle quote assegnate nell'anno di riferimento;
- e) numero e controvalore delle quote trasferite e di quelle assegnate a seguito di operazioni di *switch*;
- f) valore dei riscatti parziali rimborsati nell'anno di riferimento, con indicazione anche del numero e controvalore delle quote rimborsate relativamente alla Componente Unit Linked;
- g) numero delle quote complessivamente assegnate e del relativo controvalore alla fine dell'anno di riferimento, nonché controvalore del riscatto maturato a tale data con riferimento alla Componente Unit Linked e valore del Capitale della Componente Gestione Separata nonché valore di riscatto maturati nell'anno di riferimento;
- h) tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dalla Gestione Separata; tasso annuo di rendimento retrocesso con evidenza del rendimento minimo trattenuto dalla Compagnia, equivalente al tasso annuo di rivalutazione delle prestazioni;
- i) importo dei costi e degli oneri, con specifica e separata indicazione del costo della distribuzione, non legati al verificarsi di un rischio di mercato sottostante, a carico dell'Assicurato nell'anno di riferimento;
- j) un'illustrazione che mostra l'effetto cumulativo dei costi sulla redditività del prodotto e soddisfa i seguenti requisiti:
 - a) mostra l'effetto dei costi e degli oneri complessivi sulla redditività del prodotto;
 - b) mostra eventuali impennate o oscillazioni previste dei costi;
 - c) è accompagnata da una sua descrizione.

Con riferimento al Capitale della Componente Unit Linked la Compagnia trasmette comunicazione scritta al Contraente **qualora in corso di contratto il controvalore delle quote complessivamente detenute si sia ridotto** di oltre il 30,00% rispetto all'ammontare dei premi investiti in tale Componente, tenuto conto di eventuali riscatti parziali, e a comunicare ogni ulteriore riduzione pari o superiore al 10,00%. Tale comunicazione in caso di perdite sarà effettuata entro 10 giorni lavorativi dalla data in cui si è verificato l'evento.



Art. 22 – Non pignorabilità e non sequestrabilità delle prestazioni assicurate

Ai sensi dell'Art. 1923 del Codice Civile, le somme dovute dalla Compagnia in relazione a contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili.

Sono salve, rispetto al premio pagato, le disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori e quelle relative alla collazione, all'imputazione e alla riduzione delle donazioni (Art. 1923, comma 2 del Codice Civile).

Riferimenti a norme di Legge

Articolo 1923 del Codice Civile "Diritti dei creditori e degli eredi": *le somme dovute dalla Compagnia al Contraente o al Beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare. Sono salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori e quelle relative alla collazione, all'imputazione e alla riduzione delle donazioni.*

Cosa fare per richiedere la liquidazione delle prestazioni



Art. 23 – Pagamenti della Compagnia

Ogni richiesta di liquidazione dovrà essere consegnata allo sportello bancario presso cui è stata sottoscritta la Proposta-Certificato, o inviata direttamente alla Compagnia al seguente indirizzo: Helvetia Vita S.p.A. – Gestione Operativa – Canale Banche, Via G.B. Cassinis 21, 20139 Milano (anche mediante l'utilizzo dell'apposito modulo allegato alle presenti Condizioni contrattuali), a mezzo lettera raccomandata A/R corredata dai documenti di seguito riportati.

Si precisa che il suddetto modulo viene messo a disposizione da parte della Compagnia al solo fine di agevolare la richiesta di pagamento e a titolo di servizio alla clientela.

In particolare, i documenti da presentare sono:

- **In caso di recesso:**
 - richiesta di recesso sottoscritta in originale dal Contraente;
 - certificato di esistenza in vita dell'Assicurato nel caso sia diverso dal Contraente, ovvero autocertificazione di esistenza in vita;
 - coordinate bancarie del Contraente per le operazioni di accredito (Banca, codice IBAN del Contraente). Le coordinate dovranno essere sottoscritte in originale dal Contraente stesso;
 - in caso di polizza sottoposta a pegno o a vincolo, assenso scritto del creditore pignoratizio/vincolatario.
- **In caso di riscatto totale:**
 - richiesta di riscatto sottoscritta in originale dal Contraente;
 - certificato di esistenza in vita dell'Assicurato nel caso sia diverso dal Contraente, ovvero autocertificazione di esistenza in vita;
 - copia leggibile di un valido documento di identità e del codice fiscale del Contraente (Legale Rappresentante in caso di Contraente persona giuridica);
 - copia leggibile di un valido documento di identità dell'Assicurato (se diverso dal Contraente);
 - coordinate bancarie del Contraente per le operazioni di accredito (Banca, codice IBAN del Contraente). Le coordinate dovranno essere sottoscritte in originale dal Contraente stesso;
 - visura camerale o procura attestante i poteri di firma del/i Legale/i Rappresentante/i aggiornata a 60 giorni (solo in caso di Contraente persona giuridica);
 - in caso di polizza sottoposta a pegno o a vincolo, assenso scritto del creditore pignoratizio/vincolatario.
- **In caso di riscatto parziale (anche se richiesto in sostituzione della Conversione):**
 - richiesta di riscatto sottoscritta in originale dal Contraente;
 - certificato di esistenza in vita dell'Assicurato nel caso sia diverso dal Contraente, ovvero autocertificazione di esistenza in vita;
 - copia leggibile di un valido documento di identità e del codice fiscale del Contraente (Legale Rappresentante in caso di Contraente persona giuridica);
 - copia leggibile di un valido documento di identità dell'Assicurato (se diverso dal Contraente);
 - coordinate bancarie del Contraente per le operazioni di accredito (Banca, codice IBAN del Contraente). Le coordinate dovranno essere sottoscritte in originale dal Contraente stesso;
 - visura camerale o procura attestante i poteri di firma del/i Legale/i Rappresentante/i aggiornata a 60 giorni (solo in caso di Contraente persona giuridica);
 - in caso di polizza sottoposta a pegno o a vincolo, assenso scritto del creditore pignoratizio/vincolatario.
- **In caso di decesso:**
 - denuncia di sinistro;
 - consenso all'utilizzo dei dati personali sottoscritto dagli aventi diritto in caso di decesso (*Reg. UE 679/2016*);
 - dati anagrafici fiscali degli aventi diritto e le loro coordinate bancarie per le operazioni di accredito (nome, cognome, codice fiscale, Banca, e coordinate bancarie - codice IBAN - di ciascun avente diritto). Le coordinate dovranno essere sottoscritte in originale da ciascun avente diritto;
 - copia leggibile di un valido documento di identità e del codice fiscale di ciascun avente diritto;
 - certificato di decesso dell'Assicurato (in originale), rilasciato dall'Ufficio di Stato Civile in carta semplice;
 - documentazione attestante la designazione del Beneficiario, quale:
 - **in caso di designazione effettuata facendo riferimento alla qualità di eredi legittimi o testamentari**, atto di notorietà redatto dinanzi al Notaio o presso il Tribunale, sul quale viene indicato:
 - se il Contraente ha lasciato o meno testamento (solo qualora il Contraente stesso coincida con l'Assicurato). In caso di esistenza di testamento, deve esserne inviata copia autenticata e l'atto di notorietà deve riportarne gli estremi precisando che detto testamento è l'ultimo da ritenersi valido ed evidenziando quali sono gli eredi testamentari, loro età e capacità di agire;
 - quali sono gli eredi legittimi, loro età e capacità di agire.
 - Per capitali non superiori ad Euro 250.000,00, determinati anche considerando la somma delle prestazioni dovute dalla Compagnia a fronte di più contratti aventi il medesimo Assicurato, potrà essere considerata valida anche la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che dovrà comunque contenere gli stessi elementi sopra indicati;

- **in caso di designazione effettuata con riferimento a un soggetto specificatamente individuato:**
 - se è presente un testamento:
 - copia autentica o estratto autentico dell'atto di ultima volontà;
 - dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dalla quale risulti, sotto la propria piena responsabilità, quali sono i Beneficiari e che il Beneficiario ha effettuato ogni tentativo e ha compiuto quanto in suo potere per accertare che il testamento presentato è l'unico o, nel caso di più testamenti, quale sia ritenuto valido, che non sono state mosse contestazioni relative al testamento o ai testamenti, che oltre ai Beneficiari menzionati nella dichiarazione stessa non ve ne sono altri e che nel testamento non sono presenti revocche o modifiche della designazione dei Beneficiari. Nella dichiarazione sostitutiva è necessario inoltre indicare quali sono gli eredi legittimi, loro età e capacità di agire;
 - se non è presente un testamento:
 - dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dalla quale risulti, sotto la propria piena responsabilità, che il Beneficiario ha espletato ogni tentativo e ha compiuto quanto in suo potere per accertare la non esistenza di disposizioni testamentarie, nonché l'indicazione di tutte le persone nominate come Beneficiari. Nella dichiarazione sostitutiva è necessario inoltre indicare quali sono gli eredi legittimi, loro età e capacità di agire;
- qualora gli aventi diritto risultino minorenni o incapaci, decreto del Giudice Tutelare in originale o in copia autenticata contenente l'autorizzazione in capo al Legale Rappresentante dei minorenni o incapaci a riscuotere la somma dovuta con esonero della Compagnia da ogni responsabilità relativa al pagamento nonché all'eventuale reimpiego della somma stessa;
- visura camerale o procura attestante i poteri di firma del/i Legale/i Rappresentante/i aggiornata a 60 giorni (solo in caso di Contraente persona giuridica);
- in caso di polizza sottoposta a pegno o a vincolo, assenso scritto del creditore pignoratorio/vincolatario.

! **La Compagnia potrà chiedere documentazione ulteriore rispetto a quella di cui sopra per ipotesi specifiche, in considerazione di particolari esigenze istruttorie.**

! **Resta inteso che le spese relative all'acquisizione dei suddetti documenti gravano direttamente sugli aventi diritto.**

! **ATTENZIONE: le richieste di pagamento incomplete comportano tempi di liquidazione più lunghi.**

Con riferimento ai documenti sopra riportati, a norma dell'Art. 8, comma 3 del Regolamento IVASS n. 41/2018, sarà cura della Compagnia non richiedere documentazione di cui la stessa già dispone avendola acquisita **in occasione di precedenti rapporti e sempreché risulti ancora in corso di validità.**

Verificata la sussistenza dell'obbligo al pagamento, la Compagnia esegue i pagamenti derivanti dai propri obblighi contrattuali **entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta completa di tutta la documentazione sopra riportata** (ovvero dalla data di ricevimento presso la filiale interessata, se anteriore).

Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori a favore degli aventi diritto. Gli interessi sono calcolati, nella misura degli interessi legali in vigore, a partire dal giorno in cui la Compagnia o la filiale è entrata in possesso della documentazione completa.

! Si ricorda che il *Codice Civile* (Art. 2952) dispone che **i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si estinguono dopo dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda (prescrizione)**. Qualora i Beneficiari non richiedano gli importi dovuti entro il suddetto termine di prescrizione, questi ultimi sono devoluti al Fondo per le vittime delle frodi finanziarie, istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, come previsto in materia di rapporti dormienti dalla *Legge n. 266/2005* e successive modifiche ed integrazioni.

! **La Compagnia inoltre non fornisce alcuna copertura o altra prestazione nella misura in cui la copertura o la prestazione stessa possano esporre la Compagnia al manifestarsi o al rischio di:**

- **violazione di divieto, erogazione di sanzione o applicazione di restrizione derivante da Risoluzioni delle Nazioni Unite;**
- **erogazione di sanzioni economiche o commerciali, derivanti dalla violazione di leggi o disposizioni dell'Unione Europea, del Regno Unito, della Svizzera o degli Stati Uniti d'America.**

Cos'è la prescrizione?

È l'estinzione di un diritto nel caso in cui il relativo titolare non lo eserciti nei tempi stabiliti dalla Legge.

Riferimenti a norme di Legge

Il Regolamento UE 679/2016: contiene le norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

Per consultare il testo integrale della normativa si rinvia al sito: <https://www.garanteprivacy.it/il-testo-del-regolamento>.

Articolo 8, comma 3 del Regolamento IVASS n. 41/2018: "Le imprese, al fine di ridurre gli oneri a carico dei contraenti, adottano modalità di gestione della documentazione idonee a evitare che venga richiesta, in fase di assunzione di nuovi contratti o gestione dei sinistri, documentazione non necessaria o di cui già dispongano, avendola acquisita in occasione di precedenti rapporti con il medesimo contraente, e che risulti ancora in corso di validità".

Per consultare il testo integrale della normativa si rinvia al sito: <https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/regolamenti/2018/n41/index.html>.

Articolo 2952 del Codice Civile "Prescrizione in materia assicurativa": disciplina i diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni.

Per consultare il testo integrale della normativa si rinvia al sito www.gazzettaufficiale.it/anteprima/codici/codiceCivile.

La Legge 23 dicembre 2005, n. 266 ("Legge finanziaria 2006") all'Art.1, comma 345, disciplina che il Fondo per le vittime delle frodi bancarie, di cui al comma 343 della medesima Legge, è alimentato dall'importo dei conti correnti e dei rapporti bancari definiti come dormienti all'interno del sistema bancario nonché del comparto assicurativo e finanziario.

I rapporti dormienti del comparto assicurativo sono polizze le cui prestazioni non sono state riscosse dai Beneficiari e che giacciono presso le imprese in attesa che ne venga richiesta la liquidazione dagli aventi diritto o, in caso contrario, della prescrizione.

Per consultare il testo integrale della normativa si rinvia al sito <https://www.gazzettaufficiale.it>.

Modulo di richiesta per riscatto totale

Spett.le
Helvetia Vita S.p.A.
Gestione Operativa - Canale Banche
Via G.B. Cassinis 21
20139 Milano

Oggetto: Richiesta di riscatto totale
Proposta-Certificato n. _____

Io sottoscritto/a _____ Contraente del contratto
indicato in oggetto, relativo alla Proposta-Certificato sottoscritta in data _____, presso la Filiale di
_____ chiedo con la presente il riscatto totale della somma assicurata del contratto
stesso.

Richiedo che la liquidazione dell'importo a me spettante venga effettuata a mezzo bonifico bancario da accreditare sulle
seguenti coordinate bancarie:

Conto corrente n. _____
intestato a _____
Istituto di credito _____
IBAN _____

A tal fine allego i seguenti documenti*:

- certificato di esistenza in vita dell'Assicurato (nel caso sia diverso dal Contraente), ovvero autocertificazione di esistenza in vita;
- copia di un valido documento di identità e copia del codice fiscale del Contraente (Legale Rappresentante in caso di Contraente persona giuridica);
- copia leggibile di un valido documento di identità dell'Assicurato (se diverso dal Contraente);
- visura camerale o procura attestante i poteri di firma dell/i Legale/i Rappresentante/i aggiornata a 60 giorni (solo in caso di Contraente persona giuridica);
- in caso di polizza sottoposta a pegno o a vincolo, assenso scritto del creditore pignoratizio/vincolatario.

* Con riferimento ai documenti sopra riportati sarà cura della Compagnia non richiedere documentazione di cui la stessa già dispone avendola acquisita in occasione di precedenti rapporti e **sempreché risulti ancora in corso di validità.**

Resta inteso che le spese relative all'acquisizione dei suddetti documenti gravano direttamente sul Contraente.

Il Contraente dichiara che il presente riscatto

non è

è

finalizzato al reinvestimento in altra polizza vita emessa da Helvetia Vita S.p.A., denominata

In caso di risposta affermativa il Contraente dichiara di aver ricevuto, prima dell'operazione di riscatto, il documento informativo per le operazioni di trasformazione, di averlo letto e di averlo firmato per accettazione, nonché di aver ricevuto il Set Informativo del nuovo prodotto da sottoscrivere.

Luogo _____, li _____

In fede
Firma del Contraente

(o Legale Rappresentante/Delegato)

Firma dell'Incaricato della Banca

Modulo di richiesta per riscatto parziale

Spett.le
Helvetia Vita S.p.A.
Gestione Operativa - Canale Banche
Via G.B. Cassinis 21
20139 Milano

Oggetto: Richiesta di riscatto parziale
Proposta-Certificato n. _____

Io sottoscritto/a _____ Contraente del contratto indicato in oggetto, relativa alla Proposta-Certificato sottoscritta in data _____, presso la Filiale di _____ chiedo con la presente il riscatto parziale della somma assicurata pari ad Euro _____, (alla quale la Compagnia applicherà i costi di riscatto e le imposte previste per legge), da riscattare disinvestendo i Capitali riferiti alla Componente Unit Linked e alla Componente Gestione Separata in misura proporzionale rispetto al valore complessivo del contratto presente al momento della richiesta di riscatto parziale.

Richiedo che la liquidazione dell'importo a me spettante venga effettuata a mezzo bonifico bancario da accreditare sulle seguenti coordinate bancarie:

Conto corrente n. _____
intestato a _____
Istituto di credito _____
IBAN _____

A tal fine allego i seguenti documenti*:

- certificato di esistenza in vita dell'Assicurato (nel caso sia diverso dal Contraente), ovvero autocertificazione di esistenza in vita;
- copia di un valido documento di identità e del codice fiscale del Contraente (Legale Rappresentante in caso di Contraente persona giuridica);
- copia leggibile di un valido documento di identità dell'Assicurato (se diverso dal Contraente);
- visura camerale o procura attestante i poteri di firma del/i Legale/i Rappresentante/i aggiornata a 60 giorni (solo in caso di Contraente persona giuridica);
- in caso di polizza sottoposta a pegno o a vincolo, assenso scritto del creditore pignoratizio/vincolatario.

* Con riferimento ai documenti sopra riportati sarà cura della Compagnia non richiedere documentazione di cui la stessa già dispone avendola acquisita in occasione di precedenti rapporti e **sempreché risulti ancora in corso di validità**.

Resta inteso che le spese relative all'acquisizione dei suddetti documenti gravano direttamente sul Contraente.

Il Contraente dichiara che il presente riscatto

non è

è

finalizzato al reinvestimento in altra polizza vita emessa da Helvetia Vita S.p.A., denominata _____

In caso di risposta affermativa il Contraente dichiara di aver ricevuto, prima dell'operazione di riscatto, il documento informativo per le operazioni di trasformazione, di averlo letto e di averlo firmato per accettazione, nonché di aver ricevuto il Set Informativo del nuovo prodotto da sottoscrivere.

Luogo _____, li _____

In fede
Firma del Contraente

(o Legale Rappresentante/Delegato)

Firma dell'Incaricato della Banca

**Modulo di richiesta switch tra Fondi Interni del Capitale della
Componente Unit Linked**

Spett.le
Helvetia Vita S.p.A.
Gestione Operativa - Canale Banche
Via G.B. Cassinis 21
20139 Milano

Oggetto: Richiesta di switch
Proposta-Certificato n. _____

Io sottoscritto/a _____ Contraente del contratto indicato in
oggetto, relativo alla Proposta-Certificato sottoscritta in data _____, presso la Filiale di
_____ chiedo con la presente la modifica del mio investimento come di seguito indicato:

SWITCH TRA FONDI INTERNI DEL CAPITALE DELLA COMPONENTE UNIT LINKED

A. Richiesta entro il 10° anniversario della data di decorrenza (compreso)

Fondo Interno Attivo <i>Barrare la casella relativa al Fondo Interno di partenza e attivo al momento della richiesta dello switch</i>	Fondo Interno di Destinazione <i>Barrare la casella relativa al Fondo Interno di destinazione scelto</i>
<input type="checkbox"/> Conservative	<input type="checkbox"/> Conservative
<input type="checkbox"/> Bond Mix	<input type="checkbox"/> Bond Mix
<input type="checkbox"/> Balanced	<input type="checkbox"/> Balanced
<input type="checkbox"/> Global Equity	<input type="checkbox"/> Global Equity

Sono consentiti switch esclusivamente a favore di un solo Fondo Interno di destinazione e che determinino una giacenza nulla sul Fondo Interno di partenza.

Si ricorda che a seguito dello switch la percentuale investita nella Componente Gestione Separata non varia.

B. Richiesta successiva al 10° anniversario della data di decorrenza

Barrare la casella relativa al caso desiderato

- Switch totale dal Fondo Interno Conservative verso il Fondo Interno già attivo sul contratto _____
Inserire nome Fondo attivo
- Switch totale dal Fondo Interno già attivo sul contratto _____ verso il Fondo Conservative
Inserire nome Fondo attivo
- Switch totale dal Fondo Interno già attivo sul contratto _____ verso altro Fondo Interno diverso
dal Conservative _____ *Inserire nome Fondo attivo*
Inserire nome Fondo desiderato

Si ricorda che a seguito dell'Operazione di Conversione sul contratto può essere attivo sempre e solo un Fondo Interno oltre al Fondo Conservative.

Luogo _____, li _____

In fede
Firma del Contraente

(o Legale Rappresentante/Delegato)

Firma dell'Incaricato della Banca

Modulo di richiesta per liquidazione sinistro

Il presente modulo viene messo a disposizione al solo fine di agevolare la richiesta di pagamento e a titolo di servizio alla clientela.

ATTENZIONE: le richieste di pagamento incomplete comportano tempi di liquidazione più lunghi.

Spett.le
Helvetia Vita S.p.A.
Gestione Operativa - Canale Banche
Via G.B. Cassinis 21
20139 Milano

Oggetto: Denuncia Sinistro Proposta-Certificato n. _____

I sottoscritti:

a causa del decesso dell'Assicurato _____ avvenuto in data _____, in qualità di Beneficiari in caso di decesso della posizione assicurativa indicata in oggetto, relativa alla Proposta-Certificato n. _____ sottoscritta da _____, chiedono con la presente la liquidazione per sinistro del capitale in caso di decesso previsto contrattualmente.

Si prega di corrispondere gli importi spettanti a mezzo bonifico bancario come sotto dettagliato:

BENEFICIARIO	CODICE FISCALE/P. IVA	CODICE IBAN	%

A tal fine si allegano i seguenti documenti:

- consenso all'utilizzo dei dati personali sottoscritto dagli aventi diritto in caso di decesso (Reg. UE 679/2016);
 - copia leggibile di un valido documento di identità e del codice fiscale di ciascun avente diritto;
 - certificato di decesso dell'Assicurato (in originale), rilasciato dall'Ufficio di Stato Civile in carta semplice;
 - documentazione attestante la designazione del Beneficiario, quale:
 - **in caso di designazione effettuata facendo riferimento alla qualità di eredi legittimi o testamentari**, atto di notorietà redatto dinanzi al Notaio o presso il Tribunale, sul quale viene indicato:
 - se il Contraente ha lasciato o meno testamento (solo qualora il Contraente stesso coincida con l'Assicurato). In caso di esistenza di testamento, deve esserne inviata copia autenticata e l'atto di notorietà deve riportarne gli estremi precisando che detto testamento è l'ultimo da ritenersi valido ed evidenziando quali sono gli eredi testamentari, loro età e capacità di agire;
 - quali sono gli eredi legittimi, loro età e capacità di agire.
- Per capitali non superiori ad Euro 250.000,00, determinati anche considerando la somma delle prestazioni dovute dalla Compagnia a fronte di più contratti aventi il medesimo Assicurato, potrà essere considerata valida anche la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che dovrà comunque contenere gli stessi elementi sopra indicati;
- **in caso di designazione effettuata con riferimento a un soggetto specificatamente individuato:**
 - se è presente un testamento:
 - copia autentica o estratto autentico dell'atto di ultima volontà;
 - dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dalla quale risulti, sotto la propria piena responsabilità, quali sono i Beneficiari e che il Beneficiario ha effettuato ogni tentativo e ha compiuto quanto in suo potere per accertare che il testamento presentato è l'unico o, nel caso di più testamenti, quale sia ritenuto valido, che non sono state mosse contestazioni relative al testamento o ai testamenti, che oltre ai Beneficiari menzionati nella dichiarazione stessa non ve ne sono altri e che nel testamento non sono presenti revoche o modifiche della designazione dei Beneficiari. Nella dichiarazione sostitutiva è necessario inoltre indicare quali sono gli eredi legittimi, loro età e capacità di agire;
 - se non è presente un testamento:
 - dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dalla quale risulti, sotto la propria piena responsabilità, che il Beneficiario ha effettuato ogni tentativo e ha compiuto quanto in suo potere per accertare la non esistenza di disposizioni testamentarie, nonché l'indicazione di tutte le persone nominate come Beneficiari. Nella dichiarazione sostitutiva è necessario inoltre indicare quali sono gli eredi legittimi, loro età e capacità di agire;
 - qualora gli aventi diritto risultino minorenni o incapaci, decreto del Giudice Tutelare in originale o in copia autenticata contenente l'autorizzazione in capo al Legale Rappresentante dei minorenni o incapaci a riscuotere la somma dovuta con esonero della Compagnia da ogni responsabilità relativa al pagamento nonché all'eventuale reimpiego della somma stessa;

- visura camerale o procura attestante i poteri di firma del/i Legale/i Rappresentante/i aggiornata a 60 giorni (solo in caso di Contraente persona giuridica);
- in caso di polizza sottoposta a pegno o a vincolo, assenso scritto del creditore pignoratizio/vincolatario.

Con riferimento ai documenti sopra riportati sarà cura della Compagnia non richiedere documentazione di cui la stessa già dispone avendola acquisita in occasione di precedenti rapporti e **sempreché risulti ancora in corso di validità**.

La Compagnia potrà chiedere documentazione ulteriore rispetto a quella di cui sopra per ipotesi specifiche, in considerazione di particolari esigenze istruttorie.

Resta inteso che le spese relative all'acquisizione dei suddetti documenti gravano direttamente sugli aventi diritto.

Luogo _____, li _____

In fede
Firma del Beneficiario/i

Firma dell'Incaricato della Banca

PRIVACY

Per una lettura del testo dell'informativa privacy ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 si rimanda al testo riportato in coda alla Proposta-Certificato.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 6 E 9 DEL REGOLAMENTO UE 679/2016

Acquisite le informazioni fornite dal Titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 679/2016, il/la sottoscritto/a, in qualità di Interessato/a e consapevole che il trattamento potrà riguardare anche categorie particolari di dati personali, ed in particolare *"i dati relativi alla salute"*:

dà nega

il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi quelli relativi alla salute, per le finalità di cui all'informativa, compresa la loro comunicazione.

Data _____

Firma di ogni Interessato

REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA “REMUNERA PIÙ”

Art. 1 - Costituzione e denominazione della gestione separata

Helvetia Vita S.p.A. (già Chiara Vita, di seguito la “Società”) ha costituito una speciale forma di gestione degli investimenti, denominata “Remunera più”, separata da quella delle altre attività della Società e rivolta a tutti i segmenti di clientela ed a tutte le tipologie di contratti a prestazioni rivalutabili collegati ai rendimenti realizzati dalla gestione stessa.

Con riferimenti ai suddetti contratti, il presente Regolamento costituisce parte integrante delle rispettive Condizioni contrattuali.

La gestione “Remunera più” è denominata in Euro.

La gestione “Remunera più” è conforme alle norme stabilite dall’ISVAP (oggi IVASS) con Regolamento n. 38 del 03/06/2011 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2 - Attività, obiettivi e politiche di investimento della gestione separata

Il valore delle attività della gestione “Remunera più” non può essere inferiore alle riserve matematiche costituite per i contratti a prestazioni rivalutabili di cui al precedente articolo 1, sulla base dei rendimenti realizzati dalla gestione stessa.

La gestione finanziaria ha l’obiettivo di conseguire risultati che consentano di far fronte alle garanzie di rendimento contrattualmente stabilite e realizzare un rendimento positivo, in quanto ciò sia compatibile con le condizioni di mercato. Le politiche di gestione sono tese a garantire nel tempo un’equa partecipazione degli Assicurati ai risultati finanziari della gestione “Remunera più”; le scelte di investimento si Fondano su modelli di Asset Liability Management che permettono di tenere in considerazione, nella selezione e gestione delle attività finanziarie, gli impegni assunti verso gli Assicurati. Oltre al rispetto dei limiti regolamentari, si persegue la liquidità degli investimenti, l’efficienza del profilo rischio-rendimento, anche attraverso la diversificazione, evitando disparità che non siano giustificate dalla necessità di salvaguardare, nell’interesse della massa degli Assicurati, l’equilibrio e la stabilità della gestione “Remunera più”.

In linea generale, le risorse della gestione “Remunera più” possono essere investite in tutte le attività ammissibili a copertura delle riserve tecniche ai sensi dell’Art. 38 del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni Private e dei relativi regolamenti attuativi.

Tali attività sono di piena e libera proprietà della Società nonché libere da vincoli o gravami di qualsiasi natura.

La gestione “Remunera più” può investire anche la totalità degli attivi in Titoli di debito emessi e/o garantiti da Stati appartenenti all’Ocse, da organismi sovranazionali ai quali aderisca almeno uno Stato membro dell’Ocse, da emittenti locali controllati da emittenti governativi appartenenti all’Ocse.

È ammesso l’investimento in Titoli obbligazionari di emittenti corporate, compresi anche gli OICR obbligazionari, in misura non superiore all’80% degli attivi. Il rating degli emittenti, al momento dell’acquisto, deve essere, preferibilmente, almeno Investment Grade¹; potranno essere acquistate anche obbligazioni con rating Below Investment Grade² purché, complessivamente, il loro peso non sia superiore al 5% degli attivi della gestione “Remunera più”.

Il peso del comparto azionario deve essere inferiore al 20% degli attivi; l’investimento azionario si realizza attraverso l’acquisto di Titoli di capitale, ETF, SICAV e OICR azionari, bilanciati e flessibili. L’esposizione azionaria diretta riguarda titoli con un livello di liquidità adeguato all’investimento effettuato, quotati sui principali mercati borsistici.

L’investimento nel Comparto Immobiliare può avvenire attraverso l’acquisto di partecipazioni in società immobiliari, quote di OICR immobiliari o immobili. Sono ammessi Investimenti Alternativi (Hedge Fund, Private Equity) attraverso l’acquisto di azioni o quote di OICR aperti non armonizzati, azioni o quote di Fondi mobiliari chiusi non negoziate in un mercato regolamentato, Fondi riservati e speculativi.

I limiti, i termini e le condizioni alle quali possono essere effettuati investimenti immobiliari e alternativi sono quelli previsti dalla normativa vigente.

Sono, infine, ammessi gli Strumenti di mercato monetario, quali ad esempio depositi bancari, certificati di deposito e OICR monetari, le cui controparti devono avere rating “Investment Grade”. Fanno eccezione i soli “conti correnti” dove sono ammesse anche controparti “Below Investment Grade o senza rating”, ma con il limite massimo del 3%.

L’operatività attraverso strumenti finanziari derivati e l’investimento in prodotti strutturati avviene nel principio di sana e prudente gestione e si conforma alle disposizioni normative in materia. Gli strumenti finanziari derivati sono ammessi con finalità di copertura e gestione efficace, con le modalità e i limiti previsti dalla normativa vigente.

Con operazioni di copertura si intendono quelle operazioni destinate a ridurre, totalmente o parzialmente, il rischio di investimento o di controparte ed effettuate allo scopo di proteggere il valore di singole attività o passività o di insiemi di attività o passività, da variazioni sfavorevoli dei tassi, degli indici, dei prezzi degli strumenti finanziari e dal rischio di default degli emittenti degli strumenti finanziari in portafoglio.

Le operazioni di gestione efficace del portafoglio sono quelle operazioni effettuate allo scopo di raggiungere prefissati obiettivi di investimento in maniera più veloce, agevole, economica o flessibile rispetto a quanto sarebbe possibile ottenere operando sugli attivi sottostanti, senza generare nel contempo un incremento significativo del rischio di investimento, rispetto a quello generabile operando direttamente sugli attivi sottostanti.

¹ Secondo le scale di valutazione attribuite da primarie agenzie di rating, Investment Grade è il rating almeno pari a BBB-.

² Secondo le scale di valutazione attribuite da primarie agenzie di rating, Below Investment Grade è quello minore di BBB-.

Ai sensi della normativa vigente sono, comunque, esclusi gli investimenti in:

- crediti infruttiferi, ad esclusione di quelli nei confronti di Assicurati ed Intermediari per premi da incassare nella misura in cui siano effettivamente esigibili da meno di tre mesi;
- immobili destinati all'esercizio della Società;
- crediti verso i riassicuratori, fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, comma 5 del Regolamento ISVAP (oggi IVASS) 38/2011;
- immobilizzazioni materiali;
- spese di acquisizione da ammortizzare.

Le operazioni con le controparti di cui all'Art. 5 del Regolamento ISVAP (oggi IVASS) 27/05/2008 n.25, sono ammesse e non devono pregiudicare gli interessi degli Assicurati. Sono effettuate a condizioni di mercato, ovvero a condizioni che è possibile ottenere da imprese o soggetti indipendenti (principio della c.d. "best execution") e in coerenza con la normativa IVASS vigente. Gli investimenti in OICR ed obbligazioni emesse o gestite da società appartenenti allo stesso Gruppo della Società non possono superare il 30% del patrimonio della gestione "Remunera più".

L'uscita delle attività dalla gestione separata può avvenire esclusivamente da realizzo.

Art. 3 - Determinazione del tasso medio di rendimento annuo della gestione separata

Annualmente viene determinato il tasso medio di rendimento della gestione "Remunera più" relativamente al periodo di osservazione che decorre dal 1° gennaio fino al 31 dicembre di ciascun anno. In aggiunta al tasso medio di rendimento sopra indicato, al termine di ciascun mese viene determinato il tasso di rendimento medio realizzato per il periodo corrispondente ai 12 mesi di calendario precedenti. I tassi medi di rendimento, relativi ai periodi sopra indicati, sono determinati rapportando il risultato finanziario della gestione di competenza di quel periodo al valore medio annuo degli investimenti della gestione relativo al medesimo periodo.

Il risultato finanziario della gestione è costituito dai proventi finanziari di competenza conseguiti dalla gestione stessa nel periodo considerato, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dai ratei di interessi e di cedole maturati e dagli utili e dalle perdite di realizzo di competenza della gestione.

Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della gestione "Remunera più", e cioè al prezzo di acquisto per l'attività di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione per i beni già di proprietà della Società.

Gli utili realizzati comprendono anche quelli derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Società in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione stessa.

Le plusvalenze e le minusvalenze vanno prese in considerazione, nel calcolo del rendimento finanziario, solo se effettivamente realizzate nel periodo considerato.

Il risultato finanziario è calcolato al lordo delle ritenute fiscali di acconto ed al netto delle spese effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della gestione "Remunera più", ivi incluse le spese relative alla certificazione della gestione di cui al successivo articolo 4, fermo restando che sulla gestione "Remunera più" non sono consentite altre forme di prelievo in qualsiasi modo effettuate.

Per valore medio annuo degli investimenti della gestione "Remunera più" si intende la somma della giacenza media dei depositi in numerario presso gli Istituti di Credito, della consistenza media degli investimenti in titoli e di ogni altra attività della gestione stessa. La consistenza media nel periodo di osservazione dei depositi, dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della gestione "Remunera più".

I criteri di valutazione impiegati ai fini del calcolo della giacenza media non possono essere modificati, salvo in casi eccezionali. In tale eventualità, il rendiconto riepilogativo della gestione separata è accompagnato da una nota illustrativa che riporta le motivazioni dei cambiamenti nei criteri di valutazione ed il loro impatto economico sul tasso medio di rendimento della gestione separata.

Art. 4 - Verifica contabile della gestione separata

La gestione "Remunera più" è annualmente sottoposta a verifica contabile da parte di una Società di Revisione iscritta all'Albo Speciale tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 161 del D.lgs. 24/02/1998 n. 58 (T.U.F.) e dell'art. 43, comma 1, lettera i) del D. Lgs. 27/01/2010 n. 39 e rispettive successive modifiche ed integrazioni, la quale attesta la rispondenza della gestione stessa al presente Regolamento.

In particolare, sono verificati la corretta valutazione delle attività attribuite alla gestione, il rendimento annuo della gestione quale descritto al precedente articolo 3 e l'adeguatezza dell'ammontare delle riserve matematiche.

In occasione della verifica annuale relativa al periodo di osservazione, la Società di Revisione di cui sopra verifica anche tutti gli altri 11 rendimenti annui calcolati nei periodi non coincidenti con il periodo di osservazione.

Art. 5 - Eventuali modifiche

La Società si riserva di apportare al presente Regolamento quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti della normativa primaria e secondaria oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di quelle meno favorevoli per gli Assicurati.

Art. 6 - Facoltà del Contraente

Il Contraente ha facoltà di richiedere in qualsiasi momento un prospetto aggiornato della ripartizione delle attività che compongono la gestione interna separata.

REGOLAMENTO DEI FONDI INTERNI

CONSERVATIVE – BOND MIX – BALANCED – GLOBAL EQUITY

Art. 1 – Istituzione e denominazione dei Fondi Interni

La Compagnia ha istituito e gestisce, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, un portafoglio di strumenti finanziari suddivisi e diversificati nei Fondi Interni (di seguito Fondi) denominati:

- Conservative;
- Bond Mix;
- Balanced;
- Global Equity.

Nel/i Fondo/i selezionato/i confluiscono esclusivamente i premi versati dal Contraente, a decorrere dal primo versamento effettuato. I capitali conferiti al/i Fondo/i prescelto/i sono investiti dalla Compagnia nel rispetto degli obiettivi della gestione e della composizione degli attivi, coerentemente con il *benchmark* di riferimento e lo stile di gestione indicato per ciascun Fondo.

Ogni Fondo costituisce un patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello della Compagnia, nonché da ogni altro Fondo gestito dalla stessa.

Art. 2 – Obiettivi, caratteristiche e criteri di investimento dei Fondi Interni

La gestione di ciascuno dei Fondi e l'attuazione delle politiche di investimento competono alla Compagnia, che vi provvede attuando una gestione professionale del patrimonio di ciascun Fondo. In particolare, la Compagnia, nell'ottica di una più efficiente gestione di ciascun Fondo, può conferire a soggetti terzi delega gestionale.

Al momento della redazione del presente Regolamento la Compagnia ha conferito al Banco di Desio e della Brianza S.p.A. delega gestionale delle attività che compongono ciascun Fondo al fine di avvalersi, nell'attività sistematica di definizione dell'asset allocation, della specifica professionalità del gestore.

Il soggetto delegato opera, in ogni caso, sulla base dei criteri di allocazione del patrimonio predefiniti dalla Compagnia, alla quale deve essere ricondotta l'esclusiva responsabilità della gestione stessa. A tale fine la Compagnia esercita un costante controllo sulle operazioni poste in essere dal soggetto delegato.

Il Fondo Conservative investe in quote di OICR obbligazionari, in strumenti finanziari di natura monetaria e obbligazionaria (titoli di debito), anche convertibili in capitale di rischio, in titoli strutturati ed altri strumenti ibridi che prevedano a scadenza almeno il rimborso del capitale nominale prescindendo da indicizzazioni o collegamenti della prestazione complessiva, denominati in Euro.

Non potranno essere assegnati al Fondo strumenti finanziari non quotati in misura superiore al 10% del totale delle attività assegnate al Fondo stesso.

Il Fondo investe principalmente in titoli di Stato e corporate denominati in Euro trattati nei principali mercati dell'Europa Area Euro, e/o in quote di OICR obbligazionari denominati in Euro.

Non è ammesso l'investimento in azioni e l'utilizzo di strumenti derivati è limitato a finalità di copertura da avverse variazioni dei tassi di interesse o dei prezzi di mercato.

Il Fondo può detenere una parte del patrimonio in disponibilità liquide per brevi periodi oppure in relazione a particolari situazioni di mercato o connesse all'operatività del Fondo.

Il Fondo può investire residualmente in titoli obbligazionari emessi da società a bassa capitalizzazione, in titoli strutturati, in titoli obbligazionari di emittenti non investment grade nel limite del 5%. Possono essere effettuati investimenti in strumenti finanziari di Paesi Emergenti nel limite del 3%.

I Fondi Bond Mix, Balanced e Global Equity investono in quote di OICR, in strumenti finanziari di natura monetaria e obbligazionaria (titoli di debito), in titoli rappresentativi del capitale di rischio o comunque convertibili in capitale di rischio, in titoli strutturati ed altri strumenti ibridi che prevedono a scadenza almeno il rimborso del capitale nominale prescindendo da indicizzazioni o collegamenti della prestazione complessiva, espressi nelle principali valute internazionali.

Non potranno essere assegnati ai Fondi strumenti finanziari non quotati in misura superiore al 10% del totale delle attività assegnate ai Fondi stessi.

È prevista la possibilità di investire in:

- quote di OICR, istituiti, promossi o gestiti da Società del gruppo di appartenenza della Compagnia stessa, fino ad un massimo del 100%;
- attivi diversi dagli OICR (strumenti finanziari e/o altri attivi) istituiti, promossi o gestiti da Società del gruppo di appartenenza della Compagnia stessa, in linea con la normativa vigente.

Di seguito si descrivono le peculiarità di distinzione nelle politiche di investimento dei suddetti 3 Fondi:

Fondo Bond Mix

Il Fondo investe principalmente in obbligazioni governative e corporate e/o in quote di OICR obbligazionari denominati in Euro. È ammesso l'investimento, diretto e/o tramite quote di OICR, in obbligazioni governative denominate in valute diverse dall'Euro, purché emesse dai Governi di paesi inclusi nel benchmark.

L'utilizzo di strumenti derivati è limitato a finalità di copertura da avverse variazioni dei tassi di interesse, di cambio o del rischio di credito.

L'investimento in strumenti finanziari di tipo azionario e/o in quote di OICR azionari può oscillare da un minimo di 0% ad un massimo del 20% del valore complessivo del Fondo.

Il Fondo può detenere una parte del patrimonio in disponibilità liquide per brevi periodi oppure in relazione a particolari situazioni di mercato o connesse all'operatività del Fondo.

Il Fondo può investire residualmente in titoli obbligazionari emessi da società a bassa capitalizzazione, in titoli strutturati, in titoli obbligazionari di emittenti non investment grade nel limite del 5%.

Possono essere effettuati investimenti in strumenti finanziari di Paesi Emergenti nel limite del 5%.

Fondo Balanced

Il Fondo investe in azioni e/o quote di OICR azionari in misura non inferiore al 20% e non superiore al 40% del valore complessivo del Fondo. Il Fondo può investire, direttamente o tramite quote di OICR, in obbligazioni governative, sovranazionali e corporate denominati in Euro. È ammesso l'investimento, diretto e/o tramite quote di OICR, in obbligazioni governative denominate in valute diverse dall'Euro, purché emesse dai Governi di paesi inclusi nel benchmark.

Il Fondo può detenere una parte del patrimonio in disponibilità liquide per brevi periodi oppure in relazione a particolari situazioni di mercato o connesse alla operatività del Fondo.

L'utilizzo di strumenti derivati è limitato a finalità di copertura da avverse variazioni dei tassi di interesse, di cambio o del rischio di credito.

Il Fondo può investire residualmente in titoli obbligazionari emessi da società a bassa capitalizzazione, in titoli strutturati, in titoli obbligazionari di emittenti non investment grade nel limite del 5%.

È previsto un investimento residuale in strumenti finanziari di emittenti di Paesi Emergenti.

Il Fondo Interno Assicurativo inoltre è classificato come ex. Art. 8 secondo il Regolamento 2019/2088 del Parlamento Europeo relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. I prodotti che seguono tale classificazione integrano i fattori ESG nel loro processo di investimento attraverso la promozione di caratteristiche ambientali (es. scarsità idrica) sociali (es. gestione, salute e sicurezza sul lavoro) e di governance (es. regole di condotta virtuose).

Fondo Global Equity

Il Fondo investe principalmente in azioni e/o quote di OICR azionari denominati in Euro, Dollari e altre fra le principali valute internazionali con il limite minimo del 70% ed un massimo del 100% del valore complessivo del Fondo.

La componente non investita in azioni sarà impiegata in strumenti di mercato monetario ed obbligazioni a breve termine denominati in Euro in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche congiunturali.

Il Fondo può detenere una parte del patrimonio in disponibilità liquide per brevi periodi oppure in relazione a particolari situazioni di mercato o connesse all'operatività del Fondo.

Il Fondo è esposto a rischio cambio; a fini di copertura possono essere utilizzati strumenti derivati.

Il Fondo può investire residualmente in titoli obbligazionari emessi da società a bassa capitalizzazione, in titoli strutturati, in titoli obbligazionari di emittenti non investment grade nel limite del 5%.

È previsto un investimento residuale in strumenti finanziari di emittenti di Paesi Emergenti.

Il Fondo Interno Assicurativo inoltre è classificato come ex. Art. 8 secondo il Regolamento 2019/2088 del Parlamento Europeo relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. I prodotti che seguono tale classificazione integrano i fattori ESG nel loro processo di investimento attraverso la promozione di caratteristiche ambientali (es. scarsità idrica) sociali (es. gestione, salute e sicurezza sul lavoro) e di governance (es. regole di condotta virtuose).

Per i Fondi classificati come ex. Art 8, il raggiungimento di tali caratteristiche è misurato attraverso l'esclusione di investimenti diretti in società legate ad attività considerate non sostenibili, l'adozione di punteggi ambientali, sociali e di governance di ciascun investimento, in termini di rating, utilizzando i dati e la metodologia dell'*infoprovider* MSCI e la considerazione degli impatti negativi sui fattori di sostenibilità (i "PAI") prioritizzandone un sottoinsieme specifico. Inoltre, con riferimento agli investimenti effettuati in strumenti finanziari che si classificano come OICR/ETF, il concetto di promozione di caratteristiche ambientali e sociali è applicato a livello aggregato ed impostato in modo tale da privilegiare prodotti ex Art. 8/9 SFDR.

I dettagli riguardo all'applicazione dei criteri relativi agli investimenti sostenibili trovano la completa esposizione all'interno del "Documento sulla sostenibilità" del Fondo, pubblicato sul sito istituzionale della Compagnia.

Per ciascuno dei 4 Fondi è prevista, inoltre, la possibilità di depositare temporanee giacenze di liquidità sul conto corrente al servizio della gestione, comunque in misura non superiore al 20% del patrimonio, se non per brevi periodi ed in relazione a particolari situazioni di mercato o connesse all'operatività del Fondo.

Ciascun Fondo è ad accumulazione e quindi l'incremento del valore delle quote non viene distribuito, ma reinvestito in ciascun Fondo.

In particolare le principali caratteristiche degli strumenti sopra elencati sono le seguenti:

Titoli rappresentativi del capitale di rischio o comunque convertibili in capitale di rischio aventi capitalizzazione elevata e media in via prevalente e bassa in via residuale, in relazione al mercato di trattazione, emessi da soggetti residenti negli Stati appartenenti alla zona A, ai sensi della direttiva CEE 89/647.

Titoli di debito emessi da Enti soprannazionali, agenzie governative, Stati appartenenti alla suddetta zona A, o da emittenti societari residenti nei predetti Stati.

Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio

- OICR armonizzati, ai sensi della direttiva 85/611/CEE;
- OICR nazionali, non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE, emessi nel rispetto del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo Unico dell'intermediazione finanziaria) e delle relative disposizioni di attuazione emanate dalle competenti autorità e commercializzati nel territorio nazionale;
- OICR esteri, non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE, che abbiano ottenuto l'autorizzazione ad essere commercializzati nel territorio nazionale secondo quanto previsto all'art. 42 del Testo Unico dell'intermediazione finanziaria;
- Fondi chiusi mobiliari, situati in Stati della zona A;
- Fondi speculativi: i Fondi in cui il patrimonio è investito in beni, anche diversi da quelli previsti per i Fondi di investimento, in deroga alle norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio stabilite dalla Banca d'Italia, ai sensi del decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 24 maggio 1999, n.228 e successive modificazioni ed integrazioni, nel limite massimo del 5% del totale del Fondo con un ulteriore limite di concentrazione per singolo Fondo pari all'1%.

Nella gestione di ciascun Fondo non è consentito:

- vendere allo scoperto strumenti finanziari;
- investire in strumenti finanziari rappresentativi di merci o che ne costituiscano il riferimento sottostante.

L'investimento in strumenti finanziari o monetari di uno stesso emittente non può superare il 10% del patrimonio di ciascun Fondo, ad esclusione dei:

- titoli di debito emessi da Stati membri dell'Unione Europea, ovvero da enti soprannazionali cui aderiscono uno o più Stati membri;
- titoli di debito emessi da altri Stati della zona A ai quali sia stato attribuito un rating pari almeno a AAA o equivalente, sugli investimenti a lungo termine, da almeno una primaria agenzia di rating, a condizione che nessun'altra abbia attribuito una valutazione inferiore.

L'investimento in derivati collegati a strumenti finanziari idonei (nel rispetto dei presupposti, delle finalità e delle condizioni per il loro utilizzo previsti dal provvedimento ISVAP n. 297/96 e successive modifiche ed integrazioni) è ammesso a condizione di non alterare i profili di rischio e le caratteristiche di ciascun Fondo esplicitati nel Regolamento. Tali operazioni di copertura, anche se non efficiente al 100%, possono essere poste in essere esclusivamente per proteggere il valore di singole attività o passività o di insiemi di attività o passività, anche mediante la loro correlazione, da avverse variazioni dei tassi di interesse, dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato.

Le categorie degli strumenti finanziari sopra descritte hanno rating non inferiore a "BB" assegnato da primaria agenzia di valutazione indipendente, a condizione che nessun'altra abbia attribuito una valutazione inferiore; sono consentiti investimenti in titoli con rating inferiore o uguale a "BB" nei limiti del 5% del valore corrente di ciascun Fondo. Gli OICR utilizzati dovranno avere un profilo di rischio del credito corrispondente, desunto dalla valutazione degli attivi, non superiore a quello previsto per i sopraccitati strumenti finanziari. Le parti di OICR che non soddisfano tale condizione sono ricomprese nell'aliquota del 5% sopra indicata.

Con riferimento a ciascun Fondo Interno e a ciascuna linea di investimento, i titoli obbligazionari sono valutati avendo riguardo dei segmenti di curva sui quali si trovano, degli spread di rendimento che offrono, della relazione tra rendimento effettivo e duration. Ad una valutazione specifica sul rischio di credito vengono assoggettati sia i corporate bond sia i titoli di Stato.

La selezione degli OICR avviene utilizzando metodologie di analisi sia quantitativa (rendimenti storici, analisi di vari indicatori di rischio, comparazione con altri OICR omogenei), che qualitativa del processo di investimento.

La selezione dei titoli azionari si basa su criteri di analisi Fondamentale.

Per quanto concerne le scelte geografiche, il Fondo si orienta al suo benchmark, senza replicarlo esattamente.

Le tecniche di gestione dei rischi applicate sono le seguenti:

Ex - ante:

- analisi della volatilità storica dei singoli strumenti finanziari presenti in portafoglio;
- analisi dell'esposizione ai rischi di mercato (duration media di portafoglio, peso azionario, esposizione valutaria).

Ex - post:

- analisi della volatilità di ciascun Fondo gestito e di ciascuna macro asset-class (azionaria e del reddito fisso) in assoluto e rispetto al benchmark.

Gli investimenti ammissibili per il patrimonio di ciascun Fondo nonché la definizione dei limiti quantitativi e qualitativi al loro utilizzo sono definiti dalle specifiche norme di settore tempo per tempo vigenti.

Parametro oggettivo di riferimento (benchmark)

La Compagnia ha individuato un parametro oggettivo di riferimento (benchmark) con il quale confrontare il rendimento dei Fondi.

I benchmark di riferimento sono composti dai seguenti indici con le ponderazioni di seguito indicate:

Proposta di investimento	Benchmark
Fondo Conservative	100% ICE BofAML 1-3 Year Euro Broad Market Index
Fondo Bond Mix	81% ICE BofAML 1-3 Year Euro Broad Market Index 10% EURO STOXX 50® Net Return Index 9% JP Morgan GBI Global Unhedged EUR
Fondo Balanced	30% MSCI Daily TR World Gross Eur 56% ICE BofAML 1-3 Year Euro Broad Market Index 14% JP Morgan GBI Global Unhedged EUR
Fondo Global Equity	85% MSCI Daily TR World Gross Eur 15% JP Morgan Cash Index Euro Currency 3 Month

Si riporta di seguito una breve descrizione degli indici che compongono i benchmark.

ICE BofAML 1-3 Year Euro Broad Market Index (Ticker Bloomberg: EMU1)

È un indice total return composto da titoli investment grade denominati in Euro con vita residua tra 1 e 3 anni, emessi nel mercato degli eurobond o in mercati domestici dei Paesi dell'area Euro, comprendenti titoli euro - sovereign, quasi - government, corporate, securitized and collateralized.

I titoli per essere inclusi nell'indice devono avere rating investment grade sulla base della media di Moody's, S&P e Fitch, di un Paese con merito creditizio investment grade. I titoli devono avere un ammontare di emission di almeno 1 miliardo di Euro per i governativi e di 250 milioni per gli altri emittenti.

JP Morgan GBI Global Unhedged EUR (Ticker Bloomberg: JNUCGBIG Index)

È un indice total return a capitalizzazione che comprende i titoli di stato emessi dai Governi di 13 Paesi sviluppati (Australia, Belgio, Canada, Danimarca, Francia, Germania, Italia Giappone, Olanda, Spagna, Svezia, Regno Unito, Stati Uniti d'America). Vengono compresi solo i titoli a tasso fisso effettivamente negoziati e maggiormente liquidi, con più di un anno di vita residua, ad esclusione dei titoli perpetui. Il peso attribuito a ciascun titolo è proporzionale all'effettiva capitalizzazione di mercato.

JP Morgan Cash Index Euro Currency 3 Month (Ticker Bloomberg: JPCAEU3M <Index>)

È un indice total return che rappresenta il rendimento del mercato dei depositi in Eurovalute a maturità costante (tre mesi), calcolati quotidianamente dalla British Bankers Association. Riflette l'andamento della redditività del mercato monetario dei Paesi appartenenti all'Unione Monetaria Europea (area Euro).

EURO STOXX 50® Net Return Index (Ticker Bloomberg: SX5T Index)

È un indice total return a capitalizzazione che considera le 50 principali azioni (Blue Chips) quotate sui più importanti mercati di Borsa europei dell'area Euro: Olanda, Germania, Italia, Belgio, Francia, Spagna, Finlandia, Grecia, Portogallo, Lussemburgo, Austria e Irlanda. Il peso di ogni singolo titolo non può superare il 10% del totale dell'indice.

MSCI Daily TR World Gross Eur (Ticker Bloomberg: GSESWRLD Index)

È un indice total return a capitalizzazione che comprende i titoli azionari quotati nelle borse di 23 paesi (Australia, Austria, Belgio, Canada, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Hong Kong, Ireland, Italy, Giappone, Olanda, Nuova Zelanda, Norvegia, Portogallo, Singapore, Spagna, Sud Africa, Svezia, Svizzera, Regno Unito e Stati Uniti d'America) ed in via residuale altre nazioni.

Il peso di ciascun titolo all'interno dell'indice viene calcolato in funzione della capitalizzazione e della liquidità. Per le sue caratteristiche l'indice rappresenta il rendimento per l'investitore - contraente in Euro dei principali indici azionari internazionali, tenuto conto dei movimenti in termini di prezzo e di valuta.

Ciascun Fondo è denominato in Euro.

Inoltre, ciascun Fondo è assoggettato alle disposizioni delle direttive dell'Unione Europea.

Art. 3 – Partecipanti al Fondo Interno

A ciascun Fondo possono partecipare sia le persone fisiche che le persone giuridiche, mediante la sottoscrizione di un contratto espresso in Quote del Fondo prescelto.

Art. 4 – Scopo e rischiosità del Fondo Conservative

Conservative è un Fondo per chi è disposto ad accettare una crescita moderata del capitale nel breve – medio periodo, con una volatilità medio - bassa del valore unitario delle quote.

Profilo di rischio: avendo presente il peso percentuale delle componenti azionarie, obbligazionarie e valutarie del Fondo, nonché la volatilità del prezzo di mercato registrato quotidianamente delle singole componenti e la molteplicità di fattori che possono incrementare o diminuire la rischiosità dell'investimento, il profilo di rischio attribuito al Fondo Conservative è pari a medio-basso.

Art. 5 – Scopo e rischiosità del Fondo Bond Mix

Bond Mix è un Fondo per chi è disposto ad accettare una crescita equilibrata del capitale nel medio periodo, con una volatilità media del valore unitario delle quote.

Profilo di rischio: avendo presente il peso percentuale delle componenti azionarie, obbligazionarie e valutarie del Fondo, nonché la volatilità del prezzo di mercato registrato quotidianamente delle singole componenti e la molteplicità di fattori che possono incrementare o diminuire la rischiosità dell'investimento, il profilo di rischio attribuito al Fondo Bond Mix è pari a medio-alto.

Art. 6 – Scopo e rischiosità del Fondo Balanced

Balanced è un Fondo per chi è disposto ad accettare una crescita dinamica del capitale nel medio - lungo periodo, con una volatilità medio - alta del valore unitario delle quote.

Profilo di rischio: avendo presente il peso percentuale delle componenti azionarie, obbligazionarie e valutarie del Fondo, nonché la volatilità del prezzo di mercato registrato quotidianamente delle singole componenti e la molteplicità di fattori che possono incrementare o diminuire la rischiosità dell'investimento, il profilo di rischio attribuito al Fondo Balanced è pari a medio-alto.

Art. 7– Scopo e rischiosità del Fondo Global Equity

Global Equity è un Fondo per chi desidera ottenere rendimenti potenzialmente molto elevati pur accettando un'alta volatilità del valore unitario delle quote.

Profilo di rischio: avendo presente il peso percentuale delle componenti azionarie, obbligazionarie e valutarie del Fondo, nonché la volatilità del prezzo di mercato registrato quotidianamente delle singole componenti e la molteplicità di fattori che possono incrementare o diminuire la rischiosità dell'investimento, il profilo di rischio attribuito al Fondo Global Equity è pari a alto.

Art. 8 – Regime delle spese dei Fondi Interni

Su ciascun Fondo gravano le seguenti spese:

- una spesa annuale di gestione di ciascun Fondo a favore della Compagnia per il servizio di Asset Allocation e per l'amministrazione del contratto. Tale spesa, espressa in percentuale del patrimonio complessivo lordo di ciascun Fondo, è calcolata settimanalmente sul patrimonio lordo del Fondo stesso ed è pari a:

Fondo Interno	Commissioni di gestione (su base annua)
Conservative	1,10%
Bond Mix	1,50%
Balanced	1,80%
Global Equity	2,20%

- i costi connessi con l'acquisizione e la dismissione delle attività del Fondo (ad esempio i costi di intermediazione inerenti alla compravendita degli strumenti finanziari);
- le spese di revisione della contabilità e dei rendiconti del Fondo, ivi compreso quello finale di liquidazione;
- le spese e le commissioni bancarie dirette inerenti le operazioni sulle disponibilità dei Fondi;
- i costi della stampa dei documenti destinati al pubblico e quelli derivanti dagli obblighi di comunicazione alla generalità dei partecipanti (ad esempio gli avvisi inerenti la liquidazione del Fondo);
- le spese degli avvisi relativi alle modifiche regolamentari richieste da mutamenti della legge o delle disposizioni di vigilanza;
- una commissione annua esterna di gestione, a favore delle Società di Gestione Collettiva del Risparmio incaricate della gestione, espressa in percentuale del valore degli OICR inclusi in ciascun Fondo.
Tale commissione può variare da comparto a comparto come segue:
 - OICR Monetari non eccedente 1%;
 - OICR Obbligazionari non eccedente 2%;
 - OICR Azionari, Bilanciati, Flessibile non eccedente 3%;
- gli oneri di ingresso e di uscita sono pari a zero;
- gli oneri fiscali di pertinenza del Fondo;
- una commissione di performance applicata ad ogni valorizzazione solo quando il valore della quota dei Fondi sotto indicati raggiunge il suo valore storico massimo (c.d. "High Watermark") ed è pari al 10,00% o 15,00% della differenza tra il valore raggiunto dalla quota ed il valore storico massimo precedente, moltiplicato per il numero delle quote in circolazione.

Fondo	Commissione di performance
Conservative	10,00% secondo il meccanismo di High Watermark
Bond Mix	15,00% secondo il meccanismo di High Watermark
Balanced	15,00% secondo il meccanismo di High Watermark
Global Equity	15,00% secondo il meccanismo di High Watermark

In riferimento agli investimenti del patrimonio dei Fondi in parti di OICR promossi o gestiti da imprese del gruppo ("collegati"), si precisa che sul Fondo acquirente:

- non gravano spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione ed al rimborso delle parti di OICR "collegati" acquistati;

- sono addebitate le medesime commissioni di gestione applicate agli investimenti del patrimonio dei Fondi in parti di OICR non collegati, in quanto le attività di asset allocation e di amministrazione dei contratti comportano eguali oneri operativi per la Compagnia, indipendentemente dalla tipologia degli OICR sottostanti (collegati e non collegati).

Le eventuali commissioni retrocesse alla Compagnia dalle Società di gestione degli OICR sono interamente attribuite a ciascun Fondo. Il loro ammontare, con cadenza settimanale, è stimato sulla base degli eventuali accordi sottoscritti. Su base trimestrale, al ricevimento degli estratti conto indicanti le commissioni effettivamente liquidate dalle Società di gestione, è calcolato l'eventuale conguaglio.

Qualora le condizioni economiche di mercato varino sensibilmente, la Compagnia ha la facoltà di rivedere il costo massimo indicato al precedente punto 7. In tal caso viene comunque data preventiva comunicazione ai partecipanti ai Fondi e viene concessa agli stessi la facoltà di riscatto senza penalità dal contratto assicurativo.

Art. 9 – Valore Unitario delle quote e relativa pubblicazione

Il patrimonio di ciascun Fondo Interno viene determinato ogni lunedì (giorno di riferimento) sulla base delle seguenti valutazioni delle attività mobiliari in esso presenti, riferite al venerdì (o, se non disponibile, all'ultimo giorno disponibile):

- i titoli quotati ufficialmente presso una Borsa Valori o negoziati su altro mercato regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto ed aperto al pubblico, vengono valutati sulla base dell'ultimo corso conosciuto; in difetto, sulla base dell'ultimo valore disponibile;
- i titoli non quotati ovvero quotati in Borsa o in altri mercati regolamentati, ma la cui ultima quotazione non risulti rappresentativa, vengono valutati sulla base dell'ultimo valore commerciale conosciuto, in difetto, sulla base del loro probabile valore di realizzo, stimato con prudenza e buona fede;
- le quote di OICR vengono valutate sulla base dell'ultimo valore pubblicato presso la Borsa Valori di riferimento o, in difetto, sulla base dell'ultimo valore comunicato dalla rispettiva Società di gestione;
- la liquidità è valutata in base al valore nominale più gli interessi nominali.

Gli interessi, i dividendi e le plusvalenze realizzate sono reinvestiti e aggiunti al patrimonio di ciascun Fondo Interno.

Il valore unitario delle quote di ciascun Fondo è determinato troncando alla terza cifra decimale il rapporto tra l'ammontare complessivo degli investimenti di ogni Fondo, come sopra calcolato, al netto delle spese di cui ai punti 1-10 del precedente articolo 8, per il numero di quote presenti in ciascun Fondo alla data di valorizzazione.

Per il calcolo settimanale del valore unitario delle quote di ciascun Fondo si fa riferimento agli ultimi prezzi o valori di mercato disponibili rispetto al giorno di valorizzazione.

Tale valore è determinato dalla Compagnia con frequenza settimanale ogni lunedì lavorativo, e viene pubblicato giornalmente sul proprio sito all'indirizzo www.helvetia.it, con aggiornamento ogni mercoledì lavorativo.

In caso di eventi di rilevanza eccezionale per i Fondi e/o di turbativa dei mercati che abbiano come effetto la sospensione della quotazione di uno o più OICR e/o di altri strumenti finanziari, che rappresentino una parte sostanziale degli attivi di una linea di gestione, la Compagnia si riserva la facoltà di sospendere il calcolo del NAV del Fondo Interno per un termine non superiore a due settimane.

Per eccezionali eventi di turbativa si intendono sospensioni e restrizioni di mercati, interruzioni delle telecomunicazioni o dei sistemi di calcolo, impossibilità di rimpatriare i Fondi al fine di effettuare pagamenti, che pregiudichino la valorizzazione degli investimenti dei singoli OICR.

Per quanto attiene all'imposizione fiscale sui proventi derivanti da interessi maturati su liquidità depositata sul conto corrente al servizio della gestione, gli eventuali crediti di imposta maturati da ciascun Fondo andranno a beneficio degli aderenti al Fondo. Più precisamente, le modalità di calcolo dei crediti di imposta sono conformi alla vigente normativa; detti crediti sono calcolati ed inseriti all'interno del calcolo del NAV del Fondo Interno settimanalmente e vengono accreditati con eventuale conguaglio al ricevimento degli estratti conto bancari indicanti gli interessi di conto corrente effettivamente maturati.

Art. 10 – Revisione Contabile

Ciascun Fondo è annualmente sottoposto a verifica contabile da parte di una Società di Revisione iscritta all'Albo Speciale di cui al Decreto Legislativo n. 58 del 24/02/1998, che attesta la rispondenza di ogni Fondo al presente Regolamento e certifica l'adeguatezza delle attività gestite rispetto agli impegni assunti, sulla base delle riserve matematiche e la valorizzazione delle quote.

Annualmente, alla chiusura di ogni esercizio, la Compagnia redige il rendiconto della gestione di ciascun Fondo; tale rendiconto, insieme alla relazione di certificazione predisposta dalla Società di Revisione, è a disposizione del Contraente sul sito Internet della Compagnia all'indirizzo www.helvetia.it e presso la sede della Compagnia, dal primo aprile di ciascun anno, con riferimento all'esercizio precedente.

Art. 11 – Modifiche relative ai Fondi

La Compagnia si riserva di apportare al presente Regolamento quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito dei cambiamenti della normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle meno favorevoli per l'Assicurato. Tali modifiche verranno trasmesse all'IVASS, con evidenza degli effetti sugli Assicurati, e comunicate al Contraente stesso.

Art. 12 – Fusione con altri Fondi

La Compagnia, qualora ne ravvisasse l'opportunità in un'ottica di ricerca di maggiore efficienza anche in termini di costi gestionali e di adeguatezza dimensionale dei Fondi, al fine di perseguire l'interesse del Contraente e nel rispetto dei criteri e del profilo di investimento, potrà procedere alla fusione di ciascun Fondo Interno con altro/i Fondo/i Interno/i della Compagnia avente sia analoghe caratteristiche, che omogenee politiche di investimento senza che si verifichi soluzione di continuità nella gestione dei Fondi oggetto di fusione e senza alcun onere o spesa a carico del Contraente.

La fusione di Fondi Interni potrà essere conseguente anche a operazioni di fusione tra imprese o a trasferimenti di portafoglio, perseguendo in ogni caso l'interesse del Contraente.

Detta circostanza verrà prontamente comunicata per iscritto dalla Compagnia. Il Contraente, entro sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione, potrà far pervenire alla Compagnia la richiesta di trasferire gratuitamente le quote già attribuite al contratto ad altro/i Fondo/i Interno/i collegato/i al contratto, comunicando per iscritto il Fondo o i Fondi Interni prescelti.

L'operazione di fusione è effettuata a valori di mercato, attribuendo ai Contraenti un numero di quote del Fondo incorporante il cui controvalore è pari al controvalore complessivo delle quote possedute dal Contraente del Fondo incorporato, valorizzate all'ultima quotazione ante fusione.

Glossario

- Anno (annuo):** periodo di tempo la cui durata è pari a 365 giorni (366 in caso di anno bisestile).
- Anno assicurativo:** periodo calcolato in anni interi a partire dalla decorrenza.
- Annuale (durata):** periodo di tempo la cui durata è pari a 365 giorni (366 in caso di anno bisestile).
- Appendice:** documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra la Compagnia ed il Contraente.
- Assicurato:** persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto, che può coincidere o no con il Contraente e con il Beneficiario.
- Benchmark:** parametro oggettivo di mercato comparabile, in termini di composizione e di rischiosità, agli obiettivi di investimento attribuiti alla gestione di un Fondo Interno ed a cui si può fare riferimento per confrontarne il risultato di gestione. Tale indice, in quanto teorico, non è gravato da costi.
- Beneficiario/i:** persona fisica o giuridica, designata nel contratto o con successiva dichiarazione scritta comunicata alla Compagnia o per testamento (art. 1920 C.C.), che può coincidere o no con il Contraente stesso e con l'Assicurato, e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento assicurato.
- Bimestre (bimestrale):** periodo di tempo la cui durata è compresa tra 59 e 62 giorni in funzione della data iniziale del conteggio.
- Caricamenti:** parte del premio versato dal Contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi della Compagnia.
- Capitale in caso di decesso:** in caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, pagamento del capitale assicurato al/i Beneficiario/i.
- Cessione, Pegno e Vincolo:** condizioni secondo cui il Contraente ha la facoltà di cedere a terzi il contratto, così come di darlo in pegno o comunque di vincolare le somme assicurate. Tali atti divengono efficaci solo quando la Compagnia, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne fa annotazione sul contratto o su un'appendice dello stesso. In caso di pegno o vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi l'efficacia delle garanzie prestate richiede l'assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario.
- Compagnia:** compagnia autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa, definita alternativamente anche Società o impresa di assicurazione, con la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione. Per questo contratto è Helvetia Vita S.p.A..
- Composizione del Fondo Interno:** informazione sulle attività di investimento del Fondo relativamente alle principali tipologie di strumenti finanziari, alla valuta di denominazione, alle aree geografiche, ai mercati di riferimento e ad altri fattori rilevanti.
- Composizione della gestione separata:** composizione degli strumenti finanziari e degli attivi in cui è investito il patrimonio della gestione separata Remunera più.
- Comunicazione in caso di perdite:** comunicazione che la Compagnia invia al Contraente qualora il valore finanziario del contratto si riduce oltre una determinata percentuale rispetto ai premi investiti.
- Condizioni contrattuali:** insieme delle norme e delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.
- Conflitto di interessi:** insieme di tutte quelle situazioni in cui l'interesse della Compagnia può collidere con quello del Contraente.
- CONSOB (Commissione nazionale per le Società e la Borsa):** è l'Autorità italiana per la vigilanza dei mercati finanziari. La CONSOB è anche l'autorità competente con riferimento al KID.
- Conto corrente del Contraente:** è il conto corrente di cui è titolare o contitolare il Contraente.
- Contraente:** persona fisica o giuridica, che può coincidere o no con l'Assicurato o il Beneficiario, che stipula il contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei premi alla Compagnia.
- Contratto (di assicurazione):** contratto con il quale l'assicuratore, a fronte del pagamento del premio, si impegna a indennizzare l'Assicurato dei danni prodotti da un sinistro oppure a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente la vita umana. Il contratto di assicurazione è dunque uno strumento con il quale l'Assicurato trasferisce all'assicuratore un rischio al quale egli è esposto.
- Controvalore delle Quote di un Fondo Interno ad una data epoca:** è il valore monetario delle Quote ottenuto moltiplicando il numero di Quote acquisite al momento della valutazione per il loro valore unitario alla corrispondente epoca di conversione.
- Costi (o spese):** oneri a carico del Contraente gravanti sui premi versati o, laddove previsto dal contratto, sulle risorse finanziarie gestite dalla Compagnia.
- Costi accessori (o costi fissi, o diritti fissi, o costi di emissione):** oneri generalmente costituiti da importi fissi assoluti a carico del Contraente per l'emissione del contratto e delle eventuali quietanze di versamento successivo dei premi, di liquidazione parziale o totale delle somme assicurate.
- Costo di switch:** costo a carico del Contraente nel caso in cui richieda il trasferimento di parte o di tutte le quote detenute in base al contratto ad altro Fondo e/o alla Gestione Separata secondo quanto stabilito dalle Condizioni contrattuali.
- CRS (Common Reporting Standard o Scambio Automatico di Informazioni):** è il quadro di riferimento sviluppato dall'OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e Sviluppo Economico) che individua una normativa basata su accordi multilaterali tra i Paesi partecipanti (Europei ed Extraeuropei), che ha lo scopo di combattere l'evasione fiscale internazionale attraverso lo scambio multilaterale di informazioni. In virtù di tale normativa, gli intermediari finanziari (banche, assicurazioni vita, ecc.) dei Paesi aderenti sono tenuti ad identificare i soggetti (contraenti, beneficiari, titolari effettivi) aventi una o più residenze fiscali diverse da quella italiana e/o statunitense.
- Data di conclusione del contratto:** è la data di perfezionamento del contratto assicurativo.
- Data di decorrenza:** è la data a partire dalla quale sono efficaci le coperture assicurative previste.

Data di sottoscrizione: è la data di sottoscrizione della Proposta-Certificato.

Dichiarazioni (precontrattuali): informazioni fornite dal Contraente prima della stipulazione del contratto di assicurazione, che consentono alla Compagnia di effettuare la valutazione dei rischi e di stabilire le condizioni per la sua assicurazione. Se il Contraente fornisce dati o notizie inesatti od omette di informare la Compagnia su aspetti rilevanti per la valutazione dei rischi, la Compagnia stessa può chiedere l'annullamento del contratto o recedere dallo stesso, a seconda che il comportamento del Contraente sia stato o no intenzionale o gravemente negligente.

DIP Aggiuntivo IBIP: documento informativo pre-contrattuale aggiuntivo per i prodotti di investimento assicurativi. Fornisce le informazioni integrative e complementari, diverse da quelle pubblicitarie, rispetto alle informazioni contenute nel KID, necessarie affinché il Contraente possa acquisire piena conoscenza del contratto assicurativo.

Documento Unico di Rendicontazione: riepilogo annuale dei dati relativi alla situazione del contratto di assicurazione.

Durata contrattuale: è il periodo durante il quale le coperture assicurative hanno efficacia.

Durata del pagamento dei premi aggiuntivi programmati (Durata piano): periodo che intercorre fra la data di decorrenza del contratto di assicurazione e la scadenza del piano di versamento dei premi aggiuntivi programmati previsto dal contratto stesso.

Epoca di conversione: è la data di valorizzazione delle quote in caso di conversione di importi monetari in numero di quote del Fondo Interno o viceversa. Coincide con il 1° lunedì successivo all'epoca dell'evento che dà luogo alla conversione stessa, o, qualora tra la data dell'evento ed il 1° lunedì successivo (compreso) non intercorrano almeno 2 giorni lavorativi, il 2° lunedì successivo. Inoltre, nel caso in cui la data di valorizzazione coincida con un giorno festivo, il valore attribuito alle quote è quello del 1° giorno lavorativo successivo.

Età assicurativa: età in anni interi, determinata trascurando le frazioni di anno inferiori o uguali a sei mesi e arrotondando a un anno intero le frazioni di anno superiori a sei mesi.

FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act): normativa statunitense finalizzata a contrastare l'evasione fiscale da parte dei contribuenti americani detentori di investimenti all'estero. I Governi di Italia e Stati Uniti hanno sottoscritto un accordo bilaterale per l'applicazione della normativa FATCA in data 10.01.2014. In virtù di tale accordo, a partire dal 01.07.2014, gli intermediari finanziari stranieri (banche, assicurazioni vita, ecc.) saranno tenuti ad identificare e segnalare alla propria autorità fiscale i Clienti aventi residenza fiscale statunitense. Lo scambio di informazioni potrà avvenire automaticamente tra le rispettive autorità fiscali e riguarderà gli investimenti detenuti in Italia da cittadini e residenti americani e quelli detenuti negli Stati Uniti da soggetti residenti in Italia.

Fondo Interno: è uno dei Fondi Interni che la Compagnia ha messo a disposizione dei Contraenti per farvi confluire i versamenti, al netto dei costi, conferiti dai Contraenti al Fondo, che vengono convertiti in quote (unit) del Fondo stesso.

Fusione di Fondi: operazione che prevede la fusione di due o più Fondi tra loro.

Gestione Separata: la gestione interna separata "Remunera più" è appositamente creata dalla Compagnia e gestita separatamente rispetto al complesso delle attività, in cui confluiscono i versamenti, al netto dei costi, conferiti dai Contraenti alla gestione interna separata stessa.

Imposta sostitutiva: imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche; gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono venire indicati nella dichiarazione dei redditi.

Interesse composto: l'interesse viene detto composto quando, invece di essere pagato o riscosso, è aggiunto al capitale che lo ha prodotto. Questo comporta che alla maturazione degli interessi il montante verrà riutilizzato come capitale iniziale per il periodo successivo, ovvero anche l'interesse produce interesse.

IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, è un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico che opera per garantire l'adeguata protezione degli assicurati perseguendo la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e riassicurazione e la loro trasparenza e correttezza nei confronti della clientela.

KID (Key Information Document): documento pre-contrattuale a consegna obbligatoria, contenente le informazioni chiave che devono essere fornite ai Contraenti in occasione dell'acquisto di prodotti di investimento assicurativi al dettaglio o assicurativi preassemblati (PRIIPs), al fine di agevolarne la comprensione e la comparabilità.

Mercato regolamentato: secondo la disciplina comunitaria un mercato regolamentato è un mercato che possiede i seguenti requisiti:

- 1) regolarità di funzionamento: gli scambi hanno luogo secondo modalità predefinite, sia per quanto riguarda i meccanismi di fissazione del prezzo, sia per quanto riguarda il pagamento e/o il trasferimento del bene oggetto dello scambio;
- 2) approvazione da parte dell'autorità di vigilanza delle regole relative alle condizioni di accesso e alle modalità di funzionamento;
- 3) rispetto degli obblighi di trasparenza.

L'organizzazione e la gestione del mercato (Art.62 D. Lgs. 58/1998 TUF) sono disciplinate da un regolamento deliberato dall'assemblea ordinaria della società di gestione del mercato.

L'attività di gestione e organizzazione di mercati regolamentati ha carattere di impresa ed è esercitata da società per azioni, anche senza scopo di lucro.

L'esercizio della gestione dei mercati regolamentati è autorizzato dalla CONSOB quando il mercato rispetta i requisiti sopra citati, il regolamento del mercato è conforme alla disciplina comunitaria ed è idoneo ad assicurare la trasparenza del mercato, l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori.

Mese (mensile): periodo di tempo la cui durata è compresa tra 28 e 31 giorni in funzione della data iniziale del conteggio.

Misura annua di rivalutazione: rendimento finanziario, annuo e composto, che la Compagnia garantisce alle prestazioni assicurate generate dai conferimenti nella Gestione Separata Remunera più.

Liquidazione: pagamento al Beneficiario della prestazione dovuta al verificarsi dell'evento assicurato.

OICR: è un Organismo di Investimento Collettivo del Risparmio.

Performance: risultato ottenuto in un certo arco temporale. La performance è misurata dall'incremento del valore della quota nel periodo di riferimento.

Perfezionamento del contratto: momento in cui avviene il pagamento del premio pattuito.

Persone Politicamente Esposte: ai sensi dell'art.1 del D. Lgs. n. 90/2017 e s.m.i. e delle disposizioni regolamentari, emanate dall'Autorità di Vigilanza di settore, sono le persone fisiche residenti sul territorio nazionale, in altri stati comunitari o extra comunitari, che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari diretti e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate:

- 1) per persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche s'intendono:
 - a) Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri;
 - b) deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri;
 - c) membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;
 - d) giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri;
 - e) membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;
 - f) ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;
 - g) componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti;
 - h) direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale;
 - i) direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali;
- 2) per familiari diretti si intendono il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili, i genitori;
- 3) ai fini dell'individuazione dei soggetti con i quali le persone di cui al punto 1 intrattengono notoriamente stretti legami si fa riferimento a qualsiasi persona fisica che ha notoriamente la titolarità effettiva congiunta di entità giuridiche o qualsiasi altra stretta relazione d'affari con una persona di cui al punto 1; qualsiasi persona fisica che sia unica titolare effettiva di entità giuridiche o soggetti giuridici notoriamente creati di fatto a beneficio della persona di cui al punto 1;
- 4) senza pregiudizio dell'applicazione, in funzione del rischio, di obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela, quando una persona ha cessato di occupare importanti cariche pubbliche da un periodo di almeno un anno, i soggetti destinatari del decreto non sono tenuti a considerare tale persona come politicamente esposta.

Premio: il premio rappresenta il prezzo che il Contraente paga per acquistare la prestazione offerta dall'assicuratore. Il pagamento del premio costituisce, di regola, condizione di efficacia della prestazione. I premi possono essere: unici, periodici (o anche detti annui), unici ricorrenti. I premi unici ricorrenti e periodici possono essere rateizzati (o frazionati). Per il presente prodotto il premio è unico, ossia il Contraente si impegna a corrisponderlo in unica soluzione al momento della conclusione del contratto.

Premio aggiuntivo: importo che il Contraente ha la facoltà di versare nel corso della durata contrattuale in aggiunta al premio unico ed alle condizioni previste dal prodotto.

Premio aggiuntivo programmato: importo che il Contraente ha la facoltà di versare – in aggiunta al premio unico ed ai premi aggiuntivi – a fronte dell'attivazione di un piano di pagamenti periodico nel corso della durata contrattuale ed alle condizioni previste dal prodotto.

Premio investito: premio, al netto delle componenti di costo e dell'eventuale parte di premio impiegata per le garanzie complementari e/o di puro rischio, impiegato nella gestione interna separata o per l'acquisto di quote del Fondo Interno.

Prescrizione: estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di dieci anni.

Prestazione assicurata: somma pagabile sotto forma di capitale che la Compagnia garantisce al beneficiario al verificarsi dell'evento assicurato.

Prodotti di investimento assicurativi/ prodotti di investimento assicurativi al dettaglio o assicurativi preassemblati (PRIIPs): prodotti assicurativi standardizzati che presentano una scadenza o un valore di riscatto e in cui tale scadenza o valore di riscatto è esposto in tutto o in parte, in modo diretto o indiretto, alle fluttuazioni del mercato.

Profilo di rischio: indice della rischiosità finanziaria della polizza, variabile a seconda della composizione del portafoglio finanziario gestito dai sottostanti a cui la polizza è collegata e delle eventuali garanzie finanziarie contenute nel contratto. Con riferimento al profilo di rischio si rimanda a quanto indicato nel KID.

Proposta-Certificato o Lettera contrattuale di conferma: documento che fornisce la prova dell'esistenza del contratto di assicurazione.

Quadrimestre (quadrimestrale): periodo di tempo la cui durata è compresa tra 120 e 123 giorni in funzione della data iniziale del conteggio.

Quinquennio (quinquennale): periodo di tempo la cui durata è pari a 1826 giorni (1827 in caso di due anni solari bisestili compresi nel periodo).

Quota: è la singola parte di un Fondo Interno.

Recesso (o ripensamento): diritto del Contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.

Reclamo: per reclamo si intende una dichiarazione di insoddisfazione, in forma scritta, nei confronti di un'impresa di assicurazione, di un intermediario assicurativo iscritto al Registro Unico degli Intermediari (RUI) o di un intermediario iscritto nell'elenco annesso al RUI e relativa a un contratto o a un servizio assicurativo; non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto.

Regolamento della gestione interna separata: l'insieme delle norme, riportate nelle condizioni contrattuali, che regolano la gestione separata Remunera più.

Regolamento del Fondo Interno: documento che riporta la disciplina contrattuale del Fondo d'investimento, e che include informazioni sui contorni dell'attività di gestione, la politica d'investimento, la denominazione e la durata del Fondo, gli organi competenti per la scelta degli investimenti ed i criteri di ripartizione degli stessi, gli spazi operativi a disposizione del gestore per le scelte degli impieghi finanziari da effettuare, ed altre caratteristiche relative al Fondo quali ad esempio la categoria e il benchmark di riferimento.

Rendiconto annuale della gestione separata: riepilogo aggiornato annualmente dei dati relativi al rendimento finanziario conseguito dalla Gestione Separata Remunera più.

Rendimento finanziario della gestione separata: risultato finanziario della Gestione Separata Remunera più nel periodo previsto dal regolamento della gestione stessa.

Rendimento minimo trattenuto: rendimento finanziario che la Compagnia trattiene dal rendimento finanziario della Gestione Separata Remunera più.

Revoca: diritto del proponente di revocare la proposta prima della conclusione del contratto.

Ricorrenza annuale: l'anniversario della data di decorrenza del contratto di assicurazione.

Riscatto: è la facoltà del Contraente di estinguere anticipatamente il contratto, richiedendo la liquidazione del valore maturato risultante al momento della richiesta e determinato in base alle Condizioni contrattuali.

Rischio demografico: rischio che si verifichi un evento futuro e incerto attinente alla vita dell'Assicurato, caratteristica essenziale del contratto di assicurazione sulla vita: infatti, è al verificarsi dell'evento attinente alla vita dell'Assicurato che si ricollega l'impegno della Compagnia di erogare la prestazione assicurata.

Rischio finanziario: il rischio riconducibile alle possibili variazioni del valore delle quote, le quali a loro volta dipendono dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentazione.

Riserva matematica: importo che deve essere accantonato dalla Compagnia per fare fronte agli impegni nei confronti degli assicurati assunti contrattualmente. La legge impone alle Compagnie particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziaria in cui essa viene investita.

Rivalutazione: maggiorazione delle prestazioni assicurate attraverso la retrocessione di una quota del rendimento della gestione separata secondo la periodicità stabilita dalle condizioni contrattuali.

Sconto di premio: operazione descritta nel DIP Aggiuntivo IBIP attraverso la quale la Compagnia riconosce al Contraente una riduzione del premio di tariffa applicato, e quindi di fatto una maggiorazione delle prestazioni assicurate, in dipendenza di determinate condizioni.

Semestre (semestrale): periodo di tempo la cui durata è compresa tra 181 e 184 giorni in funzione della data iniziale del conteggio.

Set Informativo: insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale Contraente, prima della sottoscrizione del contratto e pubblicata nel sito internet della Compagnia Il Set Informativo è composto dal KID, dal DIP Aggiuntivo IBIP, dalle Condizioni contrattuali comprensive di Glossario e dalla Proposta-Certificato in fac-simile.

Settimana (settimanale): periodo di tempo la cui durata è pari a 7 giorni.

SICAV: società di investimento a capitale variabile, simili ai Fondi comuni d'investimento nella modalità di raccolta e nella gestione del patrimonio finanziario ma differenti dal punto di vista giuridico e fiscale, il cui patrimonio è rappresentato da azioni anziché da quote e che sono dotate di personalità giuridica propria.

Sinistro: verificarsi dell'evento di rischio assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata, come ad esempio il decesso dell'Assicurato.

Società di gestione del risparmio (SGR): società di diritto italiano autorizzate cui è riservata la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio e degli investimenti.

Società di revisione: società diversa dalla società di assicurazione, prescelta nell'ambito di un apposito albo tenuto dalla Consob cui tali società possono essere iscritte soltanto se godono di determinati requisiti, che controlla e certifica i risultati.

Testa assicurata: vedi Assicurato.

Titolare effettivo: ai sensi dell'Art. 20 del D. Lgs. n. 90/2017 e s.m.i. e delle disposizioni regolamentari emanate dall'Autorità di Vigilanza di settore, si intende:

- 1) in caso di società:
 - a) la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllino un'entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica (tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale sia superiore al 25% di partecipazione al capitale sociale). Qualora l'applicazione dei criteri suddetti non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione dell'entità giuridica;
- 2) in caso di entità giuridiche quali le fondazioni e di istituti giuridici quali i trust e le società fiduciarie, che amministrano e distribuiscono fondi, sono cumulativamente individuati come titolari effettivi:
 - a) i fondatori, ove in vita;

- b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
- c) se le persone che beneficiano dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l'entità giuridica;
- d) i titolari di funzioni di direzione e amministrazione.

Trimestre (trimestrale): periodo di tempo la cui durata è compresa tra 89 e 92 giorni in funzione della data iniziale del conteggio.

Valore unitario della quota: valore ottenuto dividendo il valore complessivo netto del Fondo Interno, nel giorno di valorizzazione, per il numero delle quote partecipanti al Fondo alla stessa data, pubblicato giornalmente sul sito della Compagnia.

Valore complessivo del Fondo Interno: valore ottenuto sommando le attività presenti nel Fondo (titoli, dividendi, interessi, ecc.) e sottraendo le passività (spese, imposte, ecc.).

Valorizzazione: è il computo settimanale del valore delle Quote dei Fondi.

Valuta di denominazione: valuta o moneta in cui sono espresse le prestazioni contrattuali.

Volatilità: grado di variabilità di una determinata grandezza di uno strumento finanziario (prezzo, tasso, ecc.) in un dato periodo di tempo.

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO

Proposta-Certificato**Helvetia MultiAction 2.0 (Tariffa 1409)**

Prodotto d'investimento assicurativo di tipo multiramo a premio unico, con versamenti aggiuntivi e versamenti aggiuntivi programmati

N. Proposta-Certificato

La presente Proposta-Certificato è stata aggiornata al 03 Luglio 2023, data dell'ultima revisione dei dati in essa inclusi.

CONTRAENTE

Nome e Cognome/Ragione sociale:

Residenza / Sede Legale:

Sesso: Nato/a il

a:

Nazionalità:

Codice Fiscale/Partita Iva:

Indirizzo e-mail:

Documento Identificativo:

Numero:

Data rilascio:

Ente e luogo rilascio:

Data scadenza:

Recapito per la corrispondenza:

DELEGATO AD OPERARE (LEGALE RAPPRESENTANTE)

Nome e Cognome:

Sesso:

Nato/a il:

a:

Residenza:

Nazionalità:

Codice fiscale:

Documento identificativo:

Numero:

Data rilascio:

Ente e luogo rilascio:

Data scadenza:

Indirizzo di posta elettronica:

Recapito per la corrispondenza:

ASSICURATO

Nome e Cognome:

Codice fiscale:

Residenza:

Sesso: Nato/a il:

a:

Nazionalità:

CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO

Data di sottoscrizione del contratto:

Data di decorrenza del contratto: ore 24:00 del

Durata del contratto: a vita intera

Premio unico versato: Euro

COMPONENTE FINANZIARIA

Scelta della destinazione del premio unico:

Fondo Interno/Gestione Separata	Destinazione % dell'investimento

COMPONENTE ASSICURATIVA

La maggiorazione in caso di decesso – applicabile esclusivamente sulla Componente Unit Linked – è determinata in funzione dell'età dell'Assicurato al momento del decesso e degli anni trascorsi dalla data di decorrenza, così come disciplinato all'Art. 2 delle Condizioni contrattuali.

DIRITTO DI REVOCA DEL CONTRAENTE

Il Contraente ha diritto di revocare la Proposta-Certificato fino alla data di conclusione del contratto, tramite richiesta scritta firmata ed effettuata allo sportello bancario presso cui ha sottoscritto la Proposta-Certificato oppure inviata direttamente in Compagnia (Helvetia Vita S.p.A., Gestione Operativa – Canale Banche, Via G. B. Cassinis 21, 20139 Milano) con lettera raccomandata A/R, contenente gli elementi identificativi del contratto. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca la Compagnia rimborserà il premio eventualmente corrisposto, senza trattenere alcun onere.

COPIA PER

Proposta-Certificato

Helvetia MultiAction 2.0 (Tariffa 1409)

Prodotto d'investimento assicurativo di tipo multiramo a premio unico, con versamenti aggiuntivi e versamenti aggiuntivi programmati

N. Proposta-Certificato**DIRITTO DI RECESSO DEL CONTRAENTE**

Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione, tramite richiesta scritta effettuata allo sportello bancario presso cui è stata sottoscritta la Proposta-Certificato oppure inviata direttamente alla Compagnia (Helvetia Vita S.p.A., Gestione Operativa – Canale Banche, Via G. B. Cassinis 21, 20139 Milano) con lettera raccomandata A/R, contenente gli elementi identificativi del contratto. La notifica di recesso libera le parti da qualunque obbligazione futura derivante dal contratto con decorrenza dalle ore 24:00 del giorno della comunicazione effettuata presso lo sportello o di spedizione della raccomandata, quale risultante dal timbro postale di invio della stessa. La Compagnia entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso, completa di tutta la documentazione richiesta dalle Condizioni contrattuali, rimborserà al Contraente il premio unico da questi corrisposto, **al netto del diritto fisso di emissione quantificato forfettariamente in Euro 24,00. La quota parte di premio investita nella Componente Unit Linked sarà inoltre, diminuita/aumentata dell'eventuale decremento/incremento del valore delle quote del Fondo Interno attribuite al contratto tra la data di decorrenza e la data di disinvestimento, a norma di quanto previsto dall'Art. 6 delle Condizioni contrattuali.**

MEZZI DI PAGAMENTO

Il pagamento dei premi (unico, eventuali premi aggiuntivi e/o premi aggiuntivi programmati) deve avvenire tramite addebito sul conto corrente acceso presso la Banca Distributrice e conseguente accredito dello stesso, da parte della Banca, sul conto della Compagnia.

In caso di cessazione del rapporto del Contraente con la Banca presso cui è stato stipulato il contratto, gli eventuali premi aggiuntivi programmati successivi al primo andranno versati tramite SEPA Direct Debit Core, mentre gli eventuali premi aggiuntivi potranno essere effettuati tramite bonifico bancario a favore di Helvetia Vita S.p.A. sul conto corrente avente codice IBAN _____ e codice BIC _____ di _____.

È escluso il pagamento dei premi in contanti o con modalità diverse da quelle sopra indicate.

MODALITA' DI PAGAMENTO

Il/La sottoscritto/a _____, Contraente della Proposta-Certificato n. _____, autorizza il pagamento del premio unico tramite addebito sul C/C avente codice IBAN _____ dell'importo di Euro _____ con valuta del _____ a favore di Helvetia Vita S.p.A., sul C/C avente codice IBAN _____ e codice BIC _____ di _____.

Firma del Contraente (o del Delegato)

Il presente contratto si compone di due documenti intrinsecamente collegati ed inscindibili fra loro:

- il documento di Proposta-Certificato, rappresentato dal presente documento, attestante la richiesta di sottoscrizione del contratto da parte del Contraente;
- la Lettera contrattuale di conferma – attestante la validità del contratto – contenente l'indicazione del numero di quote acquisite a fronte del versamento di una parte del premio unico nella Componente Unit Linked, la valorizzazione delle stesse alla data di acquisizione e la data di decorrenza del contratto.

La Lettera contrattuale di conferma verrà inviata a mezzo posta ordinaria direttamente all'indirizzo del Contraente nell'arco dei 10 giorni lavorativi successivi alla data di valorizzazione delle quote acquisite a fronte del premio unico versato.

Qualora ciò non avvenisse si invita il Contraente a rivolgersi a Helvetia Vita S.p.A. – Gestione Operativa – Canale Banche, Via G. B. Cassinis 21, 20139 Milano; Tel. +39 02. 53.51.1 – Fax. +39 02. 53.51.352.

DESIGNAZIONE BENEFICIARIA**In caso di decesso dell'Assicurato:**

1) % Nome e Cognome/Ragione Sociale:

Data di nascita: _____ Codice Fiscale/P.IVA: _____ Tel. _____

Indirizzo recapito:

Cap: _____ Città: _____ Prov: _____ Nazione: _____

In mancanza di:

Data di nascita: _____ Codice Fiscale/P.IVA: _____ Tel. _____

Indirizzo recapito:

Cap: _____ Città: _____ Prov: _____ Nazione: _____

Avvertenza: in caso di mancata compilazione dei campi relativi ai Beneficiari designati in forma nominativa la Compagnia potrà incontrare, in caso di decesso dell'Assicurato maggiori difficoltà nell'identificazione e nella ricerca dei Beneficiari. La modifica e la revoca di questi ultimi deve essere comunicata alla Compagnia.

COPIA PER

Proposta-Certificato

Helvetia MultiAction 2.0 (Tariffa 1409)

Prodotto d'investimento assicurativo di tipo multiramo a premio unico, con versamenti aggiuntivi e versamenti aggiuntivi programmati

N. Proposta-Certificato**Referente Terzo** (da compilare in caso di particolari esigenze di riservatezza del Contraente)

Cognome e Nome:

Codice Fiscale:

Indirizzo recapito:

Tel. Fisso:

Cell.:

E-mail:

DICHIARAZIONI

Dopo attenta verifica, il sottoscritto assicurato, unitamente al Contraente:

- **dichiara** di essere al corrente che non sono ammessi mezzi e modalità di pagamento diversi da quelli sopra previsti;
- **conferma l'esattezza e la completezza delle dichiarazioni rese nel presente documento** per la conclusione del contratto e **dichiara** di essere consapevole che informazioni non veritiere, inesatte o reticenti possono compromettere il diritto alla prestazione.

Il sottoscritto esprime il consenso alla stipula dell'assicurazione sulla propria vita, ai sensi dell'Art. 1919 Codice Civile e dichiara di aver scelto di ricevere il Set Informativo composto da: KID Mod. 322 - Ed. 07/2023, DIP Aggiuntivo IBIP Mod. 322 - Ed. 07/2023 e Condizioni contrattuali comprensive dei Regolamenti dei sottostanti e del Glossario Mod. 322 - Ed. 07/2023 in formato cartaceo/su supporto duraturo (inviato via e-mail), di averlo ricevuto e di aver preso visione del relativo contenuto.

Il sottoscritto dichiara inoltre di disporre delle nozioni e degli strumenti tecnici (Acrobat e Reader 3.0 e versioni successive) necessari alla consultazione ed alla gestione dei documenti in formato file elettronico PDF ricevuti.

La suddetta documentazione è comunque disponibile anche sul sito internet di Helvetia Vita S.p.A. (www.helvetia.it) e può essere richiesta in qualsiasi momento in formato cartaceo presso gli Intermediari della Compagnia.

Dichiara inoltre di accettare integralmente il contenuto delle Condizioni contrattuali, nonché le clausole contenute nel presente documento e che lo stesso non contiene cancellature e di non averne ricevuti altri ad integrazione dello stesso.

Dichiara infine che il contratto rientra/non rientra tra le tipologie di cui al Codice dei Contratti Pubblici (D.lgs. 50/2016 e s.m.i) per i quali è previsto l'obbligo di richiedere il codice identificativo di gara (CIG) all'AVCP nonché l'assoggettamento alle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010 e s.m.i.).

Pertanto segnala il seguente codice CIG:

ed il CUP:

Firma del Contraente (o del Delegato)_____
Firma dell'Assicurato
(se diverso dal Contraente)

Il sottoscritto Contraente dichiara di approvare specificatamente, ai sensi degli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, gli articoli delle sopraindicate Condizioni contrattuali: Artt. 8 e 12.

_____, il _____

Firma del Contraente (o del Delegato)**SPAZIO RISERVATO ALL'INCARICATO DELLA BANCA**

Dichiaro di aver provveduto personalmente all'identificazione dei sottoscrittori, le cui generalità sono riportate fedelmente negli spazi appositi, che le firme sono state riportate in mia presenza e che il versamento del primo premio è stato effettuato per intero e con le modalità sopra indicate.

Dichiaro inoltre di aver preso visione e di essere a conoscenza del Decreto Legislativo n. 231/2007 e degli obblighi ivi previsti.

Nome Cognome :

Cod. : Filiale:

Firma dell'Incaricato della Banca

_____, il _____

Proposta-Certificato**Helvetia MultiAction 2.0 (Tariffa 1409)**

Prodotto d'investimento assicurativo di tipo multiramo a premio unico, con versamenti aggiuntivi e versamenti aggiuntivi programmati

N. Proposta-Certificato**Impegno a fornire l'informativa**

L'Interessato si impegna a fornire, in nome e per conto del Titolare e conformemente al testo ricevuto, l'informativa prevista dall'art. 13 del Regolamento UE 679/2016, agli eventuali altri Interessati di cui lo stesso abbia comunicato o comunicherà al Titolare i dati personali.

Luogo e data_____
Firma dell'Interessato/Contraente (o del Delegato)**Consenso al trattamento di dati personali ai sensi degli artt. 6 e 9 del Regolamento UE 679/2016**

Acquisite le informazioni fornite dal Titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 679/2016, il/la sottoscritto/a, in qualità di Interessato/a e consapevole che il trattamento potrà riguardare anche categorie particolari di dati personali, ed in particolare "i dati relativi alla salute":

dà nega

il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi quelli relativi alla salute, per le finalità di cui all'informativa, compresa la loro comunicazione.

Luogo e data_____
Firma dell'Interessato/Contraente
(o del Delegato)_____
Firma dell'Assicurato
(se diverso dal Contraente)

AVVERTENZA: negando o comunque non prestando il proprio consenso al trattamento dei dati non consentirà l'esecuzione del contratto.

COPIA PER